

iv.

Istituto di Diritto Pubblico

Istit. di Diritto Pubblico
dell'Università di Padova

Proc. Civ.

XXV

f-1 0
II

Proc. Lv. XXV. f. 1
II

h6121

PUB-ANT. C. 17.2
PRE 28893



L'UFFICIO NOBILE

OSSIA

PROCEDURA GIUDICIALE

NEGLI AFFARI NON CONTENZIOSI NEGLI STATI EREDITARJ
DELLA MONARCHIA AUSTRIACA

DEL SIGNOR

G I A C H I M O F Ü G E R

CONSIGLIERE DI GIUSTIZIA DEL MAGISTRATO DI VIENNA

Edizione seconda accresciuta e migliorata dall'Autore dietro
il nuovo Codice Civile Universale

TRADUZIONE DAL TEDESCO

DEL SIGNOR

FRANCESCO DE CALDERONI.

VOLUME II.

IN VENEZIA

NELLA TIPOGRAFIA PICOTTI

A spese di G. Geistinger e Comp. di Trieste

1816

L'UFFICIO NOBILE

05214

PROCEDURA CIVILIALE

DELLA MONARCHIA AUSTRIACA
NELLE AUSTRIE NON CONTIGUE NEGLI STATI LIMITROFI

DEL 1800

GIACCHIMO FÜGER

CONSIGLIERE DI GIUSTIZIA DEL MAGISTRATO DI VIENNA

Edizione seconda accresciuta e migliorata dall'autore stesso
Il nuovo Codice Civile Austriaco

TRADUZIONE DAL TDESCO

DEL 1800

FRANCESCO DE CALDERONI

VOLUME II

IN VENEZIA

A cura di G. Göttinger e Comp. di Torino
1810

CAPO PRIMO

DELLA TUTELA, E DELLA CURATELA IN GENERE.

§. 1.

Siccome il Principe, ed il Suddito nel contratto d'unione, e soggezione si promisero vicendevolmente protezione ed obbedienza, così egli è dovere manifesto dello Stato di aver cura del ben essere de' suoi cittadini, allorquando i medesimi o per assenza, o per difetti corporali o di mente non possono dirigere ed amministrare da se stessi i loro affari. Ora i minori, cioè quelle persone, le quali non hanno compiuto l'anno vigesimoquarto della loro età, ed il di cui genitore è morto, ovvero per qualunque altra causa non può aver cura dei loro affari, sono incapaci di darsi il debito pensiero per i proprj interessi, e trovansi pure nello stesso caso tutte quelle, le quali vengono a questo riguardo assomigliate dalla legge ai minori, e che o per la loro assenza, o per essere imbecilli, o mentecatte, ovvero dichiarate prodighe non possono amministrare i loro affari. Lo Stato è dunque tenuto di proteggere questi infelici suoi cittadini, costituendo ai primi, cioè ai minori un tutore, ed agli ultimi cioè agli imbecilli, ai mentecatti, ai prodighi, ed agli assenti un curatore (§. 21. e 187. Cod. civ.).

A chi si debba costituire un tutore, o curatore.

§. 2.

Continuazione. S'intende da se, che qui sotto la parola minori s'intendono anche i figli i quali non hanno peranco compiuto l'anno settimo, gl'impuberi, che non hanno compiuto l'anno decimoquarto, e perfino i non nati. Questi ultimi in quanto chè si tratta dei loro diritti, e non di quelli di un terzo, si considerano come nati, purchè poscia nascano vivi, perchè al figlio nato morto non compete alcun diritto. Nel dubbio, se un figlio sia nato vivo o morto, si presume che sia nato vivo (§. 21. 22. 23. Cod. civ.).

§. 3.

Ad ogni pupillo viene costituito un tutore, Noi parleremo dunque prima di ogni altra cosa delle tutele, cioè di quel diritto e dovere, che ha lo Stato di costituire al minore il quale manca di padre, cioè al pupillo un idoneo tutore, vale a dire d'incaricare alcuno della cura dell'educazione, e dell'amministrazione dei beni del pupillo, se ne esistono finchè il medesimo verrà dichiarato maggiore, o dispensato dall'età, che gli manca per giungere a quella maggiore (otterrà la venia dell'età), ovvero finchè in altra guisa, p. e. per la morte non sarà più sotto la di lui tutela,

§. 4.

Se vi siano dei casi, in cui vita durante del padre venga costituito un tutore al minore, Quantunque di regola non si assegni il tutore che ad un pupillo, cui manchi il genitore, nullostante vi sono dei casi in cui ciò ha luogo anche mentre il padre è ancora in vita. Questi casi sono;

- a Quando il padre perde l'uso della ragione;
- b Quando esso viene interdetto, ossia dichiarato prodigo;
- c Quando per un delitto viene condannato per più di un anno alla pena del carcere;
- d Quando esso emigra di proprio arbitrio;
- e Quando è assente più di un anno senza dare alcuna con-

tezza del luogo della sua dimora. Levati però questi ostacoli, il padre rientra ne' suoi diritti (§. 176. Codice civ.).

§. 5.

Essendo il minore, come lo abbiamo già rimarcato nella prima parte di quest'opera, riguardo alla sua persona soggetto all'istanza personale e rispettivamente della ventilazione cui era sottoposto suo padre, la medesima è pure la competente istanza pupillare riguardo al minore, ed in conseguenza quella che gli assegna il tutore, ovvero conferma quello determinato nel testamento, o dalla legge.

L'istanza pupillare nominata, o confermata il tutore.

§. 6.

La tutela è di tre specie, cioè la testamentaria, la legittima, e la dativa.

Di quante specie di tutela si fanno.

CAPO SECONDO.

DELLA TUTELA TESTAMENTARIA.

§. I.

Spetta al solo padre di nominare nel testamento il tutore per i suoi figli.

Compete al solo padre il diritto di chiamare qualcuno alla tutela nel suo testamento, e l'istanza competente della ventilazione dell'eredità paterna è tenuta, come istanza pupillare, di riconoscere e di confermare con decreto questo tutore testamentario qualora non gli osti veruno degl'impedimenti legittimi, e sia valida la dichiarazione di ultima volontà del testatore. Nulla monta peraltro, che la detta dichiarazione, colla quale fu nominato il tutore, sia un testamento, un codicillo, o un altro modo valido di esprimere l'ultima volontà; e che i figli siano stati chiamati all'eredità, o semplicemente ad un legato, ovvero siano stati diseredati, imperciocchè anche in questo ultimo caso i figli del testatore restano sempre di lui figli, ed esso conserva quindi il diritto di costituire loro un tutore. S'intende da se che noi parliamo qui dei figli legittimi, e di quelli che ad essi sono equiparati (§. 196 Cod. civ.).

§. 2.

Riguardo a questo punto le leggi vanno ancora più innanzi, e presumono, che avendo il padre nominato un curatore pei beni de' suoi figli, abbia voluto anche conferirgli la tutela, e quindi riconoscono questo curatore anche come tutore testamentario (§. 209. Cod. civ.).

§. 3.

Se la madre od un terzo avranno nominato nel loro testamento un tutore per il minorenne, le leggi non lo riconoscono come tutore testamentario, ma soltanto come curatore di quella parte dell'eredità, di cui la madre od il terzo avrà disposto a favore del minore (§. 197. Codice civ.).

Se la madre,
od un terzo
nomina il tutore.

§. 4.

Il decreto confermando la tutela testamentaria, ossia il tutore nominato nel testamento potrà essere esteso secondo il seguente modello:

Formulario
di un decreto
confermando
la tutela
testamentaria.

Di fuori :

A N. N. possidente della casa N.

Di dentro :

„ Per parte di questo Magistrato (Giudicio) si conferma, ma esso N. N. nella qualità di tutore di Teresa figlia minore di N. N. come fu nominato nel di lui testamento dei pubblicato li

„ Nell'atto stesso se lo avverte, che dee fare le veci del padre riguardo a questa pupilla, aver cura della di lei educazione, amministrare a dovere i beni che la medesima possiede di presente, o conseguirà in avvenire ,

„rendere annualmente un esatto conto dei medesimi, ed
„osservare in tutto e dappertutto le leggi vigenti.
„Resta poi fissato il giorno di . . . alle ore 10. di mat-
„tina, in cui esso si presenterà per fare la solenne pro-
„messa di adempiere i suoi doveri.”

C A P O T E R Z O .

DELLA TUTELA LEGITTIMA .

§. 1.

Se non fu nominato un tutore testamentario , ovvero se nel testamento il padre nominò per tutore una persona la quale non possa assumere la tutela , sia perchè cessò di vivere prima del testatore , ovvero perchè è morto bensì dopo del testatore , ma però prima di avere assunto la tutela ; ossia perchè alla medesima si oppone uno degli impedimenti necessarj prescritti dalla legge , ovvero anche perchè si è estinto il diritto di tutore testamentario a motivo che esso tutore è morto dopo di avere assunto la tutela , oppure che dopo di averla assunta si verificò contro di lui uno dei motivi legittimi di scusa , in tutti questi casi si fa luogo alla tutela legittima , vale a dire il parente prossimo di sesso mascolino dee assumere la tutela del minore che non ha padre .

Quando si
verifichi il ca-
so della tu-
tela legitti-
ma .

§. 2.

Abbiamo già detto nella prima parte di quest' opera che il commissario dando il rapporto della seguita suggellazione o stretta o giurisdizionale debba anche indicare i prossimi parenti del testatore . In tal guisa il giudizio viene a conoscere quale dei detti parenti debba assumere la tutela legittima , non essendo stato nominato un tutore testamentario ,

Continuazione .

§. 3.

Con qual'ordine pervengono i parenti alla tutela legittima.

L'ordine, col quale la tutela legittima si deferisce ai parenti, è il seguente :

1. Essa si deferisce all'avo paterno (§. 198. Cod. civ.) se il medesimo o non è più in vita, ovvero per qualunque siasi causa non può assumere la tutela del nipote;
2. Alla madre del pupillo, s'è vedova, e vuole assumerla, imperciocchè contra la di lei volontà essa non può essere obbligata ad accettarla (§. 198. e 192. Cod. civ.). Se la madre la ricusa, la tutela potrà essere deferita
3. All'ava paterna, ma però solamente nel caso che voglia assumerla, non potendo nemmeno essa venire astretta ad accettarla (§. 198. e 192. Cod. civ.). Se l'avo paterno più non esiste, ovvero se non è idoneo alla tutela, se nè la madre, nè l'ava paterna vogliono assumerla, essa compete
4. Al prossimo parente maschio del pupillo, e fra varj egualmente prossimi al più provetto di età (§. 198. Codice civ.).

§. 4.

Alle donne, che assumono la tutela viene sempre costituito un contutore.

Nel caso che la madre, ovvero l'ava paterna assumano volontariamente la tutela del pupillo, questa non sarà mai affidata a loro sole, ma per questo affare di tanta importanza verrà loro aggiunto un contutore, e venendo questo a mancare sarà sostituito un altro (§. 211. Codice civ.).

§. 5.

In qual guisa si proceda nella scelta di questo contutore.

La tutrice può bensì proporre questo contutore, e quindi il commissario della suggellazione dovrà sempre indicare nel suo rapporto la persona, che la tutrice avesse proposto in tale qualità; ciò nondimeno sarà in arbitrio dell'istanza pupillare il confermare o non confermare la

persona proposta, ovvero di costituirne un'altra, la quale se sarà possibile verrà scelta tra i parenti (§. 211. Codice civ.).

§. 6.

Il contutore è tenuto di tenere un occhio attento sopra la condotta della tutrice; di assisterla col suo consiglio, e col fatto; se scopre gravi disordini, di rimediarvi denunziandoli se sia d'uopo all'istanza pupillare. Negli affari, per la di cui validità è necessario l'assenso della detta istanza, il contutore dovrà sottoscrivere la domanda unitamente alla tutrice, ovvero annettervi separatamente il suo parere, se sarà diverso da quello della medesima, e sopra richiesta dell'istanza pupillare dichiarare il suo parere sopra quel dato affare o in iscritto, o a voce, dettandolo a protocollo nel giorno della sessione, che verrà tenuta in proposito (§. 212. e 213. Cod. civ.).

Quali sono i doveri del contutore.

§. 7.

Se al contutore non fu affidata, che la cura della persona del pupillo, cioè la cura di farne mediante una buona educazione un cittadino utile, e se quindi esso non è che contutore ad personam in senso strettissimo, qualora avrà assistito in ciò la tutrice col consiglio e coll'opera secondo il dettame della sua coscienza, andrà esente da qualunque responsabilità: ma se nel tempo medesimo egli è anche curator rei pupillaris, vale a dire se fu affidata o a lui solo, o insieme alla tutrice anche l'amministrazione dei beni del pupillo, coll'amministrazione della facoltà pupillare egli assunse anche tutti i doveri di curatore (§. 214 Cod. civ.).

Differenza tra il contutore ad personam, ed il contutore all'amministrazione della facoltà.

§. 8.

Cessando la tutrice dalla tutela, questa non verrà già subito conferita al prossimo parente del pupillo, col far cessare dalle sue funzioni il contutore: ma siccome in ciò

Cessando la tutrice dalla tutela, le subentrerà subito il prossimo parente.

non si fa luogo ad un atto espresso ed apposito dell'istanza pupillare; consolidandosi in qualche modo nella medesima persona del contutore la tutela, e la contutela, così di regola il solo contutore dovrà continuare la tutela (§. 215 Cod. civ.).

§. 9.

D'onde deriva il potere legittimo del tutore, e del contutore?

Tanto il tutore legittimo, quanto il contutore dovranno venire autorizzati all'esercizio del loro rispettivo ufficio mediante un decreto dell'istanza pupillare; e l'uno e l'altro poi sarà tenuto di promettere solennemente di ben educare il pupillo onde diventi un buon cittadino, e di amministrare la di lui facoltà da buon padre di famiglia. Non saranno tenuti di fare questa solenne promessa l'avo, la madre, e l'ava, perchè sono già bastevolmente attaccati al loro pupillo mediante il vincolo del sangue, e dell'amore di genitori, e però basterà di avvertirli nel decreto della tutela di quei doveri, che gli altri tutori promettono solennemente di adempiere (§. 206. Cod. civ.).

§. 10.

Formulario di un decreto da rilasciarsi al tutore legittimo, o al contutore.

Il decreto da rilasciarsi al tutore legittimo potrebbe essere concepito ad un dipresso nei seguenti termini:

Di fuori :

A N. N. possidente della casa N. . . .

Di dentro :

„ Per parte di questo Magistrato (Giudicio) esso N. N.
 „ qual più prossimo parente, per quanto consta a questo
 „ Giudicio, di N. N. viene costituito tutore (ovvero con-
 „ tutore) di N. N., avvertendolo essere quindi suo do-
 „ vere di fare le veci del di lui padre, di avere la debita

„ cura per la di lui educazione, di amministrare da buon
 „ padre di famiglia i beni che possiede, o fosse in avveni-
 „ re per conseguire il pupillo, di renderne annualmente
 „ un conto fedele, e di osservare in tutto e dappertutto
 „ le leggi vigenti. Per prestare la solenne promessa di
 „ adempiere questi doveri è fissato il giorno . . .
 „ alle ore . . . in questa cancelleria .”

§. II.

Trattandosi dell'avo, della madre, o dell'ava del pu-
 pillo, il decreto potrebbe essere concepito come segue:

Formulario
 di un tale de-
 creto all'avo,
 ovvero alla
 madre, o all'
 ava del pupil-
 lo.

Di fuori :

A Giovanni Wurzer, Vetrajo, abitante al N.

(ovvero ad Anna Wurzer, abitante al N.

Di dentro :

„ Per parte di questo Magistrato (Giudicio) esso (essa)
 „ N. N. viene costituito tutore (tutrice) di Teresa Wur-
 „ zer d'anni 17., figlia del defunto Giuseppe Wurzer ,
 „ Vetrajo, avvertendolo, che come avo riguardo a que-
 „ sta pupilla dovrà fare le veci del di lei padre, aver cura
 „ della di lei educazione, amministrare a dovere i di lei
 „ beni presenti o venturi, renderne annualmente un
 „ conto fedele, ed osservare in tutto e dappertutto le
 „ leggi in vigore .”

CAPO QUARTO.

DELLA TUTELA DATIVA.

§. 1.

Quando si fa
luogo alla tu-
tela dativa.

Non esistendo un tutore nè testamentario, nè legittimo, si fa luogo alla tutela dativa, vale a dire il rispettivo Giudicio dee costituire al pupillo un tutore (§. 199. Cod. civ.).

§. 2.

L'istanza pupillare ha questo diritto.

Compete all'istanza pupillare il diritto di nominare il tutore, ovvero di confermare quello testamentario, o legittimo (§. 5. cap. I. di questa parte).

§. 3.

Che riguardi
debba aver in
ciò il giudicio.

Nel nominare il tutore l'istanza pupillare avrà riguardo alla capacità, alla condizione, al patrimonio, ed al domicilio della persona da nominarsi (§. 199. Cod. civ.).

§. 4.

Come il giudicio venga in cognizione, che si è verificato il caso della costituzione di un tutore.

Come è stato detto più volte nel corso dell'opera presente, ogni volta che alla morte di qualcuno si fa luogo alla tutela, il commissario della suggellazione dee indicare nel suo rapporto, chi nel testamento sia stato nominato tutore dei pupilli, ovvero chi sia il prossimo loro parente, o finalmente chi altrimenti voglia assumere la tutela. Che se il tribunale non potesse d'ufficio venire in cognizione, ch'avvi un minore pel quale è da costituirsi un tutore, p. e. a motivo che il tutore già costituito è morto sotto di un'altra giurisdizione, le leggi ingiungono

sotto congrua pena ai consanguinei del minore, o alle altre persone a lui strettamente congiunte, e ben anche alle autorità politiche, ai preposti secolari ed ecclesiastici delle comuni di notificare il caso alla competente istanza (§. 189. Cod. civ.).

§. 5.

Una tale notificazione potrebbe farsi secondo il seguente formulario :

Formulario
di una tale notificazione.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio)

Barbara Tröhlich, calzolaja abitante al N. . . . denunzia la morte del di lei contutore Paolo Gartner.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio)

Paolo Gartner contutore assegnatomi col decreto A per i miei due figli minori, Giuseppe e Maria è morto, come da certificato B li . . . in Baaden ove erasi recato per motivi di salute. Io prego quindi che l'inclito Magistrato sia contento di assegnarmi in di lui vece per contutore dei detti due miei figli Giovanni Faber, Birrajo abitante al N.

N. N. li

Barbara Tröhlich .

§. 6.

Come si proceda in vista di una tale notificazione.

In vista di una tale notificazione si aprirà una sessione nella quale dovrà comparire Giovanni Faber, onde rilevare se contro il medesimo non esista alcun ostacolo legittimo, che gli sia d'impedimento di assumere la contutela. Verificandosi che non esiste alcun impedimento legale, e che d'altronde non si frappone alcuna difficoltà a questa scelta, verrà dichiarato ch'esso è costituito contutore e però si pronunzierà un decreto presso a poco del seguente tenore. „ Essendo morto Paolo Gartner ed avendo sentito Giovanni Faber viene il medesimo costituito contutore della ricorrente per i di lei figli, e però la cancellaria gli rilascerà il relativo decreto: Et vide libro pupillare. ”

§. 7.

Continuazione.

All'opposto se Giovanni Faber nell'anzidetta sessione potesse addurre, e provare di non poter assumere la tutela per una delle cause spiegate dalla legge, la vedova dovrebbe proporre un altro tutore, e la sessione verrebbe prorogata per udire dal medesimo se possa, e voglia accettare la tutela. Il Giudicio potrebbe anche in un tal caso nominare qualcun altro per questo ufficio.

§. 8.

Se anche al tutore dativo il giudice debba spedire il relativo decreto.

Il decreto relativo all'incarico della tutela dev'essere spedito anche al tutore dativo, ossia giudiziale, di cui occorre un modello:

Di fuori:

A Giovanni Barz, Birrajo abitante al N.

Di dentro :

Per parte di questo Magistrato (Giudicio) si nomina , e si costituisce giudicialmente esso Giovanni Barz tutore dei due figli minori del defunto Mattia Werner, Oste di qui, cioè Amalia dell'età di 10., e Rodolfo dell'età di 9. anni, avvertendolo ec. (come nel capo antecedente §.10).

§. 9.

Se il padre avesse nominato un tutore testamentario soltanto per uno, o per alcuni de'suoi figli, e lasciato gli altri senza tutore, riguardo a questi ultimi si farebbe luogo al tutore dativo, e però il Giudicio dovrebbe deputarlo facendo cadere la scelta sopra quello nominato nel testamento dal padre per gli altri figli, qualora non vi si opponga un qualche ostacolo (§. 209. Cod. civ.).

Se abbia luogo la tutela dativa anche quando il padre nominò un curatore soltanto per uno, o per alcuni de' suoi figli.

CAPO QUINTO.

DELLE CAUSE CHE SCUSANO DALLA TUTELA.



§. 1.

Ogni cittadino
deve assumere la
tutela conferi-
tagli.

Essendo la tutela un ufficio pubblico, niun cittadino può sottrarsi alla medesima, se per esimersi non può addurre una causa fondata nella legge.

§. 2.

Le cause di
esenzione sono
o necessarie,
o volontarie.

Le cause dell'esenzione dalla tutela sono quei giusti motivi, pei quali uno viene scusato ossia liberato dalla medesima. Esse sono o necessarie, o volontarie. Le necessarie si chiamano quelle, che dalla superiorità deggiono essere contemplate d'ufficio, e per le quali la tutela non può essere conferita a qualcuno, quand'anche la volesse assumere. Le volontarie poi sono quelle, in contemplazione delle quali la tutela non può essere conferita ad alcuno contro la di lui volontà.

§. 3.

Quali sono le
necessarie.

Le cause necessarie di esenzione dalla tutela secondo le nostre leggi sono le seguenti:

1. Sono incapaci generalmente di assumere la tutela tutti quelli, che per età minore, per difetto di corpo, o di mente, o per altra ragione non possono per se stessi

- provvedere ai proprj affari; imperciocchè come potrà una persona amministrare gli affari altrui, la quale non è capace di condurre, e dirigere i proprj?
2. Quelli che furono condannati per delitti.
 3. Quelli dai quali non si potrebbe ripromettersi una conveniente educazione del pupillo, ovvero un' utile amministrazione del suo patrimonio.
 4. Le persone del sesso femminile, eccettuata la madre, e l'ava paterna del pupillo, qualora vogliano assumere la di lui tutela.
 5. Le persone addette ad un'Ordine religioso.
 6. Quelli che abitano negli Stati esteri, ad eccezione però, ch'essi siano chiamati alla tutela con disposizione di ultima volontà, mediante patti di famiglia, ovvero come prossimi parenti del pupillo, nei quali casi, facendone essi istanza, può essere conferita loro la tutela (Decr. aul. 27. luglio 1787. e 2. novembre 1787.).
 7. Quelli che dal padre furono esclusi espressamente dalla tutela.
 8. Quelli ch'ebbero notoria inimicizia coi genitori del minore, o col minore stesso.
 9. Quelli che sono involuppati in una lite col minore, o potrebbero esserlo per causa di pretensioni tuttora sussistenti.
 10. Le persone che o non dimorano affatto nella provincia a cui per giurisdizione appartiene il minore, o deggiono allontanarsene almeno per più di un anno (§§. 191 192. 193. e 194. Cod. civ.).

§. 4.

Secondo le nostre leggi le cause volontarie di esimersi dalla tutela giovano alle persone qui sotto nominate; ed in conseguenza non potranno loro malgrado essere costrette ad assumere la tutela: Quali le volontarie.

1. Le persone addette al clero secolare,
2. I militari in attività di servizio.
3. I pubblici impiegati.
4. Le persone dell'età di 60. anni.
5. Quelli che hanno la cura di cinque figli o nipoti.
6. Quelli che hanno di già una tutela molto estesa, o tre tutele di minore entità (§. 195. Cod. civ.).

§. 5.

Che cosa sia
da farsi, se
dopo l'assun-
zione della tu-
tella si mani-
festano delle
anzidette cau-
se.

Se dopo l'assunzione della tutela nascono delle circostanze le quali scusano il tutore dalla tutela, o lo rendono incapace di continuarla, si dee procedere nella stessa guisa, come se queste cause avessero esistito prima dell'assunzione della tutela, vale a dire, essendo stata denunziata e provata l'esistenza di queste circostanze, la tutela dev'essere levata al tutore, e conferita ad un altro, p. e. se Pietro Forst ch'era tutore dei figli di Paolo Schuster fosse divenuto soldato, egli dovrà presentare la seguente domanda :

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Pietro Forst ora soldato comune presso il regimento d'Infanteria N. N. . .

Prega di essere liberato dalla tutela dei figli di Paolo Schuster.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Come lo prova il decreto lett. A il sottoscritto fu incaricato della tutela dei figli di Paolo Schuster, e l'ha anche sostenuta per il corso di due anni. Siccome però egli è ora entrato nel servizio militare in qualità di soldato comune nel regimento d'infanteria N. N. così egli prega di essere liberato dall'incarico di questa tutela.

N. N. li

Pietro Forst.

§. 6.

Se la madre del pupillo è ancora in vita, sopra di questa domanda sarà tenuta una sessione coll'intervento della medesima, affine di passare alla nomina di un altro tutore, che sia di di lei confidenza, e che verrà da lei proposto, oppure per risapere da lei chi sia il prossimo parente del pupillo. Non essendo la madre più in vita, e se al Giudicio non è noto alcun prossimo parente del medesimo, cui a senso delle leggi potesse affidare la tutela, esso nominerà in tutore un'altra persona idonea sciegliendola in regola tra quelli che esercitano lo stesso mestiere, arte, o professione del padre del pupillo (§. 199. Cod. civ.).

Continuazione.

C A P O S E S T O .

DEI DIRITTI, E DEI DOVERI DEL TUTORE, E DEI PUPILLI
IN GENERE.

§. 1.

Ogni tutore
dee fare la so-
lenne promessa.

Qualunque tutore, sia esso poi testamentario, legittimo, o dativo dee venir munito dall'istanza pupillare con un decreto, che faccia fede dell'ufficio suo, e col quale esso possa legittimarsi di essere tutore. Nello stesso decreto si stabilisce un giorno in cui dovrà presentarsi in giudizio, e promettere di voler adempiere i suoi doveri. Da questo ultimo obbligo andranno però esenti l'avo paterno, la madre, e l'ava paterna i quali, come lo abbiamo già detto nel §. 9. del cap. 3. non sono tenuti di fare questa promessa. (§. 205. e 206. Cod. civ.).

§. 2.

In che consi-
sta questa pro-
messa.

L'anzidetta promessa si fa nel modo seguente. Il tutore si presenta in giudizio nel giorno indicato nel decreto. Il giudice gli rappresenta, che dovrà fare le veci di padre del minore di cui è costituito tutore, che lo dovrà condurre alla probità, al timor di Dio, ed alla virtù, educarlo conformemente al suo stato, onde divenga un utile cittadino, rappresentarlo in, e fuori di giudizio, amministrarlo con fedeltà e diligenza da buon padre di famiglia i di lui beni presenti, e venturi, e procedere in ogni caso a

senso delle leggi . Il tutore udito ciò , porge al giudice la mano in contrassegno , ch'egli è disposto di adempiere tutti questi doveri . Indi si aggiunge nel decreto con cui fu costituito tutore . „ Oggi essoprestò la solenne promessa , sa in qualità di tutore (§. 205. Cod. civ.) .

§. 3.

L'istanza pupillare può far intimare a chiunque sia stato nominato tutore l'analogo decreto senza differenza alcuna s'esso sia , o non sia sottoposto alla di lei giurisdizione ; quindi p. e. se nel testamento è stato nominato tutore un nobile , ovvero se questi è parente prossimo del pupillo , il Magistrato può fargli intimare il decreto relativo alla tutela senza aver bisogno di passare per la trafila del giudizio provinciale ; ed il nobile dee in tal caso ricevere questo decreto del Magistrato , quantunque d'altronde non sia soggetto alla di lui giurisdizione . In genere egli è prescritto dalla legge , che sebbene il tutore riguardo alla sua persona sia soggetto ad una giurisdizione diversa da quella dell'istanza pupillare ; è però sottoposto a quest'ultima in tutti gli affari riguardanti il suo ufficio di tutore (§. 200. Cod. civ.) .

§. 4.

Dall'altra parte però la legge non volle permettere che si potesse obbligare alcuno , il quale avesse dei giusti motivi di esserne dispensato , ad assumere una tutela la quale forse gli potrebbe riuscire di massimo pregiudizio . Quindi essa prescrive , che quello il quale per motivi legali non volesse assumere la tutela conferitagli , entro quattordici giorni dall'intimazione del più volte nominato decreto , debba rivolgersi per questo oggetto all'istanza pupillare , adducendo tutti i motivi per i quali crede di dover essere dispensato dalla tutela , aspettandone dalla medesima la decisione . Che s'egli riguardo alla sua persona

Ognuno dee accettare il decreto della tutela , quantunque non fosse soggetto in personalibus all'istanza pupillare .

Ognuno ha però il diritto di sensarsi presso il suo foro competente dall'assumere la tutela .

fosse soggetto ad un'altra giurisdizione, p. e. un nobile, cui venisse conferita la tutela dal Magistrato, non farà che indicare all'istanza pupillare di voler farsi dispensare dalla tutela; ma il ricorso contenente i motivi pei quali crede che vi sia luogo alla dispensa lo presenterà alla propria istanza personale (e quindi nel dato caso di un nobile al giudizio provinciale) che esaminati i motivi addotti li proporrà col proprio parere all'istanza pupillare per la decisione (§. 201. Cod. civ.).

§. 5.

Continuazione.

Rilevando l'istanza pupillare, che le cause addotte dal tutore per essere dispensato dalla tutela non sono fondate, rigetterà la di lui domanda senza riguardo se il medesimo sia o non sia soggetto personalmente alla sua giurisdizione. All'opposto, s'ella giudica che le dette cause siano appoggiate a dei giusti motivi, nominerà un altro tutore in di lui vece, procedendo come fu indicato di sopra al §. 6. cap. 5.).

§. 6.

Chi è notoriamente inabile alla tutela non può essere nominato tutore.

L'istanza pupillare non dee conferire la tutela ad una persona la quale sia notoriamente inabile per la medesima, quantunque la detta persona fosse stata nominata alla tutela dal testatore nella dichiarazione dell'ultima di lui volontà, ovvero potesse addurre di essere il prossimo parente del pupillo; ma in tal caso il Giudicio dovrà passare alla nomina di un altro tutore idoneo (§. 190. Cod. civ.).

§. 7.

L'ufficio più importante del tutore si è di aver cura dell'educazione del pupillo.

Il primo e più importante dovere del tutore, sia esso poi testamentario, legittimo, o dativo si è di darsi tutta la cura per l'educazione del pupillo, subito che avrà assunto la di lui tutela. Peraltro sebbene la madre del pupillo non ne abbia assunto la tutela, ovvero sebbene sia

passata ad altre nozze, nullostante la di lui persona dev' essere specialmente a lei affidata, a meno che il bene del pupillo non richiedesse, che si prendessero delle disposizioni diverse, il che dipenderà dal giudizio dell'istanza pupillare. Ovunque però i pupilli vengano educati, il tutore dovrà sempre aver cura, che la loro educazione riesca utile allo stato. S'egli scorgesse dei mancamenti nel modo di educare i pupilli, sarebbe suo dovere di cercare di porvi rimedio, e qualora essi si trovassero presso della loro madre, avvertirla prima estragiudicialmente, ed in un modo prudente, e poscia qualora questi avvertimenti riuscissero infruttuosi, denunziare la cosa all'istanza pupillare, ond' essa passi ad ulteriori provvedimenti (§. 216. e 218. Cod. civ.).

§. 8.

L'istanza pupillare determina la somma delle spese per l'educazione del pupillo a seconda delle circostanze avuto riguardo alle disposizioni fatte dal padre, al parere del tutore, al patrimonio, alla condizione, ed agli altri rapporti del minore, proponendosi però in qualunque caso per regola di non intaccare il capitale del pupillo (§. 219. 220. Cod. civ.).

Le spese per l'educazione vengono determinate dall'istanza pupillare.

§. 9.

Se anche le rendite del pupillo non bastassero che a stretta misura per supplire alle spese della di lui educazione, il tutore non intaccherà però il capitale di proprio arbitrio ma lo potrà intaccare in tutto o in parte previa l'approvazione dell'istanza pupillare, ed a seconda di questa approvazione, qualora:

In quali casi si possa intaccare anche il capitale.

a Le rendite del pupillo non siano manifestamente sufficienti per le spese della di lui educazione, e non si sappia come provvedervi altrimenti; e qualora

Il pupillo mediante una spesa maggiore, ed anche col sacrificio dell'intero suo capitale possa pervenire ad uno stato di durevole sussistenza; p. e. se il pupillo possedesse 400. fiorini, avesse assolti gli studj della medicina, e volesse prendere il grado. Egli è manifesto, che coi frutti di questi 400. fiorini esso non può vivere, e che accordandogli il permesso d'impiegare questi 400. fiorini per prendere il grado, egli come medico graduato potrà procacciarsi da se, e per sempre il suo sostentamento. Dunque in questo e simili casi non si avrà alcuna difficoltà di permettere che venga intaccato anche l'intero capitale, se sia necessario (§. 220. Cod. civ.).

§. 10.

Che cosa deb-
basi fare, se i
pupilli sono del
tutto senza mez-
zi

Se i pupilli sono del tutto privi di sostanze, la legge incarica prima di tutti la madre; poscia gli avi paterni, e finalmente gli avi materni di provvedere al mantenimento dei pupilli. Se anche in tal guisa non si potesse conseguire l'intento, l'istanza pupillare procurerà d'indurre al mantenimento dei pupilli i loro prossimi parenti benestanti. In questi casi egli dipenderà pure dal parere del tutore, se debba provvedere all'indigenza dei pupilli affidati alla di lui cura, mettendoli ad un lavoro, ovvero in un servizio, il che dovrà specialmente allora da lui eseguirsi, quando in tal guisa (p. e. mettendo il pupillo presso qualche artigiano) si otterrà l'intento che il pupillo potrà in avvenire provvedere da se al proprio sostentamento. Che se mancasse ogni altro mezzo e se il pupillo fosse ancora in una età troppo tenera, ovvero s'egli avesse dei difetti corporali, il tutore avrà un giusto titolo d'implorare i sussidj delle pubbliche fondazioni pie, e degli istituti di beneficenza fino a tanto, che il minore

sia capace di alimentarsi colla propria fatica ed industria o in altra guisa (§. 221. Cod. civ.).

§. 11.

Il tutore oltre alla cura dell'educazione del pupillo dee rappresentarlo egli stesso, o farlo rappresentare da altri tanto in giudizio, quanto estragiudizialmente, non potendo il minore comparire nè come attore, nè come reo convenuto (§. 243. Cod. civ.).

Quali sono i doveri del tutore oltre quelli dell'educazione.

§. 12.

Inoltre il tutore dee amministrare da buon padre di famiglia, e come i beni proprj, quelli del pupillo, se ve ne sono, e se gli fu affidata l'amministrazione. Del che però parleremo più a lungo nel capo ottavo di questo volume secondo.

Continuazione.

§. 13.

Il minore dee al suo tutore il quale gli fa le veci di padre, rispetto, ed obbedienza (§. 217. Cod. civ.).

Quali siano in genere i doveri del pupillo verso il tutore.

§. 14.

Che se il tutore abusasse in qualunque modo della sua autorità, o trascurasse gli obblighi della necessaria cura, e del mantenimento del pupillo, questi avrà il diritto di portare le sue doglianze ai prossimi suoi congiunti, od anche all'istanza pupillare. Anzi le mancanze del tutore dovranno essere denunziate alla medesima dai parenti del minore, o da chiunque ne abbia notizia (§. 217 Cod. civ.).

Se il tutore abusasse della sua autorità.

§. 15.

Del pari se il pupillo commetterà delle azioni, che offendono manifestamente l'autorità del tutore, od i buoni costumi, e non potrà essere ricondotto sul sentiero della buona morale, in breve se il tutore non potrà frenare coll'autorità conferitagli per l'educazione del pupillo la di lui sregolatezza; egli è tenuto di denunziare la cosa in iscritto all'istanza pupillare, la quale sentito il tutore, ed il

Si dovrà denunziare all'istanza pupillare l'incorreggibilità del pupillo.

pupillo, e trovando quest' ultimo colpevole gli rimprovera la prima volta la di lui irregolare condotta, e non correggendosi, ovvero commettendo altrimenti dei gravi trascorsi, lo punirà rigorosamente, e secondo le circostanze anche coll' arresto, o con altre pene (§. 217. Cod. civ.).

§. 16.

Il minore può fare degli atti apertamente utili anche senza del tutore.

Se il pupillo senza l' intervento del tutore ha fatto un atto, il quale riesca puramente di suo vantaggio, p. e. accettando una donazione di fiorini 1000., s' egli con atti leciti senza la cooperazione del suo tutore fece qualche acquisto, p. e. comperò un oriuolo col denaro che ha da spendere, un tale atto è valido anche senza il consenso del tutore, vale a dire per parlare in termini legali il pupillo può senza il consenso del tutore migliorare, ma non deteriorare la sua condizione) §. 244. Cod. civ.).

§. 17.

S' egli possa fare anche atti onerosi senza il consenso del tutore.

In conseguenza di quanto è stato detto di sopra il minore non può senza il consenso della tutela nè alienare qualche cosa del suo, nè assumere qualunque obbligazione, e quindi nemmeno contrarre validamente il matrimonio (§. 244. 245. e 49. - 57. Cod. civ.).

§. 18.

Eccezione di questa regola.

Da questa regola, che il pupillo non possa incontrare obbligazioni onerose senza il consenso della tutela sono eccettuati i casi seguenti :

- a Il minore può anche senza il consenso del tutore locare la propria opera, e senza grave motivo il tutore non è autorizzato a ritrarnelo prima del tempo legale, o convenuto.
- b Egli può disporre liberamente delle cose acquistate colla locazione della sua opera, o altrimenti mediante la sua industria; come del pari

c Di quelle, le quali, giunto alla pubertà, cioè compiuti gli anni 14, gli furono consegnate per proprio uso; e finalmente

d Dell'avvanzo netto delle sue rendite, qualora l'istanza pupillare, dopo ch'esso avrà compiuto l'anno vigesimo della sua età, gliene avrà concessa l'amministrazione. Anzi riguardo alle cose acquistate negli anzidetti modi, e riguardo all'or ora accennato avanzo, il minore non solo può obbligarsi di propria autorità, ma ben anco essere soggetto alle esecuzioni. Niente però di tutto ciò potrà aver luogo riguardo ai beni pupillari, che sono sotto tutela (§. 21. 246. e 247. Cod. civ.).

§. 19.

Senza riguardo se il minore posseda beni proprij o pupillari egli è responsabile di qualunque danno:

Responsabilità del minore.

a Se dopo avere compiuto l'anno vigesimo si asserisce maggiore in qualche affare, e l'altra parte prima della conclusione dell'affare non ha potuto essere informata della verità della di lui asserzione.

b In generale egli rimane responsabile colla sua persona, e co'suoi beni rispetto a tutti gli atti proibiti, ed al danno dato per sua colpa (§. 248. Cod. civ.).

CAPO SETTIMO.

DELLE VARIE SPECIE DELL' APPROVAZIONE GIUDICIALE,
 OSSIA DELL' ISTANZA PUPILLARE.

§. 1.

Che cosa s' intenda per approvazione dell' istanza pupillare.

Quantunque la legge permetta, che il tutore diriga a suo arbitrio gli affari del pupillo in di lui nome ed a di lui vantaggio, nullostante questo principio non può essere applicato che agli affari di minore importanza; giacchè trattandosi di qualunque affare di maggior rilievo il tutore non può concluderlo validamente da se solo, ma dee anche riportarne l' approvazione dell' istanza pupillare, che chiamasi anche ratifica (§. 233. Cod. civ.).

§. 2.

Quali siano gli affari pupillari di maggior rilievo.

Tra gli affari più importanti, ossia di maggior rilievo, pei quali è necessario il consenso e del tutore e dell' istanza pupillare, le leggi annoverano tutti quelli pei quali il patrimonio del pupillo potrebbe restare sensibilmente diminuito. Siccome questa regola comprende in se moltissimi casi, così ogni tutore, al quale si presenti il dubbio, se il tale o tal' altro affare appartenga tra gl' importanti e di maggior rilievo, procederà prudentemente, e cautamente, domandando in ogni uno di tali casi

l'approvazione dell'istanza pupillare, mentre così facendo, tranquillizzerà la propria coscienza, e non si esporrà a qualunque siasi responsabilità.

§. 3.

Le leggi stesse indicano alcuni casi, che deggionsi ri- Continuazione.
tenere per importanti, ma non però esclusivamente da qualunque altro. Questi casi sono i seguenti: il tutore non può di propria autorità ripudiare o adire puramente un'eredità per il suo pupillo; alienare i beni affidati alla sua amministrazione; fare alcun contratto d'affitto; dare la disdetta per la restituzione di un capitale impiegato con legittima cauzione; cedere od accettare un credito; transigere una lite, nè intraprendere, proseguire, o terminare una fabbrica, un negozio, o altro stabilimento d'industria senza l'approvazione dell'istanza pupillare (§. 233. e 234. Cod. civ.).

§. 4.

Per diffondere maggior lume, e chiarezza sopra questi Continuazione.
importanti doveri dell'ufficio tutorio addurremo parecchi casi, in cui è necessaria l'approvazione dell'istanza pupillare, trattandoli praticamente.

§. 5.

Primo caso.

Supponiamo p. e., che avendo il tutore incassato del Formulario
denaro, volesse estinguere col medesimo un capitale pas- per domandare
sivo di fior. 1000. radicato sopra la casa del pupillo. Egli l'approvazione
 presenterà a tale effetto la seguente domanda. di estinguere
 un capitale
 fondato.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, tornitore, e tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, abitante al N. domanda l' approvazione di poter estinguere un debito radicato di fiorini 1000.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Come risulta dal Decreto lett. A, il sottoscritto è tutore dei figli di Giuseppe Schwarz. Sopra la casa di questi pupilli segnata col N. . . . è radicato, primo loco, come apparisce dall'estratto B del pubblico registro civico, un capitale passivo di fior. 1000. Avendo esso incassato dei denari dei pupilli per la somma di è di avviso, che questi non si possano investire con maggiore vantaggio, che estinguendo questo debito, perchè da una parte i pupilli verrebbero liberati dal peso di doverne pagare gl'interessi, e dall'altra egli è appunto questo il tempo stipulato per l'estinzione di questo capitale passivo; quindi egli ne domanda la necessaria approvazione.

. . . . li

Francesco Schwarz.

§. 6.

Il decreto da emanarsi sopra questa domanda sarà senza dubbio favorevole, perchè egli è manifesto, che il denaro incassato non può essere impiegato con maggiore vantaggio dei pupilli, giacchè le leggi stesse riconoscono questo modo d'impiegare il denaro per il più utile sopra ogni altro. Il decreto sarà dunque concepito come segue:

„ Per parte di questa istanza pupillare si accorda che coi
 „ denari incassati dal tutore ricorrente venga estinto il
 „ debito di fiorini 1000. radicato come prima posta, sopra la casa dei di lui pupilli segnata N. . . . , et vid.
 „ computisteria. ”

Decreto sopra
 questa domanda.

§. 7.

Secondo caso.

Supponiamo, che il tutore volesse impiegare il denaro contante, che ha tra le mani, per fare dei miglioramenti nella casa dei pupilli. A questo effetto esso presenterà la seguente domanda.

Formolario
 di una domanda per l'approvazione di fare dei miglioramenti in una casa.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, abitante al N. . . . domanda che gli venga accordato il consenso di fare le riparazioni, e miglioramenti entro indicati.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il sottoscritto, qual tutore, come da lett. A dei figli di Giuseppe Schwarz, si crede in dovere di riferire rispettosamente, essere la casa de' suoi pupilli in uno stato così cattivo, che se non viene riparata ora, dovrà in pochi anni essere del tutto rifabbricata di nuovo. Esso si abboccò quindi coll'architetto Giuseppe Schmid intorno alle riparazioni e ad un nuovo piano da farsi nella casa suddetta. L'allegato lett. B contiene il conto preventivo, secondo il quale tutta l'opera verrebbe a costare fior. 8000. Trovandosi questa somma in pronti contanti nella massa dei beni pupillari, essendo le riparazioni necessarie, e potendosi con ragione sperare, che le quattro abitazioni di cui verrà accresciuta la casa, mediante il nuovo piano da farsi, renderanno di pigione il frutto annuo di fiorini 800. almeno, ed in conseguenza venendo i detti fiorini 8000., oltre al beneficio della riparazione della casa, a rendere il 10. per cento, il sottoscritto crede di procurare il vantaggio de' suoi pupilli, pregando che l'inclito Magistrato sia contento di permettergli d'intraprendere questa fabbrica.

N. N. li

Francesco Schwarz.

§. 8.

Sopra questa domanda, come in generale sopra ogni *Continuazione.* altra, da cui non apparisca evidentemente il vantaggio dei pupilli, sarà indetta una sessione coll' intervento del curatore, e della madre dei medesimi, giacchè queste due persone sono quelle, alle quali sopra ogni altra dee stare a cuore il loro bene, per il che anzi avranno nella medesima il primo voto. Se la madre, ed il curatore vanno d'accordo col sentimento del tutore ricorrente, non sarà facile, che l'istanza pupillare ricusi di dare la sua approvazione alla domanda presentatale, perchè si dee presumere, che queste tre persone vogliano sopra ogni altra provvedere al bene dei minori, e perchè altrimenti potrebbe di leggieri avvenire, che l'istanza pupillare ostinandosi nel ricusare di approvare quanto fu giustamente domandato, recasse danno ai pupilli, e si esponesse anche al pericolo, che venga contro di lei promosso il gravame sindicatorio.

§. 9.

Il decreto sopra questa domanda dirà dunque: „ Si *Decreto sopra la detta domanda.* concede al ricorrente d'intraprendere le riparazioni, e la costruzione domandata, qualora niente osti per parte della carica politica. La domanda passi agli atti. Et „ vid. Computisteria. ”

§. 10.

Nell'anzidetto decreto fu aggiunta la clausula „ qua- *Continuazione.* lora nulla osti per parte della carica politica ” perchè, trattandosi di fabbriche, se ne dee presentare il piano alla superiorità politica, cui incombe di sentire i vicini e confinanti onde rilevare se abbiano qualche eccezione legale da opporre alla medesima. Se si oppongono, e se le loro eccezioni non possano essere spianate all' amichevole, queste si dovranno decidere nella via giudiziaria.

Quindi anche nel nostro caso il tutore dovrebbe presentare il piano della fabbrica all'autorità politica, e domandarne il di lei assenso. In vista di una tale domanda la detta autorità terrà una sessione coll'intervento dei vicini, e se questi non produrranno alcuna eccezione accorderà il domandato permesso, ed il tutore potrà dar mano alla fabbrica, facendola eseguire a seconda del piano presentato; se poi i vicini vi si opponessero, allora la carica politica rimetterebbe le parti ad *viam juris*. In tal caso il tutore non potrebbe far eseguire la fabbrica nullostante il permesso ottenuto dall'istanza pupillare, ma seguendo il corso ordinario delle cose, per evitare un processo rinunzierebbe al suo progetto di fabbricare, e chiederebbe all'istanza pupillare l'assenso o per la vendita della casa, o per quelle altre eventuali misure ch'egli credesse di dover prendere (Decr. aul. 5. Marzo 1787.).

§. II.

Terzo caso.

Formulario di
una domanda
per il permesso
d'incassare dei
denari (Decre-
to di legittima-
zione).

Se al tutore convenisse d'incassare denari per il suo pupillo, egli, come fu detto di sopra, non potrebbe farlo, se prima non ne venisse autorizzato dall'istanza pupillare, mediante il così detto decreto di legittimazione. Per ottenerlo dunque presenterebbe la seguente domanda,

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, abitante al N. domanda di venire auto-

rizzato ad incassare da Gaetano Starck fior. 100., dovuti da quest'ultimo al defunto testatore.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Come lo prova l'obbligazione lett. A, Gaetano Starck è debitore della somma di fiorini 100. verso Giuseppe Schwarz. Siccome esso è disposto di restituire questo capitale, così prego di volermi autorizzare ad incassarlo.

. . . . li

Francesco Schwarz.

§. 12.

Non ispiegando il tutore in questa domanda, come vo- Continuazione.
glia impiegare l'anzidetta somma di denaro, vi sono due
mezzi di darle evasione; cioè o che l'istanza pupillare lo
autorizzi ad incassarla mediante il così detto decreto di
legittimazione; ingiungendogli però di dover giustificare,
come pensi d'impiegare questo denaro, ovvero essa indi-
ca una sessione per sentire il tutore intorno a questo pun-
to. Nel primo caso il decreto da emanarsi potrebbe esse-
re concepito come segue: „ Si accorda al ricorrente il
„ permesso d'incassare i fiorini 100. dovuti da Gaetano
„ Starck a Giuseppe Schwarz a condizione però, ch' en-
„ tro otto giorni dall'intimazione del presente decreto
„ esso debba indicare a questa istanza pupillare, come
„ pensi d'impiegare questo denaro, e farne la prenota-
„ zione. ” Nel secondo caso, supponendo, che il tutore
dichiarasse di voler comperare una obbligazione di banco
fruttante il due e mezzo per cento, il decreto direbbe:

„ Si accorda al ricorrente il permesso d'incassare i fiori-
 „ ni 100. dovuti da Gaetano Starck a Giuseppe Schwarz
 „ e di comperare coi medesimi secondo le leggi della
 „ borsa una obbligazione di banco fruttante il due e mez-
 „ zo per cento. ” Entro 14. giorni il ricorrente dovrà
 „ giustificare la compera dell'obbligazione, ed il deposito
 „ fattone, non che a quanto ammonti il ribasso conseguito
 „ con questa compera, e verrà prenotato il presente de-
 „ creto.

§. 13.

Continuazione. In ambidue questi casi il decreto contiene la parola
 „ prenotare ”, e ciò pel solo motivo, acciocchè venga
 notato in un apposito protocollo da tenersi nella cancel-
 laria il tempo, in cui il ricorrente dovrà produrre la sua
 giustificazione in proposito, ovvero darne l'ulteriore rap-
 porto, e quindi l'istanza pupillare possa convincersi, se
 il ricorrente abbia o non abbia eseguito quanto gli venne
 ingiunto. Di ciò però tratteremo più diffusamente nel ca-
 po 17. di questo secondo volume.

§. 14.

Quarto caso.

Formulario
 di una doman-
 da per compe-
 rare delle ob-
 bligazioni.

Avendo il tutore incassato da Gaetano Starck li fiori-
 ni 100., nel caso ch'esso non abbia domandato se non il
 permesso d'incassarli, dovrà dare il suo rapporto giusta
 l'ordine ingiuntogli intorno all'impiego dei medesimi, e
 dirà p. e. essere esso d'avviso, che l'impiego più vantag-
 gioso sia quello di comperare una pubblica obbligazione
 fruttante il 2. per 100., o proporrà un altro mezzo di met-
 tere a frutto questo denaro, mezzo ch'egli crederà il più
 vantaggioso. Ecco un formulario dietro al quale si potrà
 fare un tale rapporto :

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz come tutore dei figli di Giuseppe Schwarz abitante al N.

Riferisce il modo di porre a frutto i fiorini 100. da lui incassati pei suoi pupilli .

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Mediante il decreto A ho ottenuto il permesso d' incas-
sare i fiorini 100. dovuti da Gaetano Starck a Giuseppe
Schwarz. Essendomi stato ingiunto contemporaneamen-
te di dover indicare entro 8. giorni in qual modo io pensi
di mettere a frutto questo denaro, che trovasi effettiva-
mente nelle mie mani, io avviso di comperare una pub-
blica obbligazione fruttante il 2. per 100., e prego l'in-
clito Magistrato, che gli piaccia di darmi a questo effetto
la sua approvazione .

. . . li . . . ,

Francesco Schwarz .

§. 15.

Sopra questa domanda l'istanza pupillare passerà al
seguente decreto : „ Si accorda per parte di questa istan- Decreto sopra questa domanda.
„ za pupillare al ricorrente di poter comperare secondo
„ le leggi della borsa cogli indicati fiorini 100. pagati da

„ Gaetano Starck, ed esistenti nelle di lui mani una pubblica obbligazione fruttante il 2. per 100., ch'esso deporrà entro 8. giorni presso questo Giudicio assieme col ribasso corrispondente alle leggi della borsa, e contemporaneamente presenterà la sua giustificazione, e ne farà fare la debita prenotazione.”

§. 16.

Formolario
della giustificazione della compera di una obbligazione.

Ottenuto dal tutore l'anzidetto decreto competerà alla borsa l'anzidetta obbligazione, si farà consegnare un così detto biglietto di borsa, e col medesimo si giustificherà avanti l'istanza pupillare col seguente rapporto:

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, come tutore dei figli di Giuseppe Schwarz abitante al N.

Giustifica la compera fatta di una pubblica obbligazione fruttante il 2. per 100. coi fiorini 100. pagatigli da Gaetano Starck.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Col decreto A fummi accordato di comperare coi fiorini 100. pagatimi da Gaetano Starck una pubblica obbligazione fruttante il 2. per cento. Io comperai la medesima col ribasso del . . . per 100. come ciò consta dal biglietto di borsa lett. B, e quindi per fior. . . . l'obbligazione N. 18282. datata . . . a favore di Giuseppe Schwarz della somma di fior. 100. fruttante il 2. per

100. assieme col ribasso dei medesimi consistente in fiorini . . . che formano in tutto fior. . . fu da me debitamente depositata come dal Certificato N. 3. onde io credo di avere sufficientemente giustificato l'impiego dei detti fior. 100.

. . . li . . .

Francesco Schwarz.

§. 17.

Ove esistono computisterie, si rimetterà questa giustificazione, come ogni altra cosa riguardante conti pupillari, alla computisteria incaricandola di darne rapporto, mediante il seguente decreto: „ Alla computisteria per rapporto che dovrà essere rassegnato entro 14. giorni. “

Decreto sopra
di questa giu-
stificazione.

§. 18.

Siccome l'anzidetta giustificazione regge a tutta prova, così egli è naturale, che la computisteria opinerà per la approvazione della medesima. Quindi il di lei rapporto dirà: „ La giustificazione di Francesco Schwarz relativa „ all'impiego di fiorini 100. mediante la compera di una „ pubblica obbligazione fruttante il 2. per 100. trasmessa „ a questa computisteria per rapporto fu dalla medesima „ trovata in ordine, quindi essa potrebbe essere approva- „ ta, facendo rimettere gli allegati al ricorrente.

Procedura ul-
teriore.

§. 19.

Il decreto da emanarsi a seconda del parere della computisteria potrebbe essere concepito nei seguenti termini: „ Il Magistrato approva la giustificazione del ricorrente intorno all'impiego dei fior. 100. pagati da Gaetano „ Starck mediante la compera dell'obbligazione pubblica „ fruttante il 2. per 100. La giustificazione passi agli at-

„ ti , il decreto stesso sia intimato al ricorrente cui si ri-
 „ metteranno pure gli allegati. Et vid. computisteria .

§. 20.

Continuazione.

La relazione e la giustificazione di Francesco Schwarz resta tra gli atti del Giudicio il quale gli rilascia invece il seguente conchiuso .

Di fuori :

Conchiuso

Per Francesco Schwarz qual tutore dei figli di Giuseppe Schwarz abitante al N. . . .

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz come tutore dei figli di Giuseppe Schwarz

Presenta la sua giustificazione di aver comperato coi fiorini 100. pagati da Gaetano Starek una pubblica obbligazione fruttante il 2. per 100.

D E C R E T O .

„ Il Magistrato (Giudicio) approva la giustificazione
 „ del ricorrente riguardo alla compera da lui fatta di una
 „ pubblica obbligazione fruttante il 2. per 100. coi
 „ fior. 100. pagati da Gaetano Starek, ordina che la me-
 „ desima passi agli atti assieme colla relazione della com-
 „ putisteria, e che al ricorrente sia spedito il presente
 „ conchiuso. Et vid. computisteria .”

§. 21.

Se non esiste una apposita computisteria presso alla Continuazione.
istanza pupillare, venendo la giustizia amministrata da
un solo giudice, egli è naturale, ch'esso solo dee anche
fare gli ufficj che sarebbero di competenza della compu-
tisteria, e però dovrà anche esaminare la giustificazione
presentatagli, e secondo le circostanze o approvarla, o
farla riformare, e rettificare.

§. 22.

Caso quinto.

Supponiamo, che il testatore fosse stato socio di un ne- Formelario di
gozio, e che la società fosse disposta di pagare ai pupilli una domanda
la quota, che loro si aspetta come rappresentanti del lo- di potere scio-
ro padre, il tutore giudicando che questa proposizione gliere una so-
degli altri socj riesca utile ai minori, dovrà intercedere cietà rapporto
il permesso di poterla accettare con una domanda conce- al minore.
pita ad un dipresso nei seguenti termini:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio)

Francesco Schwarz come tutore dei figli di Giuseppe
Schwarz abitante al N.

Dimanda il permesso di poter isciogliere i suoi pupilli
dalla società di commercio contratta dal loro genitore.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Come da lett. A sono stato costituito tutore dei figli di Giuseppe Schwarz . Il loro genitore era socio del negozio Spanger . Questo negozio è ora disposto di pagare la quota sociale , che gli compete , e siccome io sono d'avviso , che ciò riesca di vantaggio ai miei pupilli , così crederei di dover accettare la proposizione pei seguenti motivi :

1. Essendo i miei pupilli due faciulle , non sarebbe cosa utile al futuro loro sostentamento il restare nell' anzidetta società .
2. La loro quota in questo negozio , come lo prova il bilancio lett. B, consiste in fior. 10000., e con questo denaro , che il negozio Spanger è disposto di pagare in pronti contanti , impiegandolo anche soltanto nel comperare obbligazioni di banco fruttanti il 2. per 100. secondo il corso presente , potrebbesi guadagnare fiorini . . .
3. Si risparmierebbero le spese gravose tanto al negozio , quanto ai minori , che verrebbero cagionate dal dovervi mettere un assistente per i pupilli .
4. Si eviterebbe del tutto il pericolo al quale sono sempre esposti i capitali affidati ad un negozio .
5. Finalmente questo mio parere è anche approvato dal curatore e dalla madre dei pupilli i quali perciò hanno anche sottoscritto la presente domanda . Io prego però che piaccia all' inclito Magistrato di accordare , ch'io possa ricevere per i detti pupilli dal negozio Spanger l' offertami somma di fior. 10000., e comperare colla me-

desima delle pubbliche obbligazioni fruttanti il 2. per cento.

Francesco Schwarz tutore.

Barbara Schwarz madre.

Dot. N. N. curatore dei figli di Giuseppe Schwarz.

§. 23.

Il decreto da pronunziarsi sopra questa domanda potrebbe essere il seguente. „ Si accorda al ricorrente di poter ricevere dal negozio Spanger li fior. 10000. , che formano la quota spettante ai di lui pupilli, e di comperare coi medesimi obbligazioni della camera aulica , fruttanti il 2. per 100. , ingiungendosi ch' entro 14. giorni dall' intimazione del presente decreto debba depositare in questo giudicio le obbligazioni comperate non che l'importo del ribasso al quale gli riuscì di comperarle, e di giustificare l' esecuzione di quanto gli viene ordinato , facendo intanto prenotare il presente decreto. Et vid. computisteria. ”

Decreto sopra questa domanda.

§. 24.

L' ulteriore procedura riguardo alla giustificazione che dovrà presentare il tutore in prova dell' adempimento di quanto gli venne ingiunto ed ai decreti giudiciali da emanarsi sopra la medesima, sarà quella stessa indicata di sopra alli §§. 16. 17. 18. 19. e 20. del capo presente.

Continuazione.

§. 25.

Sesto caso.

Formulario di
una domanda
per il permesso
di desistere da
una lite.

Questo sesto caso suppone, che il testatore avesse incominciato una lite con Paolo Kerner in punto d'indennizzazione per la somma di fior. 100. e che l'azione non fosse appoggiata, che al giuramento decisorio deferito al reo convenuto, ed a quello estimatorio dell'attore ora defunto. Il tutore prevede di poter difficilmente sostenere questa lite, ed anzi esservi pericolo che i minori restino soccombenti, quindi si fa egli a supplicare l'istanza pupillare che gli voglia permettere di desistere dalla medesima: Ecco quale potrebbe essere il formulario di una tale domanda:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz qual tutore dei figli di Giuseppe Schwarz abitante al N. . . .

Domanda, che gli sia accordato di desistere dalla lite incominciata dal padre dei pupilli contro Paolo Kerner in punto d'indennizzazione per la somma di fior. 100.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio) .

Il defunto Giuseppe Schwarz , per i di cui figli , come da lett. A sono stato costituito tutore, presentò una petizione, come da lett. B, contro Paolo Kerner in punto d'indennizzazione per la somma di fior. 100. Questa petizione si appoggia soltanto al giuramento decisorio, il quale, essendo morto l'attore, non può più essere riferito; si fonda del pari sopra il giuramento estimatorio dell'attore, che per la stessa ragione non può più essere prestato; quindi egli è da temersi che s'io proseguo questa causa, resterà soccombente per mancanza di prove. L'oggetto stesso dell'indennizzazione è assai dubbioso, e però, vincendo anche la causa, si può prevedere, che verrà ordinato di compensare le spese, le quali, terminata la lite, potrebbero importare tanto, quanto è l'ammontare della pretesa. Per questi motivi io credo di provvedere al bene de' miei pupilli, supplicando l'inclito Magistrato, che si degni di accordarmi il permesso di desistere da questa lite contro Paolo Kerner.

li . . .

Francesco Schwarz .

§. 26.

Sopra questa domanda verrà indetta una sessione col l'intervento del curatore e della madre dei pupilli, dei quali non fu fatta alcuna menzione nella medesima, e si sentirà specialmente il parere del curatore, come Juriscon-

sulto. Se tanto questi, quanto la madre sono dello stesso avviso del tutore, l'istanza pupillare pronunzierà il seguente decreto: „ Sentito il signor curatore e la madre dei pupilli, si accorda al ricorrente il permesso di „ ricedere dalla lite intavolata da Giuseppe Schwarz contro Paolo Kerner in punto d'indennizzazione. Et vide „ computisteria. ”

§. 27.

Caso settimo.

Formulario di
una domanda,
perchè venga
confermata una
transazione.

Supponiamo, che il testatore sia creditore di Giorgio Kell per la somma di fior. 200., che il tutore lo abbia fatto convenire per il pagamento, e che Kell siasi offerto di pagare in rate di tre mesi l'una con fior. 50. ogni volta. Il tutore non è autorizzato di stipulare da per se solo questa transazione, ma dee chiedere il consenso dell'istanza pupillare. Quindi egli presenterà alla medesima la seguente domanda:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, come tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, abitante al N. . . .

Domanda di poter passare ad una transazione con Giorgio Kell relativamente al debito di quest'ultimo verso i pupilli della somma di fior. 200.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il defunto Giuseppe Schwarz , per i di cui figli , come da lett. A, sono stato nominato tutore, ha un credito verso Giorgio Kell di fior. 200., per il quale, come da lett. B, l'ho fatto convenire in giudizio. Nella sessione stabilita in proposito il reo convenuto confessò il debito, ma pregò altresì, che gli sia accordato di poterlo pagare in rate di tre mesi a fior. 50. alla volta. La madre ed il curatore dei pupilli sono di avviso di assècondare la domanda del debitore, e però sottoscrissero anche il presente ricorso. Giorgio Kell è conosciuto per un uomo onorato ed onesto, ma di presente le di lui circostanze non gli permettono di pagare l'intera somma di fior. 200. Inoltre Stefano Glanz negoziante di qui si costituisce sicurtà per l'esatto pagamento delle rate, che verranno accordate al debitore principale, come da lett. C: ed anzi per sicurezza maggiore depositò interinalmente fior. 200. in pubbliche obbligazioni, lett. D. Quindi in vista di tali motivi il sottoscritto prega l'inclito Magistrato, che voglia essere contento di accordargli il permesso di transigere con Giorgio Kell giusta la di lui domanda, e d'incassare in seguito li fior. 50. per rata fino al totale pagamento dei fior. 200.

. . . . li

Francesco Schwarz tutore .

Barbara Schwarz madre .

Dot. N. N. Curatore dei figli di Giuseppe Schwarz .

§. 28.

Decreto sopra
questa doman-
da.

Il decreto da emanarsi sopra questa domanda sarà concepito ad un di presso nei seguenti termini. „ Si accorda „ al ricorrente il permesso di passare giusta la domanda „ ad una transazione con Giorgio Kell, colla quale egli „ si obbligherà di pagare in rate di tre mesi con fior. 50. „ per rata li fior. 200. da lui dovuti al defunto Giuseppe „ Schwarz, non che quello d'incassare queste rate. In „ cassata una di queste rate, e quindi passati quattro „ mesi dal giorno d'oggi, il ricorrente dovrà indicare, „ quale impiego pensi di fare dei fior. 50., onde metterli „ a frutto nel miglior modo possibile. Et vide il protocol- „ lo delle prenotazioni, e la computisteria. ”

§. 29.

Continuazione.

Tosto che il tutore incasserà una di queste rate, dovrà fare il suo rapporto all'istanza pupillare intorno al modo d'impiegare questo denaro, p. e. comperando delle pubbliche obbligazioni, ed osserverà in ciò quanto è stato additato di sopra nei §§. 14. - 20.

§. 30.

Caso ottavo.

Formulario per
domandare il
permesso di
prendere un
imprestito sen-
za ipoteca.

Egli può anche avvenire, che il tutore debba prendere a prestito del denaro per il suo pupillo, e quindi chiederne il consenso dall'istanza pupillare. Supponiamo p. e., che il suo pupillo abbia assolto gli studj della medicina, e che, essendo dotato di molta abilità e talento, prometta di fare la sua fortuna coll'esercizio di quell'arte; ma altresì che non avendo denaro per prendere il grado, non si possa provvedere a questa bisogna altrimenti, che mediante un prestito della somma necessaria, che fosse

per ottenere il tutore. In questo caso egli dovrebbe presentare la seguente domanda.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, qual tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, abitante al N. . . . domanda il permesso di prendere a prestito fior. 400. pel suo pupillo.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Col decreto A sono stato costituito tutore dei figli di Giuseppe Schwarz. Uno di questi, cioè Giovanni, è dell'età di anni 23., ha già assolto gli studj della medicina, e, come lo prova la lett. B, ottenne in tutti i rami la prima classe colla nota di eminenza. Si può con ragione lusingarsi che coll'esercizio dell'arte medica, per la quale mostra una singolare predilezione ed abilità, egli farà fortuna; ma gli manca per sua disavventura il denaro necessario, onde farsi nella medesima graduare. Un buon amico del di lui padre, cioè Nicolò Hart, Chiavajo di qui, si offre d'imprestargli i necessarij fior. 400. pagabili in 4. anni senza interesse. Siccome mediante questo imprestito il detto mio pupillo si mette in istato di provvedersi per sempre del necessario sostentamento, siccome non gli riuscirà difficile di restituire il capitale dopo quattro anni di esercizio della medicina, siccome egli non è tenuto di pagare per i medesimi alcun interesse, e siccome in conseguenza questo imprestito si presenta sotto ogni

aspetto per lui vantaggioso, così il sottoscritto ardisee proporre e supplicare l'inclito Magistrato, che gli piaccia di accordargli il permesso d'incontrare questo debito per il suo pupillo.

. . . . li

Francesco Schwarz.

§. 31.

Decreto sopra
questa doman-
da.

In vista di una tale domanda si sentirà il curatore e la madre del pupillo, ed in caso anche il pupillo stesso, giunto già all'età di 23. anni, non che Nicolò Hart, il quale è disposto di fare l'imprestito, ed essendo essi di accordo col tutore, l'istanza pupillare decreterà quanto appresso: „ Si accorda al ricorrente giusta la sua domanda di poter prendere ad imprestito per il suo pupillo, „ Giovanui Schwarz, onde agevolargli il modo di farsi „ graduare nella medicina, fior. 400. da Nicolò Hart, pagabili in 4. anni dal giorno d'oggi senza interessi, in- „ giungendogli di dover entro sei mesi giustificare intor- „ no all'impiego del detto denaro per l'esposto fine. Et „ vide computisteria, e protocollo delle prenotazioni. ”

§. 32.

Continuazione.

Potrebbe però anche avvenire in questo ed altri simili casi, che l'istanza pupillare sul riflesso, che il pupillo è già vicino alla maggiore età, e che l'obbligazione, che gli verrebbe addossata mediante un tale assenso, sarebbe di non piccolo rilievo, glielo negasse tanto per non esporsi a qualunque siasi responsabilità, quanto per dare al pupillo maggior tempo di maturare il suo proponimento, ch'esso, pervenuto all'età maggiore, e persistendo

nel suo divisamento, potrà eseguire a proprio rischio e pericolo.

§. 33.

Caso nono.

Se il pupillo avesse delle realtà, i redditi delle quali non bastassero per fare una spesa necessaria, il di lui tutore potrebbe ricorrere ad un imprestito, e non potendolo ottenere altrimenti, assicurarlo sopra le realtà del pupillo: p.e. se nell'addotto caso il tutore dovesse prendere a prestito fiorini 400. acciocchè il di lui pupillo potesse prendere il grado, e quest'ultimo possedesse bensì delle realtà, le rendite delle quali però non eccedessero i fiorini 400. annui, e quindi bastassero appena pel di lui mantenimento ordinario, egli è naturale, che in questo caso coi detti fior. 400. non si potrebbe supplire alla spesa del grado, e che perciò il tutore sarebbe obbligato di supplirvi mediante un imprestito. Non potendo egli quindi procacciarselo, che mediante l'ipoteca sopra le realtà del pupillo, dovrà ricorrere a questo mezzo, non però senza averne prima ottenuto il permesso dall'istanza pupillare. La domanda del ricorrente e la procedura sopra una tale domanda sarà ad un di presso la medesima, come nel caso antecedente, ad eccezione però, che si dee presentare all'istanza pupillare l'abbozzo dell'obbligazione, ossia dell'istrumento, il quale dee formare la base del credito ipotecario, ond'essa lo possa esaminare e vedere, se non contenga una condizione gravosa, e forse anche usuraria a pregiudizio del pupillo, e dei di lui beni. Se la istanza pupillare trovasse nell'istrumento qualche cosa contraria al ben essere del pupillo, vi farà nell'abbozzo

Se l'imprestito dovesse venire ipotecato sopra una realtà del pupillo.

gli opportuni cambiamenti di modo ch'esso nulla contenga di gravoso pei minori; ed ordinerà contemporaneamente nel decreto, che l'istrumento venga spedito secondo l'abbozzo da lei corretto, e che non possa essere iscritto nel rispettivo registro, che a seconda del medesimo.

§. 34.

Caso decimo.

Che cosa deb-
ba farsi, volen-
do farsi cedere
una obbligazio-
ne ipotecaria.

Supponiamo, che il tutore incassi fior. 6000., ovvero che questa somma trovisi nella massa ereditaria del suo pupillo senza essere stata posta a frutto, e che credesse vantaggioso per il minore di comperare un credito ipotecato come prima posta sopra una casa; egli presenterà a tale effetto un ricorso all'istanza pupillare, esternando nel medesimo il suo desiderio di comperare questo credito ipotecario, e provando coll'addurne la stima della casa, e l'estratto del pubblico registro, che questo credito ipotecario è buono, cioè fondato secondo le leggi della prammatica, e pregando, che gli venga permesso di comperarlo.

§. 35.

Continuazione.

L'istanza pupillare prenderà in considerazione, se, ed in quanto il progetto del tutore possa riuscire di utilità al pupillo; e nel caso, che lo trovasse analogo al di lui interesse, pronunzierà il seguente decreto: „ Si accorda, „ che il ricorrente faccia mediante cessione l'acquisto per „ i suoi pupilli del credito ipotecario di prima posta di „ N. N. per fior. 6000. radicato sopra la casa N. . . „ impiegando a questo effetto i fior. 6000. della massa pu- „ pillare, che ha tra le mani. Egli dovrà però depositare „ in questo Giudicio e la relativa obbligazione, e l'istru-

„mento, ossia costituzione d'ipoteca, e la cessione, giu-
 „stificando entro tre settimane di avere ogni cosa esegui-
 „to. Et vide computisteria.”

§. 36.

Caso undecimo.

Ciò, ch'è stato detto qui sopra riguardo alla compera, Volendosi da-
 ossia assunzione di un credito ipotecario mediante cessione re ad impresti-
 ne fatta dal creditore ipotecario, vale anche riguardo ai to denari pu-
 denari dei pupilli, che si volessero dare ad prestito con pillari fonda-
 ipoteca: p. e. se si volessero dare ad prestito gli anzi do la sicurezza
 detti fior. 6000., fondandoli con ipoteca sopra di una casa dei medesimi
 sopra di una casa.
 Anche in questo caso il tutore dee domandare il consen-
 so dell'istanza pupillare, provando, che avvi la sicurez-
 za legittima, ossia prammatica, ed annetterà alla sua do-
 manda l'abbozzo dell'istrumento, ossia obbligazione da
 farsi in proposito, la stima della casa o del fondo, e l'estrat-
 to del pubblico registro. La domanda, e la maniera di
 procedere non variano punto dal metodo indicato di so-
 pra.

§. 37.

La sicurezza legittima, che suole anche chiamarsi pram- Che cosa sia
 maticale, ossia pupillare, si ha allora, quando i denari la sicurezza le-
 pupillari sono assicurati in modo, che coll'ipoteca costi- gittima, ossia,
 tuita a favore dei medesimi, ovvero di altre partite ante come suole
 riori non venga aggravata una casa, ossia una realtà civi- chiamarsi prag-
 ca più della metà, ed una possessione o un fondo di cam- maticale o pu-
 pagna più di due terzi del suo vero valore: così p. e. nel pillare.
 surriferito caso li fior. 6000. saranno assicurati pupillar-
 mente, cioè legalmente sopra una realtà in città, ossia

sopra una casa, quando la medesima sia stimata almeno fiorini 12000., e risulti dal registro civico, che sopra la stessa non è stata costituita altra ipoteca. Dunque se sopra questa casa stimata fior. 12000. fossero già stati prenotati fior. 3000. con una o più ipoteche, non potrebbe venir assicurata legalmente sopra la medesima, che la somma di fior. 3000. di denari pupillari, perchè questa somma unita all'altra già prenotata di fior. 3000. costituisce appunto la somma di fior. 6000., e quindi la metà del valore della casa stimata fior. 12000. Che se si trattasse di radicare l'ipoteca per denari pupillari sopra un fondo di campagna, il di cui valore p. e. ammontasse a fiorini 12000., basta ch'esso non venga aggravato più di due terzi del detto valore, e quindi si potranno assicurare legalmente col medesimo fior. 8000. di denari pupillari, qualora non preesista altra ipoteca. Che se preesistesse un'altra ipoteca sopra questo fondo, p. e. di fiorini 6000., non si potrebbero assicurare sopra il medesimo, che fiorini 2000. di denari pupillari, perchè questi uniti ai fiorini 6000., che godono di una anteriore ipoteca sopra il medesimo, costituiscono la somma di fiorini 8000., ed esauriscono quindi i due terzi del valore del fondo ammontante a fior. 12000. (§. 230. Cod. civ.).

§. 38.

Capo duodecimo.

Formulario
della domanda
per poter incas-
sare gl' inte-
ressi.

Anche per la così detta assegnazione degl'interessi è necessaria l'approvazione dell'istanza pupillare. Supponiamo, p. e. che il pupillo abbia in deposito fior. 600. in obbligazioni provinciali fruttanti il 2. per cento, le quali in conseguenza rendono l'annuo interesse di fior. 120. Egli

è naturale, che il tutore dee incassare questi interessi onde supplire alle spese necessarie pel suo pupillo. Ciò nullaostante non potrà levarli, se non sarà munito del permesso dell'istanza pupillare. Per ottenerlo presenterà dunque p. e. la seguente domanda.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

N. N. come tutore di Giovanni From

Domanda l'assegnazione degl'interessi del capitale del suo pupillo ,

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Come apparisce dall'estratto dell'ufficio dei depositi, lett. A, nella facoltà lasciata dal defunto Giuseppe From, padre di Giuseppe, di cui, come da B, sono costituito tutore, ritrovansi fior. 6000. in obbligazioni provinciali fruttanti il 2. per cento . Siccome mi occorrono gl'interessi di questo capitale per il di lui sostentamento, così prego l'inclito Magistrato che me li voglia assegnare .

. . . . li

N. N. qual tutore di Giovanni From ,

§. 39.

Continuazione.

In vista di questa domanda, sia poi essa stata presentata dal tutore, o dalla madre del pupillo, qualora il contenuto stesso, e gli allegati della medesima non suggeriscano di accordarla, sarà indetta una sessione coll'intervento del curatore. Se il tutore, la madre ed il curatore sono d'accordo, se nella sessione si rileva, che il pupillo è ancora molto giovine, ed abita forse presso il ricorrente, e che inoltre l'importo degl'interessi non eccede le spese necessarie per il mantenimento del pupillo, si potrà accordare quanto viene domandato, e dipenderà interamente dal parere dell'istanza pupillare, se voglia assegnare al tutore, cioè permettere di levare gl'interessi generalmente, vale a dire fino alla maggiore età, o cambiamento di stato del pupillo, ovvero solamente per un determinato numero di anni. Quindi il decreto da emanarsi sopra questa domanda dirà: „ Si assegnano per „ parte di questa istanza pupillare al ricorrente gl'interessi dell'obbligazione provinciale al due per cento „ N. . . detto . . . a favore di Giuseppe From della somma „ di fior. 6000. fino all'età maggiore, od al cambiamento di stato del pupillo (oppure per tre anni), ingiungendo al tutore di doverne rendere conto annualmente; del che ne verrà dato parte all'ufficio dei depositi. „ Et vide computisteria”.

§. 40.

Continuazione.

Spirati gli anni, pei quali fu accordato al tutore il permesso di levare e percepire i sopradetti interessi, e trovandosi i minori ancora sotto la tutela del ricorrente, egli presenta all'istanza pupillare una nuova domanda per l'ulteriore assegno dei medesimi, e la detta istanza procede in vista di una tale domanda, come si è detto di sopra.

§. 41.

Qualora l'istanza pupillare fosse di avviso, essere cosa superflua l'assegnare al tutore il percepimento degl'interessi, p. e. perchè il minore ha di già un collocamento, ovvero perchè egli è in istato di procacciarsi da se il necessario sostentamento, egli è naturale, che essa ricuserà di fare l'anzidetto assegno, adducendone nel decreto i motivi. Un modello di un tale decreto, supposto che il ricorso sia stato presentato dalla madre, sarebbe il seguente: „Avendo già un collocamento i due figli della „ricorrente, ai quali spettano i fior. 20000. in quistione, „mentre l'uno è accessista, e l'altro giovine di spezieria, e non trovandosi nè l'uno nè l'altro sia in casa „della medesima, ossia nello stato di percepire da lei gl' „alimenti, non ha luogo quanto viene domandato”.

Procedura nel caso, che la domanda non venga esaudita.

§. 42.

Supponiamo ora, che al tutore sia stato accordato di levare gl'interessi del suo pupillo, egli può bensì incassarli, ma non impiegarli a suo arbitrio, dovendo, ogni volta che sarà per fare una spesa di qualche maggior rilievo pel suo pupillo, riportarne l'approvazione dell'istanza pupillare. Quindi s'egli volesse fargli insegnare, p. e. la lingua francese, od italiana, a suonare qualche strumento musicale, il disegno, o qualche altra arte, o mestiere, e dovendo a questo effetto incontrare delle spese; del pari, se, essendo morta la madre del pupillo, egli pensasse di metterlo in qualche luogo a dozzina, dovrà impetrarne l'approvazione dell'istanza pupillare, altrimenti all'occasione della revisione della resa dei conti della tutela egli incontrerebbe delle difficoltà.

§. 43.

Formolario di
una domanda ,
perchè gli sia
permesso di
porre in dozzina il pupillo,
o di fargli insegnare una
lingua .

La di lui domanda per l'uno, o l'altro di questi casi direbbe p. e.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio) .

Francesco Schwarz, qual tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, abitante al N. . . .

Domanda , che siano approvate le spese per la dozzina del suo pupillo , e pel maestro di lingua .

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio) .

Essendo morta la madre dei figli di Giuseppe Schwarz, pei quali il sottoscritto è stato costituito tutore , come dalla lett. A , egli pensa di porli a dozzina ed a pigione presso Giovanni Kranz per l'annuo prezzo di fior. 400., e di far loro insegnare la lingua italiana e francese per il prezzo di fior. 8. al mese . Egli prega quindi , che piaccia all'inclito Magistrato di dargli per l'uno e l'altro di questi due oggetti il suo assenso .

. . . li . . .

Francesco Schwarz .

§. 44.

Se l'istanza pupillare giudica, che possa essere utile per il futuro collocamento dei pupilli il far loro apprendere le lingue; se non può indurre il padrone della dozzina, ch'essa potrà far chiamare alla sessione, a diminuirne il prezzo; o s'essa giudica, che questo prezzo sia in se moderato, e che si possa supplirvi colle rendite dei pupilli, passerà al seguente decreto: „ Si accorda per „ parte di questa istanza pupillare, che il ricorrente pos- „ sa mettere a dozzina, ed a pigione presso Giovanni „ Kranz i nominati suoi pupilli per il prezzo di annui fio- „ rini 400., e di procurar loro un maestro di lingua ita- „ liana, e francese per fiorini 8. al mese; sopra di che si „ dovrà egli debitamente giustificare nei conti pupillari, „ che sarà per rendere. Et vide computisteria. ”

Procedura, e
decreto sopra
questa doman-
da.

§. 45.

Così in tutti i casi d'importanza, p.e. trattandosi della vendita di una realtà spettante alla massa pupillare, di ratificarne la compera, di vendere o comperare mobili o cose preziose sia giudicialmente, ossia privatamente e senza licitazione, di dare la disdetta per un capitale dei pupilli, in breve d'intraprendere qualunque atto di rilievo, il tutore dovrà sempre domandarne l'approvazione giudiciale. Mutando ciò che sarà da mutarsi, egli troverà negli addotti casi il formolario adattato per la sua domanda, e ritroveranno del pari nei medesimi le istanze pupillari il modello dei relativi decreti.

Osservazioni
generali.

§. 46.

I principj, secondo i quali il giudice dee dirigersi nell'accordare, o non accordare il suo assenso nelle anzidette materie, sono:

Principj ge-
nerali da se-
guirsi in que-
sta materia.

1. Quando la domanda tendente ad ottenere l'approvazione giudiciale negli affari pupillari non è sottoscrit-

ta dalla madre, dal tutore e dal curatore, verrà sempre indetta una sessione per sentire anche il loro parere; e se tutte e tre queste persone sono d' accordo intorno ad un qualche progetto, l' istanza pupillare non ricuserà mai di approvarlo, ad eccezione però, ch' esso fosse manifestamente pregiudicevole ai pupilli, e quindi non potesse essere placitato. Se una o l'altra soltanto delle dette tre persone portasse un' opinione negativa, l' istanza pupillare pondererà maturamente tutti i motivi, e si appiglierà poscia al partito, che le verrà suggerito dal numero maggiore, e dalla maggiore importanza di questi motivi.

2. Il giudice partirà sempre dal principio, ch' egli fa le veci di padre del pupillo, e che quindi non dee, nè può permettere alcuna cosa, che riesca in di lui pregiudicio.
3. Se si tratterà d' imprestare a dei privati denari pupillari, ciò non potrà aver luogo, che contro una sicurezza pupillare, ossia legale, e quindi si dovrà depositare l' istrumento di debito assieme coll' atto indicante il numero e grado dell' ipoteca presso l' istanza pupillare.
4. I capitali piccoli dei minori, gl' interessi dei quali non bastano per il loro sostentamento, potranno essere imprestati, sempre però contro la prescritta cauzione, anche ai privati; e gl' interessi dei medesimi potranno essere lasciati loro a condizione, che debbano educare i pupilli, o far loro insegnare un' arte o mestiere (Decr. aul. 29. Settembre 1789.).
5. Si possono anche lasciare nelle mani del conjuge sopravvivente i denari dei figli, ma però contro la cauzione di prammatica (Decr. aul. 13. Luglio 1790.).
6. Approvandosi dall' istanza pupillare, che coi denari dei minori vengano comperate delle pubbliche obbli-

gazioni, si dovranno depositare queste obbligazioni assieme col ribasso, col quale si giustificherà di averle comperate, e giunto il pupillo all'età maggiorennne, si restituiranno a lui, od ai di lui eredi e le obbligazioni, e l'importo del ribasso.

7. Le istanze pupillari sono però anche autorizzate di mettere ad interesse nei fondi pubblici, p.e. nell'ufficio dei pegni, i denari pupillari. In questo caso altro non si esigerà che la relativa pubblica obbligazione, e l'istanza pupillare non avrà conseguentemente carico in un tal caso nè del ribasso, nè di altri doveri.

8. Finalmente le istanze pupillari sono anche autorizzate di ritenere i denari pupillari nelle loro proprie casse, prestando però ai pupilli oltre la prescritta cauzione dell'ottava dei loro beni anche altre prammatiche sicurezze, e pagando gl'interessi, che sono di uso nel paese { Decr. aul. 5. dicembre 1796., e 28. marzo 1797.).

C A P O O T T A V O .

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO PUPILLARE PER
MEZZO DEL TUTORE .

§. 1.

Il tutore dee
amministrare i
beni del pupil-
lo, come i pro-
prj .

Se le leggi esigono da una parte dal tutore , che mediante una buona educazione egli formi del suo pupillo un buon cittadino , dall'altra gl'impongono il rigoroso dovere di amministrare i di lui beni , se ne possede , da buon padre di famiglia , e come i suoi proprj . Le leggi accordano una particolare protezione ai minori , e siccome per la loro tenera età , e pel motivo , che secondo il corso naturale delle cose sono ancora immature , e poco esercitate le forze del loro spirito , li contemplano come incapaci di amministrare da se i loro beni , e di aver cura dei loro affari stragiudiciali , ed inoltre non permettono loro di stare in giudizio , e di sostenere da se i loro diritti , così il tutore deve aver cura di tutti gli affari giudiciali , ed estragiudiciali dei suoi pupilli (§§. 214. 216. 228. e 243. Cod. civ.) .

§. 2.

Quale assisten-
za debba l'istan-
za pupillare al
tutore ,

Affinchè poi il tutore sia in istato di adempiere esattamente questi suoi doveri , e sappia positivamente in che consista il patrimonio del suo pupillo , l'istanza pupillare dee per così dire aprirgliene la via , rilevando coll'in-

ventario giudiziale lo stato preciso della facoltà del pupillo (§. 222. Cod. civ.).

§. 3.

L'inventario giudiziale, cioè la descrizione esatta di tutti i beni appartenenti al pupillo, dee sempre farsi, quando vi sono dei minori, quando anche il padre, od un altro testatore lo avesse vietato. Questo inventario si unisce agli atti ereditarij, e se ne dà copia autentica al tutore (§. 224. e 225. Cod. civ.).

§. 4.

Le cose mobili dovranno non solo venire descritte in questo inventario, ma ben anche stimate senza dilazione, e se occorre anche prima della costituzione del tutore; la stima poi verrà unita all'inventario. Gl'immobili verranno compresi nell'inventario, come i mobili; ma non sarà necessario, che se ne faccia subito la stima, bastando che venga fatta più presto che sia possibile: anzi se la può omettere del tutto, quando il valore degl'immobili consti da altri fonti sicuri (§. 224. Cod. civ.).

§. 5.

L'apposizione giudiziale dei sigilli per la custodia delle cose mobili avrà luogo nel solo caso, in cui ciò sia necessario per la sicurezza delle medesime. Fuori di un tal caso si possono lasciare sotto la custodia del tutore, il quale dee sempre essere garante per le cose del pupillo (§. 223. Cod. civ.).

§. 6.

Se nel formare l'inventario si trovano gioje o altre cose preziose, obbligazioni pubbliche, o private, o altri documenti d'importanza, deggiono consegnarsi alla custodia del giudice, si dà al tutore la nota delle prime, e copia di questi ultimi per l'uso necessario (§. 229. Cod. civ.).

Che cosa sia questo inventario.

Come si debba nel mese stesso procedere riguardo ai mobili, e riguardo agl'immobili.

Quando si apponga dei sigilli giudiziali.

Che cosa debba farsi delle gioje, delle altre cose preziose, e del denaro.

§. 7.

Continuazione.

Essendovi nella massa pupillare denaro contante, non se ne dee lasciare al tutore una quantità maggiore di quella, che possa essere necessaria per l'educazione del pupillo, e per l'ordinaria economica amministrazione; il restante dee depositarsi in giudizio. Al §. 11. del capo presente diremo poi, che cosa debba farsi di questi denari (§. 230. Cod. civ.),

§. 8.

Fino a qual limite si estenda il diritto del tutore di amministrare la facoltà del pupillo.

Quantunque sia stato da noi stabilito per regola generale, che il tutore dee amministrare tutti i beni del pupillo, ciò nondimeno questa regola non si estende, che

- a. Ai beni mobili, ovunque siano situati tanto nel paese, quanto fuori del medesimo (mobilia enim sequuntur personam), qualora però essi non siano un'appartenenza di un immobile, vale a dire una di quelle cose mobili, che si trovano nello stabile colla destinazione di rimanervi a perpetuità, e di formare una parte di esso, come p. e. ciò, che chiamasi fundus instructus. Tutti gli altri effetti mobili, compresi anche i chirografi, ed i capitali iscritti sopra uno stabile, sono compresi nell'amministrazione del tutore, ed appartengono alla giurisdizione pupillare.
- b. Appartengono del pari all'amministrazione tutoria gl'immobili, situati nella medesima provincia, in cui trovasi l'istanza pupillare, tanto se sono, quanto se non sono soggetti alla giurisdizione della medesima. In questo ultimo caso però, cioè se sono soggetti alla giurisdizione di un altro foro reale, quantunque situati nella medesima provincia, le leggi ordinano

espressamente, che al medesimo debbano competere tutti i diritti relativi ad un tale immobile, e quindi anche quello dell' inventario, e della stima, ma coll' obbligazione di comunicare copia di questi atti all'istanza pupillare sopra domanda, e di non arrogarsi veruna giurisdizione negli atti relativi alla tutela (§. 226. e 227. Cod. civ.).

§. 9.

Continuazione.

Se un qualche immobile del minore fosse situato

- a. In un' altra provincia diversa da quella, in cui trovasi l'istanza pupillare, p. e. se quest' ultima fosse nell' Austria, e l'immobile del pupillo nella Boemia; ovvero
- b. In uno stato straniero, sarà dovere dell'istanza pupillare di rivolgersi per la confezione dell' inventario, e per la stima al giudice competente della provincia, o dello stato straniero, domandandogliene la comunicazione, ma lasciando però che lo stesso giudice nomini il curatore per quell' immobile. In conseguenza l' amministrazione del medesimo spetterà a questo curatore, e non al tutore nominato dall'istanza pupillare, il quale non potrà ingerirsi nella medesima (§. 225. Cod. civ.).

§. 10.

Tanto il tutore, quanto il curatore o amministratore dei beni pupillari deggiono prima di ogni altra cosa darsi tutta la premura di realizzare nel modo il più vantaggioso il patrimonio pupillare, vale a dire di renderlo utile, e fruttifero per i pupilli. Questo patrimonio può consistere in denaro contante, in pubbliche obbligazioni, in obbligazioni private, in realtà, ovvero in beni mobili. Ognuno di questi rami dev' essere trattato diversamente dal tutore riguardo al modo di renderlo utile e fruttifero pel minore, ossia di realizzarlo.

Il patrimonio pupillare dee venir realizzato nel modo il più vantaggioso.

Che cosa deb-
ba fare il tuto-
re, consisten-
do il patrimo-
nio in denaro
contante.

Consistendo tutto il patrimonio pupillare, o una parte del medesimo in denaro contante trovato nell'eredità, e però notato nell'inventario, ovvero risultante dal sopravan-
zo d'interessi o dalla vendita di un qualche bene pupillare, il tutore, volendo adempiere esattamente e senza esporsi ad alcuna responsabilità i suoi doveri di amministratore fedele, e di buon padre di famiglia, non lo lascerà morto, e senza porlo a frutto, ma si darà tutto il possibile pensiero d'impiegarlo, osservando le seguenti gradazioni.

- a. Se vi sono debiti a carico del pupillo, impiegherà prima di tutto il denaro nel pagamento dei medesimi per liberarsi dall'obbligo di pagare i corrispettivi interessi.
- b. Se non vi sono debiti da pagare, esaminerà, se il denaro contante del pupillo non possa essere impiegato in altro modo utile pel medesimo, p. e. in riparazioni, accrescimenti, o miglioramenti di una casa appartenente al minore, ricavando in tal guisa il 5, ovvero anche di più per cento del denaro, il quale impiegato in un fondo pubblico non renderebbe forse, che tutto al più il due e mezzo per cento.
- c. Non verificandosi nè l'uno, nè l'altro di questi due casi, il tutore procurerà di comperare secondo le leggi della borsa delle obbligazioni pubbliche, venendo in tal guisa a percepire gl'interessi, ed a guadagnare anche il rispettivo ribasso, ossia diffalco. Per altro egli potrà anche, in vece di comperare obbligazioni pubbliche, collocare a frutto il denaro sopra le casse pubbliche, ed anche presso privati contro legittima cauzione, cioè contra la sicurezza prammatica pupillare (§. 230, Cod. civ.).

§. 12.

Consistendo il patrimonio del pupillo in pubbliche obbligazioni, esse, come fu detto di sopra, all'occasione, che formasi l'inventario della facoltà, vengono prese sotto custodia giudiciale, è siccome da una parte non si possono accrescere gl'interessi delle medesime, e dall'altra l'impiego del denaro pupillare in obbligazioni pubbliche è non solo permesso, ma ben anche prescritto, così non resterà in tal caso altro carico al tutore, che, consistendo esse forse in biglietti di lotteria, i quali, estraendosene di tempo in tempo le grazie, potrebbero produrre una qualche vincita, o dovendosene in caso levare l'obbligazione, non resterà, si disse, al tutore altro carico, che quello di usare la dovuta diligenza nell'incassare la vincita, o nel procurarsi l'obbligazione.

Che cosa debbasi fare, se il patrimonio consiste in pubbliche obbligazioni.

§. 13.

Se il patrimonio del pupillo consiste in obbligazioni private, si porrà mente, s'esso sia debitamente assicurato, o almeno cautato con ipoteca; ovvero se non si verifichi nè l'uno nè l'altro di questi due casi, e non esista forse nemmeno un documento relativamente al medesimo.

Che cosa, consistendo il patrimonio in obbligazioni private.

§. 14.

Primo caso.

Se il credito del pupillo verso di un privato è debitamente e pupillarmente assicurato, se per il medesimo si pagano esattamente gl'interessi, altro non resta di fare al tutore, che di attendere con pazienza il termine del pagamento. Essendo stata stipulata una previa disdetta del capitale, ed avvicinandosi l'anzidetto termine, qua-

Quando il credito privato è legittimamente assicurato.

lora non voglia lasciare ulteriormente il capitale al debitore, avendo occasione d'impiegarlo più utilmente, gliene insinuerà a tempo la disdetta. Ecco ad un di presso il formolario, secondo il quale si può fare una tale disdetta.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Pietro Klug, qual tutore dei figli di Francesco Schwarz, abitante al N. . . .

Domanda, che sia insinuata a Giuseppe Korn la disdetta del capitale dovuto ai suoi pupilli.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il sottoscritto è stato costituito tutore dei figli di Francesco Schwarz, come da lett. A, i quali giusta l'estratto dei depositi, lett. B, hanno ereditato un credito di fiorini 4000. Non andrà guari, che questo capitale scaderà; ma, come lo prova la relativa obbligazione, di cui qui ne va unita una copia sotto lett. C, è stato stipulato il previo avviso di tre mesi. Il sottoscritto domandò, ed ottenne già, come dalla lett. D, il permesso giudiciale di denunziare, ed incassare questo capitale, e però egli prega l'inclito Magistrato, che voglia far insinuare senza ritardo questa denuncia a Giuseppe Korn.

. . . li

Pietro Klug.

Il decreto sopra questa domanda dirà:

„Da insinuarsi a Giuseppe Korn per di lui notizia”.

Continuazione.

§. 16.

Giunto il tempo della scadenza, il debitore dee pagare al tutore il capitale statogli denunziato; ma egli ha altresì la libertà di farne il pagamento immediatamente al Giudicio, vale a dire di depositare in Giudicio la somma da lui dovuta. S'egli preferisce di fare il pagamento nelle mani del tutore, dee per propria sicurezza farsi esibire dal medesimo il permesso giudiciale d'incassare questo capitale, e non accontentarsi della semplice quitanza del tutore, essendo prescritto dalla legge, che niun tutore può ricevere un capitale del minore, che venisse pagato, se non è munito a tale effetto dell'approvazione dell'istanza pupillare, vale a dire del così detto decreto di legittimazione (§. 233. 234. e 235. Cod. civ.).

Continuazione.

§. 17.

Caso secondo.

Se il credito pupillare fu ridotto ad istrumento, nel quale sia stato stipulato il pegno, di cui però non ne sia stato fatto per anco l'effettivo acquisto, egli è dovere del tutore di far inscrivere pupillarmente o almeno secondo le circostanze prenotate questo istrumento; in una parola egli è tenuto di assicurare, quanto è possibile, questo credito (§. 236. Cod. civ.).

Se la obbligazione dei privati non è assicurata, ma però munita d'ipoteca.

§. 18.

Caso terzo.

Se il credito pupillare non è nè assicurato, nè ipotecato.

Se il credito pupillare verso di un privato non è assicurato, nè munito di ipoteca, e se è scaduto, il tutore lo dovrà esigere; non essendo poi ancora scaduto, procurerà di assicurarlo in una o l'altra maniera legale, e ciò allora specialmente, quando sia di pericolo in genere, che il pupillo potesse perdere questo capitale, ovvero che si deteriorasse la condizione del debitore (§. 236. Cod. civ.).

§. 19.

Caso quarto.

Se non esiste nemmeno un documento del credito verso di un privato.

Non esistendo nemmeno un documento del credito pupillare verso di un privato, il tutore dovrà cercare di procurarselo, e di mettere anche in questo caso, per quanto sarà possibile, in sicurezza il credito del suo pupillo.

§. 20.

Che cosa debba farsi, se i capitali sono presso dei genitori.

I capitali del minore, impiegati presso i di lui genitori, sebbene non assicurati con legale cauzione, non debbono essere disdetti, quando non siano esposti a verisimile pericolo di perdita, e che la restituzione sarebbe per riuscire difficile ai genitori senza alienare qualche bene stabile, o senza desistere dall'esercizio dell'arte, o traffico loro (§. 236. Cod. civ.).

§. 21.

Se il patrimonio pupillare o in tutto, o in parte consistesse in beni immobili, il tutore pondererà maturamente, se riesca di maggiore utilità il conservarli, ovvero l'alienarli in qualche modo. Egli farà quindi palese all'istanza pupillare quanto giudica in proposito secondo l'intimo suo convincimento, ed attenderà la di lei risoluzione. Per altro i beni immobili di un minore non potranno essere alienati, che nel caso di necessità, o di evidente vantaggio del minore, soltanto coll' approvazione giudiziale, e di regola solamente all' asta pubblica (§. 232. Cod. civ.).

Che cosa debba farsi, quando il patrimonio pupillare consiste in beni stabili.

§. 22.

Solamente nel caso, che vi siano dei motivi importanti, per i quali si dovesse omettere l'asta pubblica, e fare l'alienazione senza la medesima, il tutore potrà rappresentare la cosa all' istanza pupillare, e chiedere il permesso di poter fare l'alienazione senza asta pubblica. Supponiamo p. e. che fra i beni ereditarij si trovasse una casa, di cui agli eredi di età maggiore ne competessero cinque parti, ed una al minore; che la detta casa fosse stata stimata 20000. fiorini, e che vi fosse chi ne offerisse 60000. ; supponiamo inoltre, che gli eredi maggiori avessero già conchiuso senza alcuna condizione con questo offerente il contratto di vendita riguardo alle loro cinque parti, e che la madre, il tutore, ed il curatore opinassero d'accordo, che si debba vendere al compratore anche la parte del pupillo senza passare alla vendita giudiziale nella via del pubblico incanto, in un tal caso vi sarebbero dei motivi sufficienti di domandare il permesso di alienare la detta porzione senza asta pubblica, permesso, il quale, avuto in contemplazione, che non sa-

Eccezioni da questa regola.

rebbe facile di trovare alcuno, il quale alla pubblica licitazione si risolvesse di comperare la sesta parte di questa casa, e di offrire per la medesima il prezzo di fiorini 10000., come del pari che i cointeressati di età maggiore, cioè la madre, il tutore ed il curatore, ed in conseguenza tutti quelli, ai quali sta a cuore il ben essere del pupillo, sono d'accordo, che segua la vendita senza pubblico incanto, verrà senza difficoltà accordato (§. 232. Cod. civ.).

§. 23.

Che cosa, se la facoltà pupillare consiste in beni mobili.

Se la facoltà del pupillo in tutto o in parte consiste in beni mobili, sarà dovere del curatore, e del tutore di farli vendere in una pubblica licitazione. Le cose poi, che nel pubblico incanto non poterono essere vendute, possono coll'assenso dell'istanza pupillare alienarsi dal tutore anche a prezzo minore della stima (§. 231 Cod. civ.).

§. 24.

Quali cose non possono essere vendute.

Vi sono però delle cose mobili appartenenti al patrimonio del pupillo, le quali non possono essere vendute. Queste sono:

- a Quelle, che servono per uso del minore, p. e. gl'istrumenti chirurgici, qualora esso studiasse la chirurgia.
- b Quelle, le quali deggiono conservarsi come monumenti della famiglia: tali sarebbero p. e. ritratti di persone della famiglia.
- c Quelle, che deggionsi conservare per disposizione del padre, p. e. il di lui oriuolo da saccoccia.
- d Quelle, che possono impiegarsi in altra vantaggiosa maniera, p. e. trovandosi nella massa ereditaria dei brillanti, i quali si potessero vendere più utilmente, facendoli legare con buon gusto (§. 231. Cod. civ.).

§. 25.

Se i genitori, od i coeredi offrono per la suppellettile il prezzo della stima, la medesima potrà loro essere ceduta senza l'esperimento dell'asta (§. 231. Cod. civ.).

Privilegio dei genitori, e degli coeredi.

C A P O N O N O.

DEI CONTI PUPILLARI.

§. 1.

Il tutore dee
rendere annual-
mente i conti
pupillari.

Le leggi, e gli obblighi annunziati espressamente nel decreto della tutela, non che la promessa solenne di osservarli, fatta dal tutore, gl'impongono il dovere di rendere annualmente conto della facoltà del pupillo, affidata alla di lui amministrazione, esponendo con esattezza gli introiti, le spese, e l'avanzo (§. 239. Cod. civ.).

§. 2.

Come si legiti-
mi l'introito.

Nel primo conto, che presenta il tutore, l'introito, ossia lo stato attivo della massa pupillare viene giustificato mediante l'inventario giudiciale, e nei conti successivi mediante il primo conto, che fu da lui reso.

§. 3.

Continuazione.

Ogni volta cioè, che muore qualcuno, lasciando degli eredi minori, si dee fare l'inventario giudiciale, come lo abbiamo detto di sopra, quantunque il testatore avesse dispensato gli eredi dalla confezione del medesimo, o l'avesse anche vietata. Se in seguito il pupillo viene a conseguire qualche altra cosa, p. e. un'altra eredità, ovvero se si scopre qualche altra cosa non compresa nell'inventario, essa sarà riportata nel futuro conto pupillare,

ovvero nel libello di divisione (nella liquidazione finale) ove all'opposto si rimarcherà anche tutto ciò , che nel medesimo non fosse stata compresa (§. 223. Cod. civ.) .

§. 4.

Da questo inventario , o , per parlare più esattamente, Continuazione.
dal libello di divisione, ossia dalla liquidazione finale risulta in che consista il patrimonio del pupillo ; il che forma nel primo conto pupillare ciò, che abbiamo chiamato introito .

§. 5.

All'opposto in ogni conto susseguente l'importo , che Continuazione.
deve essere contemplato come introito, risulta sempre dal conto antecedente .

§. 6.

Anche le spese deggiono venir giustificate , come l'introito , e sorpassando le medesime l'importo di un fiorino, dovranno essere legittimate colla relativa quitanza (§. 239. Cod. civ.) . Come si legittimino le spese.

§. 7.

I conti dell'economia , ed altri sono da contemplarsi I conti di un' economia, ed altri servono di allegati al conto pupillare.
come allegati di quello pupillare. Quindi se il pupillo avesse una signoria , ovvero un negozio, il conto dell'amministrazione economica della prima , ovvero il bilancio del secondo , il quale in ogni caso dovrà tenersi secreto , saranno contemplati come allegati del conto pupillare , onde giustificare coi medesimi il patrimonio totale del pupillo . Possedendo il pupillo delle miniere , e non avendo il tutore abilità sufficiente per amministrarle , l'istanza pupillare , sentito il Giudicio montanistico , nominerà al tutore un assistente perito nelle cose minerali . Questo assistente dovrà rendere conto della realtà affidata alla di lui amministrazione , mandandolo al tutore , il quale lo unirà , come allegato al suo conto pupillare , e lo pre-

senterà all'istanza pupillare per l'ulteriore esaurimento. In un tal caso l'istanza pupillare prima di passare all'esaurimento, ossia evasione di questo conto, prenderà in considerazione i rimarchi, che fosse per fare il Giudicio montanistico sopra il medesimo, e ne avrà poscia il dovuto riguardo (§. 239. Cod. civ. e Decr. aul. 9 maggio 1785).

§. 8.

Come si proceda nelle tutele delle classi popolari.

Trattandosi di quelle classi del popolo, il patrimonio delle quali è poco considerevole, e quindi non avvi pericolo, che l'amministrazione del medesimo, ovvero la resa dei conti riesca confusa, l'istanza pupillare dovrà bensì usare la stessa diligenza e vigilanza per la sicurezza del medesimo, come pure acciocchè esso venga posto a frutto, e che nel conto da rendersi vengano spiegati con chiarezza gl'introiti e le spese, ma dovrà altresì accontentarsi in genere di una resa di conto adattata alla capacità ed alle idee delle persone ordinarie, ed in conseguenza esposta nel modo il più breve, e più facile.

§. 9.

Formolario di un primo conto della tutela.

Il primo conto intorno all'amministrazione del patrimonio di un minore potrebbe essere formato secondo il seguente modello.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio)

Francesco Schwarz, tornitore, come tutore dei figli di Giuseppe Swarz, abitante al N. . .

Presenta il suo primo conto pupillare dai 10. luglio 1808. fino ai 10. luglio 1809.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il sottoscritto presenta sotto lett. A il primo conto pupillare dell'amministrazione dei beni spettanti ai due minori Carlo, e Giovanni Schwarz dai 10. luglio 1808. fino ai 10. luglio 1809. pregando, che piaccia all'istanza pupillare di volerlo approvare.

. . . li . . .

Francesco Schwarz .

A questa accompagnatoria va unito sotto lett. A il conto pupillare. Il formolario di questo conto sarebbe il seguente .

Di fuori :

Rendimento del conto pupillare di Francesco Schwarz, come tutore dei figli di Giuseppe Schwarz .

Di dentro :

Primo conto pupillare dell'amministrazione della facoltà lasciata da Giuseppe Schwarz, tornitore, morto nello stato vedovile li 9. luglio 1808. di cui esistono due figli superstiti, cioè Carlo di anni dodici, e Giovanni di anni undici. Questi due figli, dei quali il sottoscritto fu nominato tutore con decreto giudiciale, erano da principio, ed ancora vita durante del padre a dozzina, ed a pigione

presso Barbara Storch, ma da poco tempo in qua trovansi presso del sottoscritto e a dozzina ed a pigione, e sono impiegati nell'apprendere la di lui professione, venendo nello stesso tempo insegnato loro a leggere, a scrivere, e l'aritmetica.

Lo stato della loro facoltà è il seguente :

Alle-	Giorno	I n t r o i t o
gati.	dello	dai 10. luglio 1808. fino ai 10.
	Introito.	luglio 1809.

1808

A 20. lug. Secondo l'inventario lett. A alla morte del testatore la di lui facoltà consisteva :

In una obbligazione di banco
N. 26429. dei 30. marzo 1806.
a favore del testatore al 5.
per 100. di F. 10000

Una obbligazione della Camera
aulica N. 14069. dei 30. di-
cembre 1807. a favore del te-
statore al 5. per 100. di . F. 10000

Ambedue queste obbligazioni, co-
me dall' estratto dell' ufficio
dei depositi B, sono deposi-
tate.

B 1. ag.

Il restante della facoltà risultan-
te dall' inventario A, fu
realizzato col ricavo di . F. 192118
i quali come d'approvazione

Summa F. 2192118

Riporto F. 2192:18

C	3. ag.	lett. C furono consegnati al sottoscritto per renderne conto.	
	1809		
D	1. mar.	Inoltre col permesso D egli incassò gl' interessi dell' anzidetta obbligazione N. 26429. dai 30. marzo 1806. fino ai 30. giugno 1809., vale a dire per tre anni e tre mesi, che al 5. per 100. fanno . F. 162:30	
D	1. mar.	Incassò del pari gl'interessi dell'obbligazione N. 14069. dai 30. dicembre 1808. fino ai 30. giugno 1809., vale a dire per sei mesi, che al 5. per 100. fanno F. 25:	
		Somma	<u>F. 2379:48</u>

S p e s e .

1808

1.	14. lug.	Come da specifica N. 1. spese funerali	F. 90:20
2.	d. d.	Il conto dello speciale pagato N. 2.	F. 18:10
3.	15. d.	Al medico per le sue visite .	F. 10:
4.	2. ag.	Il legato al fondo delle scuole .	F. 1:
5.	d. d.	Il legato al fondo dei cittadini .	F. 1:
		Somma F. 120:30	

Riporto F. 120:30

1809

6. 30. giug.	La dozzina di tutto l'anno per ambidue i pupilli . . .	F. 100:
7. d. d.	Le spese della curatela per .	F. 61:18
	Somma . . .	<u>F. 231:48</u>

Che detratti dai F. 2379:48
restano F. 2098:

Di cui eccone la giustificazione :

L'obbligazione di Banco

N. 26426. dei 30.
marzo 1806. al 5.
per 100. . . . F. 1000:

L'obbligazione della ca-

mera aulica N. 14069
dei 30. dicembre
1807. al cinque per
100. F. 1000:

Resto di cassa presso al

tutore F. 98:

Somma . . . F. 2098:

Francesco Schwarz, tutore dei figli
di Giuseppe Schwarz.

§. 10.

Decreto sopra
questo rendi-
mento di conto.

Ove esistono delle computisterie, in vista del conto pupillare, come in vista di ogni altro oggetto relativo a conteggi, l'istanza pupillare decreta, come appresso :
„ Alla computisteria per il di lei rapporto da rassegnarsi
„ entro 14. giorni. ” Qualora però l'importanza, e l'estensione del conto esigessero un termine più lungo per la

revisione, l'istanza pupillare lo fisserà a suo parere secondo le circostanze (Instr. 9. settembre 1785. Sez. 2. §. 55. , e §. 241. Cod. civ.).

§. 11.

Pervenuto questo rendimento di conto alla computisteria (ragionateria), il capo della medesima lo farà passare per la revisione ad un computista (ragionato), il quale lo rivederà esattamente, e qualora si tratti di un conto reso la prima volta, dovrà confrontare tutti gli atti ereditarij relativi al medesimo, dai quali risulta lo stato dei beni amministrati. Rapporto ai conti successivi basterà, ch'egli li confronti coi conti precedenti. Egli osserverà:

Operazione della computisteria rapporto a questo rendimento di conti.

1. Se negl' introiti non sia stata omessa alcuna partita attiva;
2. Se gl'interessi, od altre annue rendite si succedano esattamente e siano bene allibrate senza essere stata omessa cosa alcuna;
3. Se le spese siano provate debitamente;
4. Se il renditore dei conti non abbia usato un qualche arbitrio, e per conseguenza se non debba riportarsi a supplimento un'approvazione giudiciale;
5. Se nel conto non sia incorso un errore di computo;
6. Se il renditore del conto siasi dato debito dell'avanzo attivo con sicurezza legale.

Ogni rilievo dovrà essere notato sotto numeri progressivi. Il computista, ossia ragionato si asterrà però in questa revisione da una eccessiva scrupolosità, da una studiata molestia, e da progetti ideali di una migliore amministrazione (Instruz. 9. settembre 1785. Sez. II. §§. 56. e 57.).

§. 12.

Continuazione. Questo conto così riveduto assieme colla relazione, ed il parere della computisteria, cioè se il conto sia liquido e da approvarsi, ovvero se vi si debba aggiungere qualche cosa, passa al protocollo degli esibiti dell'istanza pupillare.

§. 13.

Continuazione. Così p.e. il rendimento di conto di Francesco Schwarz, il quale non va soggetto ad alcuna eccezione, o rimarco, ritornerà dalla computisteria al protocollo degli esibiti colla seguente relazione.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Relazione dell' imp. reg. Computisteria di . . .
relativa al rendimento del conto pupillare di Francesco Schwarz.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Fu trovato in ogni sua parte esatto il primo rendimento di conto di Francesco Schwarz, qui annesso, e passato a questa computisteria onde riferisca sopra il medesimo li . . . conto, che abbraccia l'epoca dai 10. luglio 1808. fino ai 10. luglio 1809. Questa computisteria è di parere, che il medesimo possa venire approvato, e che possa venire insinuato con decreto al renditore di questo conto pupillare, che nel prossimo conto successivo egli debba darsi debito dei fiorini 2098., che di questa somma assegni a ciascuno dei

due pupilli la porzione, che gli competerà a senso del libello di divisione, e porti separatamente in conto la spesa, che sarà per fare per l'uno, o l'altro dei due pupilli.

N. N. Ragionato in capo.

N. N. Consigliere ragionato.

N. N. Ufficiale ragionato.

§. 14.

L'istanza pupillare troverà certamente, che questo parere della computisteria è appoggiato alle norme prescritte, mentre egli è assolutamente necessario, che, essendovi più pupilli, si portino separatamente in conto tanto gli introiti, quanto le spese, che riguardano ciascuno di loro. Nel caso sopra riferito però il tutore non poteva presentare il conto altrimenti, mentre, come apparisce dal medesimo, egli lo ha reso prima che fosse formato il libello di divisione, ed in conseguenza ad un'epoca, in cui non poteva ancora sapere con precisione, qual porzione spettasse all'uno, ed all'altro de'suoi pupilli. Egli non potè nemmeno separare le spese, perchè esaminandole tutte, esse riguardano l'intera massa, ed in conseguenza ambidue i pupilli. Tale però non sarà il caso anche quando si tratterà del secondo conto, giacchè allora sarà formato il libello di divisione, e però appariranno introiti, e spese separate. Quindi a fine di dare al tutore gli ordini relativi al futuro rendimento di conto analogamente a quanto fu proposto dalla computisteria se gli spedirà il seguente decreto:

Decreto in proposito.

„ Si approva il conto pupillare presentato da Francesco Schwarz intorno all'amministrazione dei minori,

„ figli di Giuseppe Schwarz, il quale si estende dai 10.
 „ luglio 1808. fino ai 10. luglio 1809. Nell'atto di notificare
 „ ciò al tutore, gli si ingiunge di darsi debito nel prossim
 „ mo nuovo conto dei fior. 2098., dai quali egli giustificò
 „ di essere ridotta la massa, assegnandone però a ciascu
 „ no dei due pupilli, Carlo, e Giovanni, la porzione loro
 „ competente a senso del libello di divisione, che sarà per
 „ farsi, e del pari mettendo separatamente a carico del
 „ l'uno, e dell'altro la rispettiva tangente delle spese.
 „ Per altro questa relazione assieme al conto ed agli al
 „ legati originali del medesimo passi agli atti. Et vide
 „ computisteria (libro pupillare).

§. 15.

Formolario
 di un successi-
 vo conto pupil-
 lare.

Il tutore appoggerà a questo decreto il successivo suo
 conto pupillare, e quindi stenderà il secondo suo conto
 pupillare dell'altro anno ad un di presso secondo il se-
 guente formolario, potendo per l'accompagnatoria servire
 di modello quella da noi riferita al §. 9., mutandovi pe-
 rò il millesimo.

Di dentro:

Secondo conto pupillare di Francesco Schwarz dai 10.
 luglio 1809. fino ai 10. luglio 1810.

Testatore

Giuseppe Schwarz, tornitore, vedovo, morto li 9. lu-
 glio 1808.

Suoi figli.

Carlo di 13.) anni, ambidue di dozzina, e di pi-
 Giovanni di 12.) gione presso del sottoscritto.

F a c o l t à

Risulta dal seguente conteggio:

Alle- gati.	Giorno, in cui furono ricevuti le attività, ossia introiti.	Introiti, o attività anteriori dei Pupilli.	Carlo Schwarz.		Giovanni Schwarz.	
	1809					
A	30 Luglio.	Giusta il decreto sopra il conto dell'anno passato restarono di attività, ossia introiti vecchi F. 2098:				
B	15 Settembre.	Di questa somma dietro il libello di divisione B, che fu anche approvato, spettano dei contanti che ammonta- no in tutto a F. 98:	F. 49:		F. 49:	
		Dell'obbligazione di banco N. 26429. al 5. per 100. di F. 1000:	F. 500:		F. 500:	
		Dell'obbligazione della Camera aulica N. 14069. al 5. per 100. di F. 1000:	F. 500:		F. 500:	
		Formano l'anzidetta somma F. 2098:				
		Che divisi importano	F. 1049:		F. 1049:	
		Attività o introiti nuovi.				
	1810					
	30 Giugno.	Gl'interessi di tutto l'anno della detta obbligazione di banco N. 26429. di fior. 1000. percepiti dai 30. giugno 1809. fino ai 30. giugno 1810. F. 25:	F. 25:		F. 25:	
		Gl'interessi di tutto l'anno dell'obbligazione della Camera aulica N. 14069. al 5. per 100, di fior. 1000. dai 30. giugno 1809. fino ai 30. giugno 1810. F. 25:	F. 25:		F. 25:	
C		Per legati a Giovanni Schwarz, e pagati giusta l'autorizzazione C da- gli eredi di Giovanni Grinz al sottoscritto F. .			F. 600:	
		Somma F. 1099:			F. 1099	

Alle- gati.	Giorno della spesa.	Spese per i Pupilli.	Carlo Schwarz.	Giovanni Schwarz.
	1809			
1	10 Dicembre.	Pagato il conto del Sarte	F. 30:	F. 39:
	1810			
2	4 Maggio.	Denaro per la ricreazione fior. 1. al mese	F. 12:	F. 12:
3	18 d.	Per la dozzina di tutto l'anno	F. 50:	F. 50:
4	d. d.	Al Medico Schmid	F. :	F. 20:
		Allo Speciale	F. :	F. 45:
		Somma	F. 92:	F. 166:
		Deducendo dalla porzione di Carlo di	F. 1099:	
		la spesa di	F. 92:	
		Restano per lui nella cassa	F. 1007:	F. 1007:
		E deducendo dalla porzione di Giovanni con-		
		sistente del pari in	F. 1099:	
		la spesa di	F. 166:	
		Restano per lui	F. 1533:	F. 1533:
		Dunque per tutti e due assieme	F. 2540:	
		Li quali vengono giustificati e pareggiati come segue:		
		Sopra l'obbligazione di banco N. 26429. al 5. per 100. di fior. 1000.	F. 500:	F. 500:
		Sopra l'obbligazione della Camera aulica N. 14069. al 5. per 100. di		
		fior. 1000.	F. 500:	F. 500:
		In contanti	F. 7:	F. 533:
		Fanno le anzidette somme di	F. 1007:	F. 1533:

Francesco Schwarz, tutore dei figli di Giuseppe Schwarz.

Pupilli.

Carlo Schwarz. Giovanni Schwarz.

	F.	30:	F.	39:
l mese	F.	12:	F.	12:
	F.	50:	F.	50:
	F.	:	F.	20:
	F.	:	F.	45:
Somma	F.	92:	F.	166:

di . . . F. 1099:

. . . F. 92:

a . . . F. 1007: F. 1007:

ovanni con-

. . . F. 1099:

. . . F. 166:

. . . F. 1533: F. 1533:

. . . F. 2540:

reggiati come segue:

3429. al 5. per 100- di fior. 1000. F. 500: F. 500:

ulica N. 14069. al 5. per 100. di

. . . F. 500: F. 500:

. . . F. 7: F. 533:

anno le anzidette somme di . . . F. 1007: F. 1533:

Francesco Schwarz, tutore dei figli di Giuseppe Schwarz.

§. 16.

Se questo formolario sembrasse troppo complicato , Secondo Formolario dello stesso conto .
trattandosi specialmente di un conto composto di più parti , e di più pupilli , noi per dare nello stesso tempo un modello di un conto semplice , e lontano da ogni apparenza tutelaria , proporremo per lo stesso caso un altro conto , onde ognuno abbia la scelta di eleggere l' uno , o l' altro . Eccolo :

Alle- Attività, ossia introiti dai 10. luglio
gati. 1809. fino ai 10. luglio 1810.

Attività anteriori per Carlo Schwarz.

A Dietro il decreto A , ed il libello di divi-
B sione B delle anteriori attività am-
montanti a fior. 2098. , gli spettano
in contanti F. 49:
Sopra l'obbligazione di banco N. 26429. al
5. per 100. di fior. 1000. F. 500:
Sopra l'obbligazione della Camera aulica
N. 14069. al 5. per 100. di fior. 1000. F. 500:
F. 1049:

Introiti nuovi.

Gl' interessi della detta obbligazione di
banco N. 26429. dei 30. marzo 1806.
al 5. per 100. di fior. 1000. incassati
dai 30. giugno 1809. fino ai 30. giu-
gno 1810. divisi per metà . . . F. 25:
Somma F. 1074:

Riporto F. 1074:

Gl'interessi di quella della Camera aulica
 N. 14069. dei 30. dicembre 1807. al
 5. per 100. di fior. 1000. incassati dal
 30. giugno 1809. fino al 30. giugno
 1810., di cui ne spetta parimente una
 metà a questo pupillo F. 25:
 Somma F. 1099:

Attività anteriori per Giovanni Schwarz .

A senso dell'anzidetto decreto A sopra l'e-
 vazione del conto dell'anno scorso , e
 del libello di divisione B gli si compe-
 tono di attività anteriori in contante F. 49:
 Sopra l'obbligazione di banco N. 26429. al
 5. per 100. di fior. 1000. . . . F. 500:
 Sopra quella della Camera aulica N. 14069.
 al 5. per 100. di fior. 1000. . . . F. 500:

Introiti nuovi .

Gl'interessi della detta obbligazione Nu-
 mero 26429. al 5. per 100. di fior. 1000.
 incassati dai 30. giugno 1809. fino ai
 30. giugno 1810. divisi per metà . F. 25:
 Detti dell'obbligazione della Camera aulica
 N. 14069. al 5. per 100. di fior. 1000.,
 di cui la metà ne spetta a questo mi-
 nore F. 25:
 Legatigli da Giovanni Grinz, ed incassati,
 come da permesso C F. 600:
 Somma F. 1699:

Alle- Spese dai 10. luglio 1809. fino ai 10.
gati. luglio 1810.

Per il pupillo Carlo Schwarz.

1. Pagato il conto del sarte con	F. 30:
Denaro somministrato per ricreazione a fior. 1. al mese	F. 12:
2. Per la dozzina di tutto l' anno	F. 50:
Somma	<u>F. 90:</u>

Per il pupillo Giovanni Schwarz.

1. Pagato il conto del sarte	F. 39:
Denaro di ricreazione a fior. 1. al mese	F. 12:
2. Per la dozzina di un anno	F. 50:
3. Al medico Schmid	F. 20:
4. Allo speziale	F. 45:
Somma	<u>F. 166:</u>

Dunque detraendo dagli anzidetti

introiti per Carlo Schwarz

ammontanti a F. 1099:

Le spese ascendenti a F. 92:

Restano per lui F. 1007:

E detraendo dall'attività del pu-

pillo Giovanni ascendenti a F. 1699:

Le spese di F. 166:

Restano per lui F. 1533:

Che cogli anzidetti F. 1007:

Formano il totale di F. 2540:

Cioè a Carlo Schwarz per l' obbligazione
N. 26429. di fior. 1000. al 5. per 100. F. 500:

Per l' altra della Camera aulica N. 14069.
di fior. 1000. al 5. per 100. . . . F. 500:

In contanti nelle mani del tutore . . . F. 7:

Somma F. 1007:

A Giovanni Schwarz della prima delle an-
zidette due obbligazioni N. 26429. di
fior. 1000. F. 500:

Della seconda della Camera aulica Nume-
ro 14069. di fior. 1000. F. 500:

In denaro contante nelle mani del tutore F. 533:

Risulta in tutto la sopra indicata Somma F. 2540:

Vienna li

Francesco Schwarz, tutore dei figli
di Giuseppe Schwarz.

§. 17.

Decreto sopra
di questo conto.

Ove esistono computisterie sopra ognuno di questi con-
ti si pronunzia il decreto seguente: „ Passi alla computi-
„ steria per la di lei relazione da rassegnarsi entro 14.
„ giorni. ” Questo termine per la relazione può essere ri-
stretto, od esteso a seconda che il conto è più semplice,
o più complicato (§. 53. istruz. 9. settembre 1782. Sez.
II.).

§. 18.

Continuazione.

Il ragionato, ossia ufficiale computista, che fu incar-
cato di rivedere il conto presente, dichiarerà senza dub-
bio, che in quanto al calcolo esso è esatto, ma rimarche-
rà altresì, che trovansi nelle mani del tutore fior. 533. di

ragione del minore, Giovanni Schwarz, i quali non furono posti a frutto. Rimarcherà inoltre, che quantunque i due pupilli vivano presso al tutore stesso per imparare il di lui mestiere, nullaostante sia loro stato posto in conto contro il solito costume il prezzo della dozzina, il denaro per la ricreazione, le spese pel sarte, ed al pupillo Giovanni anche quelle pel medico, e per la spezieria. Onde la computisteria rassegnerà ad un di presso all'istanza pupillare il seguente rapporto.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Relazione della computisteria N. N. intorno al conto pupillare relativo ai due minori, figli di Giuseppe Schwarz.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il qui annesso conto pupillare trasmesso a questa computisteria li . . . onde ne rassegni il suo rapporto ; conto , che riguarda i figli minori di Giuseppe Schwarz , e che si estende dai 10. luglio 1809. fino ai 10. luglio 1810., fu trovato esatto riguardo al conteggio , e quindi potrebbe venire approvato , facendo però carico al tutore

1. Di mettere a frutto li fior. 533. di ragione di Giovanni Schwarz , e

2. Di riportare dall'istanza pupillare la necessaria approvazione riguardo alle spese della dozzina , del danaro

di ricreazione, del sarte, e riguardo a Giovanni Schwarz del medico, e della spezieria, giacchè ambidue i pupilli trovansi presso al tutore per apprendere il mestiere, ch'esso esercita. Nello stesso tempo sarà ingiunto al tutore di dover giustificare l'esecuzione di quanto gli viene in proposito ingiunto, onde poscia gli possa essere spedito l'assolutorio.

Vienna li . . .

N. N. Ragionato in capo.

N. N. Consigliere di ragionateria.

N. N. Ufficiale ragionato.

§. 19.

Come si proceda in vista di questi rimarchi.

Ricevuti dall'istanza pupillare questi rimarchi, essa troverà essere cosa doverosa, che il renditore del conto dei fior. 533. appartenenti a Giovanni Schwarz ne metta a frutto almeno la somma rotonda di fior. 500. ritenendo gli altri fior. 33. per supplire alle spese correnti, e troverà del pari ben fondato il rimarco, che il tutore debba giustificare, come abbia potuto mettere a carico dei pupilli le spese della dozzina, dei denari di ricreazione, del sarte, del medico, e dello speziale, essendo i medesimi presso di lui per imparare il mestiere, ch'esso professa, e dovendo quindi in regola queste spese andare a di lui carico. In conseguenza l'istanza pupillare o farà presentarsi il tutore in un'apposita sessione per giustificarsi rapporto a tutte queste circostanze, ovvero gli spedirà il decreto corrispondente.

§. 20.

Nel primo di questi due casi sopra la relazione della ragionateria l'istanza pupillare passa al seguente decreto: „ S'intimi al renditore del conto di comparire alla „ sessione, che sarà tenuta il giorno 15. del prossimo venturo mese alle ore 10. di mattina onde giustificare di „ avere impiegato almeno fior. 500. dei fior. 533. appartenenti a Giovanni Schwarz, e restati in contanti nelle sue mani, come del pari, per qual ragione esso abbia posto a carico dei pupilli, senza averne ottenuto la „ previa approvazione, le spese della dozzina, dei denari di ricreazione, del sarte, del medico, e della spezieria; „ spese, che, essendo i pupilli presso di lui per apprendere il mestiere, che professa, dovrebbero di regola andare a proprio di lui carico. Questa relazione sarà nello stesso giorno insinuata in consiglio. ”

Decreto di
comparsa alla
sessione.

§. 21.

Nel secondo caso in vista del rapporto della ragionateria si passerà alla seguente risoluzione: „ S'intimi al renditore del conto un decreto, con cui se gli ordini di „ giustificare fino al giorno 15. del prossimo venturo mese di avere posto a frutto fior. 500. della somma di fiorini 533. spettante al pupillo, Giovanni Schwarz, e restata nelle di lui mani; e riportato l'approvazione delle spese della dozzina, del denaro di ricreazione, del conto del sarte, del medico, e della spezieria, poste a „ carico de' suoi pupilli; e questa relazione sarà insinuata „ al consiglio li 15. del prossimo futuro mese: ”

Decreto nel
secondo caso.

§. 22.

In uno, e nell'altro degli anzidetti due casi il tutore penserà a giustificare, come abbia impiegato i fior. 500. a pro del pupillo, Giovanni Schwarz, p. e. coll'aver comperato un' obbligazione di banco fruttante il due e mezzo

Continuazione.

per cento; ed a munirsi riguardo alle altre circostanze delle necessarie approvazioni, presentando a tale effetto gli occorrevoli ricorsi, e producendo poscia sia nella sessione indicata, ossia nella giustificazione, che farà in iscritto i relativi decreti, ed altri amminicoli. S'esso si giustifica nella sessione a voce, la di lui giustificazione verrà assunta a protocollo.

§. 23.

Modello di
una tale giusti-
ficazione.

Questa giustificazione potrebbe farsi ad un di presso secondo il seguente formolario :

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, abitante al N. . . .

Presenta gli schiarimenti del suo secondo conto pupillare .

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Dietro alla citazione (decreto) A il sottoscritto dee giustificare :

1. Come abbia posto a frutto la somma di fior. 500. dei fior. 533. appartenenti al suo pupillo, Giovanni Schwarz, e restati in contanti nelle sue mani.
2. Di avere ottenuto l'approvazione di porre a carico dei

suoi pupilli le spese della dozzina, ed il denaro per loro ricreazione; non che

3. Le spese del sarte per ambidue, e nominatamente per il pupillo Giovanni quelle del medico, e della spezieria.

Ad primum.

Con approvazione dell'istanza pupillare, lett. B, egli ha comperato due obbligazioni della Camera aulica, importanti la detta somma di fior. 500., e fruttanti il 2. per cento. Queste due obbligazioni, comperate col 10. per cento di ribasso, furono da lui debitamente depositate, come dalla lett. C, e come giustificherà anche in ispecie nel prossimo suo rendimento di conto.

Ad secundum.

La lettera D prova, aver egli ottenuto il consenso di porre a carico di ciascuno de' suoi pupilli fior. 50. annui per la dozzina, e 12. fiorini annui a titolo di denaro di ricreazione.

Ad tertium.

Il conto del sarte, e le spese del medico e della spezieria cadono in un tempo, in cui i suoi due pupilli l'anno scorso erano ancora a dozzina, ed a pigione presso Barbara Storch, come lo prova il di lei certificato, lett. E. Quindi egli ripete la sua preghiera, che piaccia all'inclito Magistrato di approvare il suo secondo conto pupillare.

li . . .

Francesco Schwarz.

§. 24.

Continuazione.

In vista di questa giustificazione dal tutore dedotta vocalmente a protocollo, ovvero presentata in iscritto, il consigliere referente o la passerà un'altra volta, se lo crede opportuno, assieme coi dedotti schiarimenti alla ragionateria per l'ulteriore di lei rapporto, ovvero stenderà egli stesso ed indipendentemente dalla ragionateria il decreto finale. Sarà necessario, che il consigliere prenda il primo di questi due partiti, quando gli schiarimenti dati dal renditore del conto rechino qualche cambiamento nel conto riguardo al calcolo; ed egli si appiglierà al secondo, cioè di stendere il decreto finale indipendentemente da un altro rapporto della computisteria, qualora dagli schiarimenti non risulti alcun cambiamento nel conto riguardo al calcolo, ma, come avviene nel dato caso, essi contengano soltanto osservazioni e lumi, che non hanno alcun influsso nel calcolo stesso.

§. 25.

Decreto finale.

Nel caso dunque, in cui non sia necessario un ulteriore rapporto della ragionateria, il decreto finale sarà preso a poco concepito, come segue:

„ Per parte del Magistrato (Giudicio) si approva il secondo conto pupillare di Francesco Schwarz, il quale
 „ si estende dal 10. luglio 1809. fino al 10. luglio 1810.,
 „ si ordina, che la relazione presente assieme cogli allegati originali passi agli atti, e che sia comunicato al
 „ renditore del conto il qui sotto lett. A annesso prospetto di liquidazione giustificatoria, non che l'assolutorio
 „ lett. B, coll' avvertimento al tutore che nel prossimo
 „ conto pupillare dovrà giustificare l'impiego fatto della
 „ somma del ribasso, al quale ha comperato per fior. 500.
 „ le obbligazioni della Camera aulica fruttanti il 2. per
 „ cento. Et vide computisteria (libro pupillare).

§. 26.

Il formulario della liquidazione giustificatoria qui sopra accennata, e proposta dalla computisteria sotto lett. A, è il seguente :

Formulario
della liquidazione giustificatoria.

Di fuori :

Liquidazione giustificatoria

Del secondo conto pupillare di Francesco Schwarz riguardo ai suoi pupilli, figli di Giuseppe Schwarz, che abbraccia l'epoca dai 10. luglio 1809. fino ai 10. luglio 1810.

Di dentro :

Liquidazione giustificatoria

Del secondo conto pupillare relativo ai figli minori di Giuseppe Schwarz dai 9. luglio 1809. fino ai 9. luglio 1810.

Introiti, ossia attività anteriori.

Per il pupillo Carlo	F.1049:	
Per il pupillo Giovanni	F.1049:	
Per ambidue assieme . . .	F.2098:	F.2098:

Introiti nuovi.

Per il pupillo Carlo	F. 50:	
Per il pupillo Giovanni	F. 650:	
Per ambidue assieme	F. 700:	F. 700:
Dunque in tutto		F. 2798:

Spese.

Per il pupillo Carlo	F. 92:	
Per il pupillo Giovanni	F. 166:	
Per ambidue assieme	F. 258:	F. 258:
Resta della facoltà		F. 2540:
Cioè: Per il pupillo Carlo in obbliga-		
zioni	F. 1000:	
In contanti	F. 7:	
Somma	F. 1007:	F. 1007:
Per il pupillo Giovanni in obbligazio-		
ni l.	F. 1000:	
In denaro	F. 533:	
In tutto	F. 1533:	F. 1533:
Onde risulta l'anzidetta somma		F. 2540:

Della quale ne dovrà essere reso conto come
attività nel prossimo rendimento del conto
pupillare.

Vienna li

Dalla Computisteria N. N.

§. 27.

Ecco un modello dell'assolutorio, che, come abbiamo veduto di sopra, fu proposto dalla computisteria sotto la lett. B. Formolario
di un assolu-
torio.

Di fuori :

Assolutorio

Sopra il secondo conto pupillare di Francesco Schwarz, come tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, dai 10. luglio 1809. fino ai 10. luglio 1810.

Di dentro :

Per parte del Magistrato (Giudicio) di N. N. si certifica, che Francesco Schwarz, qual tutore nominato giudizialmente di Carlo, e Giovanni, figli di Giuseppe Schwarz, presentò il suo secondo conto pupillare dai 10. luglio 1809. fino ai 10. luglio 1810. colla preghiera, che il medesimo venisse approvato; si certifica del pari, che questo conto fu riveduto dall'imp. reg. computisteria a senso della summaria liquidazione giustificatoria, e che ammontando le attività a F. 2798:
e le spese F. 258:
restano F. 2540:
dei quali il tutore se ne dee dar debito nel prossimo rendimento del conto pupillare. Affinchè dunque il renditore del conto abbia la sua sicurezza riguardo al medesimo, gli viene spedito il presente assolutorio sotto l'ordinaria riserva.

Vienna li

§. 28.

Continuazione. Questa liquidazione giustificatoria, la quale altro non è in sostanza, che lo schizzo del conto stesso, e l'assolutorio, che viene rilasciato in conformità della medesima, non sono cose in se stesse necessarie, ed il conto può venire esaurito anche senza le medesime; ciò nondimeno in quei luoghi, ove vi sono delle computisterie, non si ometteranno, e non si potrà negare l'assolutorio al tutore, che lo domandasse espressamente per sua tranquillità, ovvero se al termine della tutela egli dee consegnare il patrimonio in conformità dell'assolutorio (§. 262. e 263. Cod. civ.).

§. 29.

Nelle deliberazioni si può fare intervenire il ragioniato. Se qualche rimarco fatto dal ragioniato in capo, ovvero dal ragioniato subalterno richiedesse una più precisa dilucidazione, si farà intervenire alle deliberazioni quello, che fece i rimarchi, perchè somministri gli schiarimenti, che occorreranno (§. 59. sez. II. dell'Instruz. 9. settembre 1795.).

§. 30.

Il ragioniato negligente dee essere punito. Scoprendo il relatore nel rapporto della ragionateria qualche cosa degna di rimarco, che fosse stata preterita dal ragioniato, si dovrà ammonirlo di essere più esatto nell'adempimento de' suoi doveri, e qualora questa ammonizione non avesse effetto, il medesimo verrà redarguito, ed in caso anche dimesso dall'impiego. La dimissione però, ossia cassazione di un tale impiegato, come di qualunque altro, la di cui nomina è affidata ai tribunali di giustizia, non dipenderà dal solo presidente, ma dovrà essere proposta in pieno tribunale, e quindi decidersi a pluralità di voti, come ogni altro affare (§. 60. sez. II. Instruz. 9. settembre 1785.).

§. 31.

Si dee procedere nell' anzidetto modo, qualunque sia il conto, che rende il tutore della sua amministrazione, cioè il primo, l'ultimo, ovvero un conto intermedio fra questi due. Sarà poi in facoltà di quello, il patrimonio del quale forma l'oggetto del rendimento dei conti, di ritirarli presso di se, e di questo stesso diritto godranno pure gli eredi di un tal pupillo, ossia curando. Quindi si dovrà accordarne prontamente il rilascio, ma colla cautela di farne prima una esatta descrizione, ossia specifica, cioè tanto dei conti singoli, quanto degli allegati di ogni conto, e di non consegnarli, se non contro quitanza. Qualora però da chi ne avrà interesse, come sopra, non venga fatta alcuna istanza per l'estradiizione, ossia consegna dei conti, li medesimi con tutti gli atti, e documenti relativi, che saranno stati presentati durante la tutela, curatela, o amministrazione, dovranno conservarsi debitamente nella registratura (§. 60. sez. II. Instruz. 9. settembre 1785.).

I conti pupillari possono col tempo rilasciarsi alle parti, o conservarsi nella cancellaria.

§. 32.

Sopra tutti i conti resi e presentati si dovrà tenere un circostanziato protocollo secondo il qui annesso formulario. La prima colonna del medesimo conterrà il nome del renditore dei conti, e l'oggetto dei medesimi. La seconda le provvidenze compulsive, ed i mezzi, che fossero stati adoperati per la presentazione dei conti. La terza il giorno, in cui i conti saranno stati presentati. La quarta il giorno, in cui i medesimi saranno stati rimessi alla ragionateria, o al ragionato per l'esame. La quinta il giorno, in cui la ragionateria avrà presentato i suoi rilievi. La sesta il giorno, in cui al renditore dei conti saranno state intimate le rilevate mancanze, come pure il termine statogli assegnato per la risposta. La settima il giorno,

Formulario del protocollo da tenersi intorno al rendimento di tali conti.

in cui il renditore dei conti avrà presentato gli schiarimenti, ossia la risposta ai rilievi. L'ottava le particolari circostanze, che avessero impedito la spedizione dell'assolutorio. La nona il giorno, in cui sarà stato accordato l'assolutorio. La decima il giorno, in cui i conti saranno stati rilasciati alla parte. Ciascun conto dovrà registrarsi in un foglio separato, e colla fine di ciascun anno si dovrà chiudere il detto protocollo, e per conseguenza cominciare un nuovo per l'anno susseguente. Ogni qual volta l'annotazione fatta nel protocollo si riferirà a qualche documento, si dovrà indicare il numero della registrazione, ossia archivio, sotto del quale si troverà il medesimo (§. 65. sez. II. Instruz. dei 9. settembre 1785.).

§. 33.

Continuazione. Il formulario di un tal protocollo, che potrà anche essere stampato per conservare un formato eguale, e risparmiare lo scrivere, è il seguente (detto §. 65.).

§. 34.

Ogni tutore, fosse egli anche il padre, che amministra i beni de' proprj figli, e tenuto di rendere il conto della sua amministrazione all'istanza pupillare alla fine di ciascun anno, o tutto al più nei due mesi successivi (§. 238. e 239. Cod. civ.).

Ogni tutore è tenuto di rendere conto annualmente.

§. 35.

Fanno eccezione a questa regola i casi seguenti, nei quali non è in conseguenza necessario di rendere i conti:

Eccezioni da questa regola.

1. Quando il testatore dispensò il tutore dal rendimento de' conti riguardo alla somma da lui liberamente lasciata.
2. Quando l'istanza pupillare ne dispensa il tutore, essendo verisimile, che le rendite del pupillo non superino le spese del mantenimento, e dell'educazione del pupillo.

restanti due

[illegible]

§. 34.

Ogni tutore, fosse egli anche il padre, che amministra i beni de' proprj figli, e tenuto di rendere il conto della sua amministrazione all'istanza pupillare alla fine di ciascun anno, o tutto al più nei due mesi successivi (§. 238. e 239. Cod. civ.).

Ogni tutore è tenuto di rendere conto annualmente.

§. 35.

Fanno eccezione a questa regola i casi seguenti, nei quali non è in conseguenza necessario di rendere i conti:

Eccezioni da questa regola.

1. Quando il testatore dispensò il tutore dal rendimento de' conti riguardo alla somma da lui liberamente lasciata.
2. Quando l'istanza pupillare ne dispensa il tutore, essendo verisimile, che le rendite del pupillo non superino le spese del mantenimento, e dell'educazione del medesimo. Nell'uno e nell'altro però di questi due casi il tutore dee presentare annualmente la così detta tabella pupillare, che conterrà la sostanza, ossia il capitale del patrimonio del suo pupillo, ed i cangiamenti, che potessero essere nati riguardo allo stato del minore (Patente 7. febbrajo 1791., e §. 238. Cod. civ.).

§ 36.

Se il minore possiede beni stabili in provincie diverse, il tutore dee tenere per ciascuna provincia un conto distinto, e presentarlo alla rispettiva istanza, a cui è soggetta la realtà. Ciò ha luogo anche nel caso, che allo stesso tutore fosse stata affidata dal foro, ossia dall'istanza reale di quella provincia l'amministrazione dei beni stabili situati nella medesima. In tal caso il tutore dovrà rendere il conto pupillare alla competente istanza pupillare, ed un conto separato all'istanza, ossia foro reale intorno all'amministrazione del bene o beni stabili del mi-

Se il minore possiede beni stabili in diverse provincie.

nore sottoposto alla medesima nella detta provincia. Egli può per altro a vantaggio del minore impiegare in una provincia gli avanzi del patrimonio pupillare situato nell'altra (§§. 225. e 240. Cod. civ.).

§. 37.

Che cosa sia
il finale rendi-
mento de' con-
ti.

Ogni tutore, il quale non sia dispensato dal dovere di rendere i conti, è tenuto entro due mesi al più tardi dopoch'è terminata la tutela, in qualunque tempo anche fra l'anno ella andasse al suo termine di presentare alla istanza pupillare il finale rendimento dei conti (§. 262. Cod. civ.).

§. 38.

Che cosa deb-
ba farsi moren-
do il tutore.

Cessando la tutela per la morte del tutore, i di lui eredi sono tenuti di rendere i conti dei beni affidati alla di lui amministrazione due mesi al più tardi dopo la di lui morte.

§. 39.

Formale del
conto finale.

Per altro il finale rendimento de' conti non è punto diverso in formalibus da qualunque altro conto pupillare, non essendo esso un conto separato, ma in sostanza l'ultimo della tutela, per il che esso viene chiamato conto finale. Quindi non è necessario di presentare qui un formulario particolare del medesimo, potendo servire di modello a tal uopo i formolari riferiti di sopra, mutandovi il nome, ed il rispettivo titolo.

§. 40.

Come si pro-
ceda.

Anche questo conto si rimette alla computisteria, come ogni altro conto pupillare per averne il di lei rapporto, ed a seconda di un tale rapporto o esso viene approvato, ovvero rimesso al renditore del medesimo, acciocchè dia gli schiarimenti sopra i rimarchi fatti dalla computisteria. Dopochè questi schiarimenti saranno stati presentati, il conto verrà approvato secondo le circostan-

ze, e spedito l'assolutorio. In breve si procederà, come fu detto di sopra ai §§. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. e 27. del capo presente.

§. 41.

L'assolutorio spedito al tutore riguardo all'amministrazione dei beni pupillari ed al conto finale da lui reso è bensì un documento di aver egli bene ed onestamente amministrato, ma non lo libera dall'obbligazione nascente da un atto doloso posteriormente scoperto (§. 262. Cod. civ.).

Se l'assolutorio esima il tutore da ogni responsabilità.

CAPO DECIMO.

DELLA RESPONSABILITÀ DEL TUTORE.



§. 1.

Il tutore è
responsabile
verso del pupil-
lo :

1. per il con-
to .

Presentato, ed approvato il rendimento dei conti pupillari, risulta dai medesimi, se, ed in quanto il tutore sia responsabile verso del pupillo, e viceversa il pupillo verso del tutore; responsabilità, che ha sempre luogo, salvo errore calcoli, omissionis, et doli, vale a dire, se il tutore avesse commesso qualche errore di calcolo nel conto, omessa, o riportata falsamente una qualche partita, ciò non pregiudicherebbe nè al minore, nè al tutore (§§. 228. e 242. Cod. civ.).

§. 2.

2. per il dan-
no recato per
sua colpa o ne-
gligenza ,

Il tutore è inoltre responsabile di ogni danno recato al pupillo per sua colpa, o negligenza. Le leggi adducono in proposito i seguenti casi particolari :

- a Se qualcuno occulta all'istanza pupillare la sua inabilità per la tutela;
- b Se qualcuno senza fondato motivo ricusa di assumerla (§. 202. e 203. Cod. civ.).

§. 3.

3. per i beni
pupillari affi-
datigli .

Il tutore è inoltre responsabile per tutta la facoltà del pupillo, affidata alla sua amministrazione e consegnatagli in guisa che la può convertire anche in proprio van-

taggio, ovvero lasciar andare a male. Questo caso si verifica specialmente, quando il tutore con reversale si è costituito specialmente garante di un qualche capo della eredità pupillare, p. e. la madre lasciò alla di lei figlia minore per memoria delle perle, delle gioje, od altre cose preziose. Il tutore, desiderando, che la di lui pupilla, la quale è già arrivata all'età di 16. anni, le possa portare, ricorre per averne l'approvazione dell'istanza pupillare. Questa a seconda delle circostanze gliela accorda, ma soltanto contro un reversale del tutore, cioè contro una di lui dichiarazione in iscritto, ch'esso si costituisce garante per le medesime, non che per la circostanza, ch'esse verranno consegnate alla di lui pupilla per il di lei uso. Ora se queste perle, o queste cose preziose vengono impiegate per un fine diverso da quello, pel quale è stato esteso il reversale, il tutore ne dee naturalmente essere garante (§. 228. Cod. civ.).

§. 4.

Finalmente il tutore è responsabile non solo per le proprie azioni, ma ben anco per la colpa di quelli, dei quali egli si sarà servito nell'amministrazione dei beni pupillari, avendo scientemente impiegato a questo fine persone incapaci, ovvero avendo continuato a servirsene dopo averle riconosciute per tali; oppure non avendo fatto le debite istanze per il risarcimento del danno, cagionato dalle medesime (§. 264. Cod. civ.).

§. 5.

Se o dal testatore, o dal Giudicio furono costituiti più tutori, il patrimonio del pupillo, o pupilli può essere amministrato:

a In comune, ovvero

b Separatamente senza l'approvazione giudiziale, oppure

4. per la colpa altrui.

Chi è responsabile, essendovi più tutori.

c Essi possono amministrarlo separatamente coll' approvazione giudiciale.

Nei due primi casi ogni tutore in particolare è responsabile per tutto il danno, che ne derivasse al minore.

Nell'ultimo caso all'opposto ogni tutore è responsabile soltanto per quella porzione del patrimonio pupillare, che gli è stata assegnata in amministrazione con approvazione dell'istanza pupillare (§. 210. Cod. civ.).

§. 6.

Quando comin-
ci la responsa-
bilità del tuto-
re.

In generale la responsabilità del tutore per tutti gli affari pupillari comincia dal giorno, in cui ha fatto la solenne promessa di amministrarli da buon padre di famiglia, e riguardo alla madre, ed all'avo paterno, i quali non fanno questa promessa, ma vengono avvertiti dei loro doveri nel decreto pupillare, dal giorno dell'intimazione del decreto, contro del quale non avranno riclamato; finalmente riguardo a quei tutori, i quali non sono comparsi per fare la solenne promessa, dal giorno, che il decreto pupillare passò in giudicato, cioè 14. giorni dopo l'intimazione del medesimo, qualora non vi abbiano riclamato; ed avendo riclamato, ed essendo stato rigettato questo loro richiamo, dal giorno, da cui il decreto, col quale fu rigettato il detto richiamo, passò in giudicato (§§. 201. e 203. Cod. civ.).

CAPO UNDECIMO.

DELLA SICUREZZA DEI BENI PUPILLARI PER MEZZO DEI
TUTORI, E DELL'ISTANZA PUPILLARE.

§. 1.

Da quanto abbiamo detto nel capo antecedente intorno alla responsabilità dei tutori risulta, in quale misura ciascuno di loro debba prestare sicurezza, qualora il Giudicio la credesse necessaria, imperciocchè il tutore di regola non è tenuto a prestare cauzione riguardo al patrimonio de' suoi pupilli (§. 237. Cod. civ.).

Che cosa debba essere assicurata dal tutore.

§. 2.

Quale sicurezza in caso debba prestarsi, lo stabilisce l'istanza pupillare, la quale giudicherà, se nel dato caso, ponderate tutte le circostanze, basti una obbligazione (reversale) giudiziale a voce o in iscritto del tutore, ovvero se sia necessaria una sicurezza maggiore, ed in caso quale (mediante fedejussione, od ipoteca). Per altro l'istanza pupillare non perderà mai di vista il principio stabilito dal legislatore, che il tutore non è tenuto di dare cauzione, sia quando assume la tutela, ossia in seguito, fino a tanto che osserva esattamente tutto ciò, che la legge prescrive per la sicurezza del patrimonio, e fino

Quale sicurezza debba prestarsi, e quale sia il principio direttivo.

a tanto che rende regolarmente i conti nei tempi stabiliti (§. 237. Cod. civ.).

§. 3.

Fino a qual
segno serva di
sicurezza l'ipo-
teca .

Verificandosi dunque il caso , che il tutore debba prestare cauzione , ed avendola egli prestata mediante un'ipoteca , la cosa ipotecata s'intenderà impegnata per il pupillo , il quale dovrà cercare il suo pagamento sulla medesima . Che se la cosa ipotecata non bastasse a soddisfarlo , il tutore è garante verso del pupillo con tutti gli altri suoi beni ; ed in caso che venisse aperto il concorso contro di lui , le leggi accordano al pupillo la priorità nella terza classe avanti li creditori ordinarij , semprechè non sia coperto da una ipoteca espressa e sufficiente , per la quale gli fosse stata assegnata la seconda classe (Regolamento gen. de'concorsi del 1. maggio 1781. §. 19.).

§. 4.

o la fedejus-
sione .

Se il tutore prestò cauzione mediante fedejussione , tanto il fedejussore , quanto il tutore , come debitore principale , sono garanti per ogni danno recato al patrimonio pupillare .

§. 5.

Responsabilità
dell'istanza pu-
pillare .

Non potendosi conseguire il risarcimento dell'anzidetto danno nè dal tutore , nè dal di lui fedejussore , è riservata al minore l'azione sussidiaria contro l'istanza pupillare (actio subsidiaria contra magistratum) , vale a dire avendo l'istanza pupillare trascurato il suo ufficio con danno del minore , e mancando altri mezzi di risarcirlo , questi può domandare il risarcimento dalla medesima (§. 265. Cod. civ.).

§. 6.

L'istanza pupillare è responsabile verso il minore del danno emergente e del lucro cessante, quando essa ha nominato scientemente un tutore incapace secondo la legge (§. 202. Cod. civ.).

Continuazione.

CAPO DUODECIMO.

DEI TUTORI INTERINALI ED ONORARI.

§. 1.

Che cosas' intenda per tutore interinale.

Il tutore interinale (tutor interimisticus) è quello , il quale a motivo di un qualche impedimento del vero tutore viene assegnato al pupillo per quel tempo , che dura l'impedimento . Durante tutto questo tempo il tutore interinale fa le veci del vero tutore .

§. 2.

Casi, nei quali viene nominato un tutore interinale.

I casi, nei quali ha luogo la nomina di un tutore interinale, sono i seguenti :

1. Quando il tutore testamentario , o legittimo a motivo della propria minore età , di una malattia , o di altri difetti corporali , o di spirito non può assumere subito la tutela .
2. Quando , di qualunque natura sia la tutela , insorgono liti fra il tutore ed i suoi pupilli , ovvero anche soltanto fra i pupilli sottoposti allo stesso tutore . In tutti questi casi , cioè finchè dura la malattia , il difetto corporale , o di spirito , l'assenza , l'età minore del vero tutore , o finchè dura la lite sia tra il tutore ed i suoi minori , ossia tra i di lui pupilli , si dovrà assegnare ai medesimi un tutore interinale . Questi subentra in tutti i diritti , ed in tutte le obbligazioni del vero tutore ;

ma dee cedere a quest'ultimo la tutela, subito che cessano gli anzidetti impedimenti, e che il vero tutore domanda, che la medesima gli venga di nuovo conferita; quindi p. e. dee cedersi la tutela dei suoi fratelli al fratello pervenuto all'età maggiore, tosto ch'esso la domanda, qualora il padre non abbia disposto altrimenti, o non vi siano altri ostacoli (§. 259. Cod. civ.).

§. 3.

Quando vi siano più tutori o nominati dal defunto nel suo testamento, ovvero costituiti dall'istanza pupillare a motivo, che il patrimonio dei pupilli è troppo grande, si riterrà sempre quello per il vero tutore, al quale è affidata la persona del pupillo. Gli altri sono considerati come tutori di onore (tutores honorarii), o per dir meglio, come curatori dei beni del pupillo (§. 210. Cod. civ.).

Che cosa s'intenda per tutore d'onore.

CAPO DECIMOTERZO.

DELLE PENE, E DELLE RICOMPENSE DEI TUTORI.

§. 1.

In qual guisa
vengano puniti
i tutori.

Trattandosi di sottomettere il tutore ad una qualche punizione, si dovrà distinguere, s'esso abbia mancato ai suoi doveri colposamente, ovvero dolosamente. Nel primo l'istanza pupillare potrà stimolarlo ad una osservanza più esatta dei medesimi secondo le circostanze con serie ammonizioni, o con pene pecuniarie, o corporali; e nel secondo, cioè, s'egli manca dolosamente, lo dovrà deporre dalla tutela, e secondo le circostanze trattarlo anche criminalmente (§§. 203. 239. e 254. Cod. civ.).

§. 2.

Quali siano le
ricompense dei
tutori.

Se da una parte la legge punisce i tutori trascurati ed infedeli, dall'altra essa remunera quelli, che sono diligenti ed esatti nell'adempimento del loro ufficio. Una tale remunerazione viene stabilita dall'istanza pupillare, avuto riguardo alla maggiore, o minore fatica del tutore nell'educare il pupillo, e nell'amministrare i di lui beni, alla maggiore, o minore quantità di questi beni, e delle annue rendite del pupillo.

§. 3.

Continuazione.

Avuti in contemplazione questi rapporti, la remunerazione del tutore è di due sorta, cioè:

a annua; ovvero

b da accordarsi al termine della tutela.

§. 4.

Avendo il pupillo dei beni, e dei redditi considerevoli, l'istanza pupillare può accordare al tutore sugli avanzi dei redditi un'adequata annua remunerazione, la quale però non dee mai eccedere la quota del cinque per cento della rendita netta, nè essere maggiore di quattromila fiorini per anno (§. 266. Cod. civ.).

In quali casi si assegna al tutore una remunerazione annua.

§. 5.

Se all'opposto il patrimonio del minore è forse così tenue, che poco o nissun avanzo rimanesse ogni anno, il tutore, che avrà conservato il patrimonio senza diminuzione, o che avrà procurato al minore un-conveniente modo di sostentamento, potrà ottenere almeno alla fine della tutela una remunerazione conveniente alle circostanze (§. 267. Cod. civ.).

Quando venga assegnata la remunerazione nel sortire dalla tutela.

§. 6.

Verificandosi il caso della remunerazione annua del tutore, non gli è permesso di darsene credito arbitrariamente nel conto pupillare, ma dee prima domandarne separatamente il permesso all'istanza pupillare, alla quale incombe di esaminare i motivi da lui addotti, in vista dei quali e secondo le circostanze o gli accorderà la domandata remunerazione, ovvero una minore, oppure non gliene accorderà alcuna. Avrà luogo la medesima norma nel caso della remunerazione alla fine della tutela. Il tutore dovrà anche in questo presentare i motivi della sua domanda all'istanza pupillare, ed attenderne la di lei decisione.

Come debba procedere il tutore, che domanda una remunerazione.

§. 7.

La domanda di una remunerazione potrebbe essere presentata dal tutore secondo il seguente formolario :

Formolario di una tale domanda.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schmid, come tutore dei figli di Giuseppe Krazer, abitante al N. . . .

Domanda, che gli sia assegnata una remunerazione.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il sottoscritto costituito curatore dei due figli di Giuseppe Krazer, come da lett. A, amministrò per un anno intero questa tutela. A senso dell'ultimo conto pupillare da lui presentato, e dietro l'evasione B questi suoi pupilli hanno una rendita netta di annui fior. 2000.; rendita, la quale dee in gran parte attribuirsi alla buona di lui amministrazione. Siccome oltre di ciò, come lo prova il detto conto pupillare, solamente nell'anno scorso egli fece a loro favore un risparmio di netti fior. 1000., egli potrebbe domandare a senso di legge fior. 100. in ragione del 5. per cento sul detto risparmio; ma pel bene dei pupilli esso si accontenterà di fior. 50.; e quindi domanda, che gli sia assegnata questa remunerazione, e che gli venga permesso di darsene credito nel conto pupillare, che presenterà l'anno venturo.

. . . li . . .

Francesco Schmid.

§. 8.

L'istanza pupillare esaminerà, se, e quanto sia appoggiata al vero la domanda del tutore, e trovatala veritiera, avrà tanto minore difficoltà di accordargli la domandata rimunerazione, quanto che nel caso presente a senso di legge egli potrebbe domandare fior. 100. a titolo di guiderdone. Onde il decreto, che sarà per pronunziare, dirà: „ Si accorda al ricorrente la domandata rimunerazione di fiorini 50., e nel prossimo conto pupillare ne darà debito ai suoi pupilli in ragione di fiorini 25. per ciascuno. Et vid. libro pupillare. ”

Procedura, e decreto sopra questa domanda.

CAPO DECIMOQUARTO.

DEL TERMINE DELLA TUTELA.

§. 1.

Quanto tempo
duri in regola
la tutela.

Lo scopo della tutela si è l'educazione del pupillo, e l'amministrazione dei di lui beni. La tutela dura dunque, finchè si ha conseguito l'uno e l'altro di questi due fini. Quantunque però il pupillo fosse pervenuto fisicamente all'età maggiore, e quantunque in conseguenza riguardo alla sua persona l'educazione sia terminata, nullastante, se per difetti di spirito non se gli potesse affidare l'amministrazione de' proprj affari, la tutela continuerà, e come lo diremo or ora, verrà convertita in una curatela. Termina inoltre la tutela nei casi seguenti.

§. 2.

Primo caso del
termine della
tutela.

Quando il pupillo diventa maggiore di età, cioè quando ha compiuto l'anno 24., ed è fornito di tutti i requisiti necessarij, onde gli si possa affidare l'amministrazione dei proprj beni. In questo caso tanto il tutore, quanto il pupillo, che abbia compiuto l'anno 24., possono ricorrere all'istanza pupillare per domandare, che quest'ultimo venga dalla medesima dichiarato maggiorenne (§. 251. Cod. civ.).

§. 3.

Questa domanda potrebbe farsi p. e. secondo il seguente formulario :

Formulario
di una tale domanda.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio)

Francesco Schwarz , come tutore dei figli di Ginseppe Schwarz , abitante al N. domanda , che il suo pupillo , Carlo Schwarz , venga dichiarato maggiorenne .

Di dentro .

Inclito Magistrato (Giudicio) .

La qui annessa fede battesimale , lett. A , prova , che il mio pupillo , Carlo Schwarz , ha compiuto l' anno vigesimoquarto . Avendo egli inoltre tutti i requisiti per amministrare da se stesso i proprj beni , prego che piaccia all' inclito Magistrato di dichiararlo maggiorenne .

Francesco Schwarz .

§. 4.

Il decreto da emanarsi sopra questa domanda sarà concepito ad un di presso nei seguenti termini : „ Il ri-
„ corrente si presenterà avanti questo Magistrato (Giu-
„ dicio) assieme col suo pupillo , Carlo Schwarz , e la
„ madre di quest'ultimo , s'è ancora in vita , li alle
„ ore 10. di mattina .

Decreto sopra
questa domanda .

§. 5.

Continuazione.

Nella detta sessione s' interpellaranno la madre ed il tutore, se siano d'accordo, che il pupillo venga dichiarato maggiorenne. Nel caso affermativo l'istanza pupillare non avrà difficoltà di pronunziare la domandata dichiarazione col seguente decreto: „ Sentiti il tutore e la „ madre del pupillo, ed avutone il consenso dei medesi- „ mi, questo Magistrato (Giudicio) dichiara Carlo „ Schwarz maggiorenne. Quindi passi agli atti la pre- „ sente domanda assieme alla fede battesimale, e ne sia „ intimato il presente rescritto al ricorrente. Et vide „ computisteria. ”

§. 6.

Secondo caso
del termine
della tutela.

Si termina del pari la tutela, se il pupillo ottiene la dispensa dell'età (*veniam aetatis*); cioè se prima di avere compiuto l'età di 24. anni egli viene dichiarato maggiore. Questa dispensa gli viene accordata dall'istanza pupillare per motivi importanti, e sentito il parere del tutore e dei più prossimi congiunti, e presuppone, che il minore abbia per lo meno oltrepassato gli anni 20., e dia saggi di essere capace di amministrare da se i proprj beni. In tal caso il pupillo dee pagare le tasse prescritte secondo la sua condizione, e per ogni anno, che gli viene condonato (§. 252. Cod. civ.).

§. 7.

Formulario
per domandare
la dispensa
dell'età.

La dispensa dell'età potrebbe essere domandata secondo il seguente formulario:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, come tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, abitante al N. . . .

Domanda la dispensa dell'età per il suo pupillo, Giovanni.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il mio pupillo, Giovanni Schwarz, come lo prova la fede battesimale, lett. A, ha 23. anni e due mesi, assolse gli studj della medicina, e ne prese la laurea. Ora siccome egli si è determinato di andare a Lemberg in qualità di medico di un cavaliere polacco, e desiderando di avere in assoluta proprietà il tenue suo patrimonio, consistente, come dal qui annesso estratto dell'ufficio dei depositi, in fior. 1420., gli è necessaria a questo effetto la dispensa dell'età di 10. mesi. Ben lungi dall'aver un motivo di oppormi a questa sua brama, deggio anzi per effetto di pura verità attestare, ch'esso è fornito di tutti i requisiti necessarij per amministrare da se i proprj beni; e però prego l'inclito Magistrato (Giudicio), che sia contento di accordargli la dispensa di 10. mesi, che gli mancano per l'età maggiorennne.

. . . li . . .

Francesco Schwarz.

§. 8.

In vista di questa domanda l'istanza pupillare indice una sessione, cui dovrà intervenire il tutore, la madre del pupillo, s'è ancora in vita, ovvero altri parenti prossimi. Se questi sono di parere, che la dispensa possa venire accordata, e se d'altronde vi sono dei motivi di ac-

Come si proceda sopra questa domanda.

cordarla, l'istanza pupillare non troverà difficoltà di assecondare la domanda presentatale, e nel dato caso pronunzierà il seguente decreto: „ Sentito il tutore e la „ madre del pupillo, i quali opinarono, che possa accor- „ darglisi la domandata dispensa, per parte di questo „ Magistrato (Giudicio) si dispensa Giovanni Schwarz „ dai 10. mesi, che gli mancano per la maggiorenne età „ contro il pagamento delle solite tasse. Questa do- „ manda assieme colla fede battesimale passerà agli „ atti, ed il decreto verrà intimato al ricorrente. Et vid. „ computisteria.”

§. 9.

Tasse per la
dispensa dell'età.

Le tasse, che il pupillo dee pagare per la dispensa dell'età, sono divise in due classi; cioè avuto riguardo alla di lui condizione, ed al tempo, che gli manca per l'età maggiore. Eccole:

Un Principe paga per la sua condizione di Prin-	
cipe	F. 3000:
Per ogni anno, da cui viene dispensato	F. 2000:
Un Conte per la sua condizione	F. 1000:
Per ogni anno	F. 140:
Un Barone per la sua condizione	F. 800:
Per ogni anno	F. 120:
Un Cavaliere per la sua condizione	F. 600:
Per ogni anno	F. 100:
Un Nobile per la sua condizione	F. 400:
Per ogni anno	F. 80:
Una persona superiore alla condizione di Bor-	
ghese	F. 200:
Per ogni anno	F. 60:
Un Borghese (ossia Cittadino) per la condizio-	
ne	F. 50:
Per ogni anno	F. 20:

Sono eccettuate da questa tassa le persone, le quali sono di una condizione inferiore a quella di Borghese. Queste, non ascendendo la loro facoltà a fior. 2000., pagano a titolo di tassa il sette e mezzo per 1000.; ma se il loro patrimonio è di fior. 2000. o più, pagano la tassa sullo stesso piede prescritto per i Borghesi (Decr. aul. dei 4. gennajo 1790.).

§. 10.

Si rimarchi, che nei casi della dispensa dell'età, non si dee esigere separatamente la tassa per l'ordine dell'immissione nel possesso del patrimonio pupillare, indicata alla sesta rubrica dell'ordine delle tasse dell'ufficio nobile sotto lett. B, di cui parleremo nella terza parte di quest'opera (Decr. aul. 4. gennajo 1790.).

Continuazione.

§. 11.

Se qualcuno di condizione borghese si marita nella condizione di nobile, e domanda poscia la dispensa della età, non si esigerà la tassa, che secondo la condizione dei Borghesi (Decr. aul. 4. gennajo 1790.).

Continuazione.

§. 12.

Le tasse per la dispensa dell'età deggiono venir pagate entro tre mesi, altrimenti s'intende estinta la dispensa (Decr. aul. 4. gennajo 1790.).

Quando si debbano pagare le tasse.

§. 13.

Il concedere la dispensa dell'età è di competenza della istanza personale del pupillo, e le tasse per la medesima vengono stabilite esatte, e conteggiate dall'ufficio tassatorio di quell'istanza, la quale ha dispensato dall'età (Decr. aul. 4. gennajo 1790., e 5. maggio 1785., non che §. 252. Cod. civ.).

Chi dispensi dall'età.

§. 14.

Non si pagano le anzidette tasse, che quando la dispensa dell'età è stata accordata assolutamente, senza alcuna

Non si pagano le dette tasse, che quando la dispensa è assoluta.

na limitazione, e con tutti i privilegi annessi di diritto alla medesima. Quindi se la dispensa dell'età fosse stata accordata con qualche limitazione, p. e. solamente riguardo all'amministrazione degl'interessi, non possono aver luogo le tasse prescritte di sopra; ma gli ufficj tassatorj dovranno di caso in caso invocare la disposizione delle istanze superiori (Decr. aul. 4. gennajo 1790.).

§. 15.

Quale effetto
abbia l'assolu-
ta dispensa
dell'età.

Tanto se il pupillo fu dichiarato maggiorenne, quanto se ha ottenuto l'illimitata dispensa dall'età, egli otterrà la libera amministrazione de' proprj beni; e quindi gli dovrà il tutore consegnare il di lui patrimonio o giudizialmente, o estragiudizialmente contro quitanza del minore ora diventato maggiore, o contro l'assolutorio del Giudicio, di cui abbiamo parlato di sopra. Sia nell'uno, che nell'altro caso si dovrà far constare della totale consegna negli atti del tribunale, ed il tutore verrà assolto da ogni ulteriore pretesa relativamente alla tutela da lui amministrata (§: 263. Cod. civ.).

§. 16.

Formolario di
una domanda
onde sia sentito
il pupillo ri-
guardo alle pre-
tese, che potes-
se fare contro
il tutore.

Se il tutore avesse consegnato al pupillo estragiudizialmente il di lui patrimonio, e non si credesse sufficientemente garantito per l'avvenire dalla quitanza rilasciataagli dal minore, ovvero perchè quest'ultimo non gliene rilasciò alcuna, egli potrà presentare al Giudicio una domanda secondo il seguente formolario:

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, come tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, abitante al N. . . .

Domanda, che sia indetta una sessione, nella quale il suo pupillo, Giovanni Schwarz, debba fare la dichiarazione, che gli sarà richiesta.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Col decreto lett. A il mio pupillo, Giovanni Schwarz, è stato dichiarato maggiorenne (ovvero ottenne la dispensa dell'età, avendone, come da B, pagato le consuete tasse). In conseguenza io gli consegnai il patrimonio, che era stato affidato alla mia amministrazione. Per garantire me stesso ed i miei eredi da qualunque futura molestia, io supplico, che venga indetta una sessione coll'intervento mio, e del mio pupillo, Giovanni Schwarz, affinchè il medesimo abbia a dichiarare di non avere contro di me, come suo tutore, alcuna ulteriore pretesa.

. . . li . . .

Francesco Schwarz.

§. 17.

Sopra questa domanda viene indetta una sessione coll'intervento di Giovanni Schwarz, ed avutane la di lui dichiarazione, si darà sfogo alla domanda del tutore a senso della medesima.

Come si proceda sopra questa domanda.

§. 18.

Il decreto finale dirà quindi p. e., Avendo Giovanni Schwarz, ora maggiorenne, dichiarato giudicialmente di non avere alcuna pretesa contro il ricorrente relativamente alla tutela da lui amministrata, resta da que-

Continuazione.

„ sta dichiarazione esaurita la domanda. Et vid. computisteria .”

§. 19.

Dispensa legittima .

Per altro avvi un'altra specie di dispensa dall'età, che chiameremo tacita, ossia legale, che viene accordata non dall'istanza pupillare, ma dalla carica politica, mentre, se il minore ha ottenuto dalla medesima l'esercizio della mercatura, di un'arte, o di un mestiere, egli viene con ciò nel medesimo tempo dichiarato maggiore (§. 252. Cod. civ.).

§. 20.

Terzo caso del termine della tutela .

La tutela cessa inoltre, quando il testatore, ovvero il Giudicio non costituì il tutore, che per un certo tempo, o lo escluse all'evenienza di un caso determinato. Il tutore dovrà essere dimesso in questi casi, quando sia trascorso il tempo stabilito, o verificato il caso preveduto. Se il testatore non ha provveduto per questi casi relativamente alla tutela, l'istanza pupillare ne dovrà costituire un altro (§. 256. Cod. civ.).

§. 21.

Quarto caso del termine della tutela .

Se durante la tutela sopravvengono quelle cause, per le quali la legge avrebbe dispensato il tutore dall'assumere la tutela, o lo avrebbe escluso dalla medesima, nel primo caso egli ha il diritto, e nel secondo l'obbligo di chiederne la dimissione (§. 257. Cod. civ.).

§. 22.

Continuazione .

Quando poi la madre, che sia tutrice de' suoi figli, contrae un altro matrimonio, dee darne notizia all'istanza pupillare, onde questa possa decidere, se la madre rimaritata abbia a continuare nella tutela. Omettendo la madre di dare questa notizia, dovrà supplirvi il contutore (§. 255. Cod. civ.).

§. 23.

Vi sono oltre di ciò dei casi, in cui il tutore dev'essere dimesso di officio. Questi casi sono:

Quinto caso
del termine della
tutela.

- a Se non adempie agli obblighi della tutela;
- b Se viene riconosciuto incapace per la medesima; o
- c Se vi sono contro di lui tali motivi, pei quali in forza della legge sarebbe stato escluso dall'assumere la tutela (§. 254. Cod. civ.).

§. 24.

Il tutore deputato alla tutela, perchè creduto il più prossimo congiunto del minore, se in seguito si scopre, esservi un più prossimo capace di amministrarla, ha il diritto di proporlo in suo luogo, e quindi il Giudicio scieglierà il primo dalla tutela, e l'affiderà a quest'ultimo: ma viceversa

Sesto caso del
termine della
tutela.

1. Il prossimo congiunto non ha alcun diritto di esigere, che il congiunto più remoto ceda a lui la tutela già assunta, a meno che

- a non gli sia stato impedito d'insinuarsi prima, ovvero
- b che il meno prossimo gliela ceda volontariamente.

2. All'opposto la madre e il fratello del minore, che al tempo della deputazione del tutore erano essi pure in minore età, possono domandare la tutela, quando giungono all'età maggiore, e la medesima verrà loro senza altro conferita.

3. Anche qualunque congiunto potrà insinuarsi entro il termine di un anno per assumere la tutela, se l'istanza pupillare abbia nominato un tutore non congiunto del minore (§. 258. Cod. civ.).

§. 25.

Termina pure la tutela colla morte del pupillo, o del tutore. Nel primo caso, terminata la ventilazione della eredità, il patrimonio del pupillo dee consegnarsi ai di lui

Settimo caso
del termine
della tutela.

eredi. Nel secondo gli eredi del tutore sono tenuti di dare notizia della di lui morte alla rispettiva istanza pupillare, acciocchè essa possa sostituirne un altro.

§. 26.

Il matrimonio
del pupillo non
termina di re-
gola la tutela.

Se un pupillo del sesso mascolino contrae matrimonio, per questo motivo esso non si scioglie dalla tutela. Ma se contrae matrimonio una figlia minore, passa bensì rispetto alla sua persona sotto la podestà del marito, ma quanto ai beni il di lei tutore conserva i diritti e gli obblighi di curatore fino alla di lei età maggiore. Dipende però dal giudizio dell'istanza pupillare, se sopra istanza la curatela debba essere levata al tutore, e conferita al marito della minorenni (§§. 175. e 260. Cod. civ.).

§. 27.

Regola gene-
rale relativa-
mente al termi-
ne della tutela.

Terminandosi la tutela, si osserverà come regola generale:

1. Che il tutore non può abbandonare la tutela, se non alla fine dell'anno tutorio, qualora però il Giudicio non reputasse necessario di rimuoverlo immediatamente, o durante l'anno per la sicurezza della persona, o del patrimonio del minore.
2. Che il tutore, il quale sorte dalla tutela, ovvero i di lui eredi due mesi al più tardi dopo terminata la tutela dee presentare all'istanza pupillare il finale rendimento dei conti; e
3. Che, terminata la tutela, il tutore dee consegnare contro quitanza il patrimonio al minorenni, divenuto maggiore di età, o ai di lui eredi, ovvero al nuovo tutore (§. 261. 262. 263. Cod. civ., e sopra §§. 15. 16. 17., e 18. del capo presente).

CAPO DECIMOQUINTO.

DELLE VARIE SPECIE DELLA CURATELA.

§. 1.

In tutti quei casi, nei quali un cittadino senza padre è bensì pervenuto fisicamente all'età maggiore, cioè ha compiuto l'anno vigesimoquarto, ma per difetti di spirito, o corporali non è in istato di amministrare da se i propri beni, informatone lo Stato, è in dovere di aver cura di lui, e di deputargli una persona, la quale prenda sotto la propria vigilanza i di lui doveri e diritti, e ch'è conosciuta sotto il nome di curatore (§. 269. Cod. civ.).

I casi della curatela sono varj.

§. 2.

Egli può avvenire, che quantunque i minori abbiano compiuto l'età di 24. anni, per difetti di corpo, o di mente non siano in istato di aver cura da se dei propri loro affari. In questo caso si costituisce loro un curatore, vale a dire il tutore, ch'ebbero fino allora, cambia nome, e diventa loro curatore. Supponiamo dunque, ch'è il tutore osservasse, che il suo pupillo inclina alla prodigalità, ovvero dà dei segni d'imbecillità, oppure di andare sottoposto a dei difetti corporali, a motivo dei quali egli

Primo caso della curatela.

credesse di non poterli affidare l'amministrazione de' proprj affari, nè consigliare, che gli venga consegnato il proprio patrimonio onde lo amministri da se, egli si farà carico di notificare ciò all'istanza pupillare qualche tempo, p. e. mezzo anno, prima che il pupillo giunga all'età maggiore, e di attenderne la di lei decisione (§. 251. Cod. civ.).

§. 3.

Formulario di questa relazione e rispettiva domanda. Questa notificazione, e rispettiva domanda potrebbe farsi p. e. secondo il seguente formulario.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Giuseppe Schmid, maestro di scuola, come tutore dei figli di Carlo Schuster, abitante al N. . . .

Fa una notificazione relativamente al suo pupillo Federico Schultz.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Con decreto, lett. A, il sottoscritto è stato nominato tutore dei figli di Carlo Schultz. Uno di questi, cioè Federico, come lo prova la fede battesimale, lett. B, compirà quest'anno il tempo dell'età maggiore. Siccome però egli mostra di essere inclinato alla prodigalità, e di più è fornito di così poche forze di spirito, che sarebbe cosa pericolosa il lasciargli a libera disposizione i proprj di lui beni, come ciò risulta dal certificato medico, lett. C, così il sottoscritto prega l'inclito Magistrato (Giudicio), che

gli piaccia di non dichiararlo maggiorenne, ma anzi di volerlo porre sotto curatela.

. . . li . . .

Giuseppe Schmid

§. 4.

Presentata questa notificazione all'istanza pupillare, essa fisserà una sessione coll'intervento del tutore, del pupillo, della di lui madre, s'è ancora in vita, o di altri di lui prossimi congiunti, e rilevandosi nella medesima, che quantunque il pupillo è per compiere l'anno vigesimoquarto, nullaostante egli dà a divedere di essere prodigo od imbecille, in vece di dichiararlo maggiore, gli verrà assegnato un curatore (nel dato caso la curatela sarà affidata al tutore stesso, come a quello, ch'è appieno informato delle cose) per un tempo determinato, o indeterminato, e questa determinazione verrà notificata al pubblico con editto da inserirsi nelle pubbliche gazzette (§. 251. Cod. civ.).

Come si procede sopra questa domanda.

§. 5.

Presa in disamina l'anzidetta notificazione, e rispettata la domanda, e trovatala appoggiata alla verità, l'istanza pupillare decreterà, come segue: „ Premessa la debita disamina, per parte di questo Giudicio si dichiara, che „ Federico Schultz tanto al presente, quanto dopo che avrà „ compiuto il 24. anno della sua età, è incapace di amministrare da se i proprj beni, e quindi gli si costituisce „ in curatore il ricorrente, cominciando dall'epoca, in „ cui esso Federico Schultz avrà compiuto l'anno 24. della sua età. La cancellaria spederà a tale effetto l'oppor- „ tuno decreto, e gli ordinarij editti, e la presente notifi-

Decreto sopra la detta domanda.

„cazione passerà agli atti. Et vid. Computisteria (Libro
„pupillare.”

§. 6.

Formulario
del decreto della
costituzione del
curatore.

L'anzidetto decreto verrà spedito ad un di presso nella seguente forma:

Di fuori:

A Giuseppe Schmid, maestro di scuola, abitante al
N. . . .

Di dentro:

„Per parte del Magistrato (Giudicio) N.N. esso Giuseppe Schmid viene costituito curatore di Federico Schultz, il quale fu finora sotto la di lui tutela, e ciò per un tempo indeterminato, e cominciando dall'epoca, in cui il medesimo avrà compiuto l'anno 24. della sua età. Nell'atto, che gli si insinua questa determinazione, se lo avverte, ch'esso dee assumere la deferita gli curatela, amministrare fedelmente il patrimonio del, curando, renderne annualmente i conti, ed osservare in tutto e da per tutto le leggi vigenti. Per prestare il solito giuramento esso si presenterà in questo Giudicio li . . . alle ore 10. di mattina.”

§. 7.

Formulario
dell' editto da
emanarsi in
proposito.

L'editto da emanarsi in questo proposito potrebbe essere esteso secondo il seguente formulario:

„Si fa noto per parte di questo Magistrato (Giudicio) aversi trovato necessario di dichiarare, che sebbene Federico Schultz col 1. giugno dell'anno corrente compia l'anno 24. della sua età, nullaoostante a motivo della sua prodigalità ed imbecillità è incapace di ammini-

„strare i proprj beni, e quindi di costituirgli per un tem-
 „po indeterminato in curatore Giuseppe Schmid, mae-
 „stro di scuola di qui. Il che si porta a pubblica notizia,
 „affinchè ognuno sappia astenersi dall'entrare in affari
 „col detto Federico Schultz, di stabilire secolui dei con-
 „tratti, o di fargli degl'imprestati sotto pena di nullità
 „degli affari e contratti suddetti, e della perdita dell'im-
 „prestito. Il che servirà ad ognuno di regola onde garan-
 „tirsi da qualunque danno |”

§. 3.

Abbiamo veduto finora, che si può, e si dee costituire un curatore al minore a motivo della sua inclinazione alla prodigalità, o della sua imbecillità. Ora diciamo, che si dee seguire la medesima massima riguardo ai maggiori, i quali daranno indizj di essere proclivi alla prodigalità, mentecatti, od imbecilli. Avutane però la denunzia, il Giudicio dovrà sempre premettere una disamina d'ufficio, e

Secondo caso
della curatela.

- a Non potrà ritenersi per mentecatto, od imbecille se non quello, il quale, premessa una esatta investigazione del suo contegno, e sentiti i medici, giudicialmente delegati a questo oggetto, sarà dichiarato per tale.
- b Come prodigo dee dichiararsi quello, riguardo al quale dietro la denunzia fatta al Giudicio, e sulle informazioni assunte risulta manifestamente, che dilapida inconsideratamente le sue sostanze, e coll'aggravarsi di debiti sconsigliatamente, o sotto dannose condizioni espone se, o la sua famiglia a futura inopia.
- c In ambidue i casi, dell'imbecillità o pazzia, o della prodigalità, la dichiarazione giudiciale dee essere pubblicata con editti, e mediante le pubbliche gazzette (§. 273 Cod. civ.).

§. 9.

Come si proceda in questo proposito.

In questi casi si procede nella stessa guisa, come in quello da noi annunziato di sopra. Quindi nella disamina d'ufficio, che si farà per rilevare la pazzia, l'imbecillità, o la prodigalità, si sentiranno i prossimi congiunti dell'imbecille o del mentecatto, e risultando, che la denunzia è appoggiata alla verità, si assegnerà al medesimo un curatore, e si emetteranno gli editti di prodigalità. Tanto riguardo al decreto da spedirsi al curatore, quanto rapporto agli editti potranno servire di modello i formularj da noi riferiti al §. 6. e 7. del presente capo.

§. 10.

Eccezione riguardo ai sordi muti.

I sordi muti, se sono anche imbecilli, rimangono sempre sotto la tutela. Se poi, incominciato il vigesimoquinto anno, siano capaci di amministrare le cose proprie, non si deputa loro un curatore contro la loro volontà; ma non potranno mai stare in Giudicio senza un procuratore (§. 275. Cod. civ.).

§. 11.

Terzo caso della curatela.

A chi è condannato al carcere durissimo, o duro si deputa un curatore nel caso, che il condannato abbia un patrimonio, il quale per la lunga durata della pena fosse esposto a pericolo; quindi in un tal caso il Giudicio criminale ne darà parte all'istanza pupillare del condannato (§. 279. Cod. civ. §. 302. Cod. pen.).

§. 12.

Quarto caso della curatela.

Se i minori possiedono uno stabile in una provincia diversa, l'istanza reale costituirà loro per il medesimo un curatore (§. 270. Cod. civ.).

§. 13.

Quinto caso della curatela.

Finalmente nei casi, in cui si tratta dei diritti dei minori, o delle persone, assomigliate dalle leggi ai medesimi, quindi dei nascituri, degli assenti, e delle comuni,

per tutelare i loro diritti si dovrà costituire un giurisperito in loro curatore. Ciò avrà luogo

- a Negli affari, e nelle liti tra i genitori, ed i loro figli minori.
- b Negli affari tra il tutore, ed i suoi pupilli. In questi casi i genitori, od il tutore dei minori deggiono domandare al Giudicio, che costituisca ai medesimi un curatore.
- c Insorgendo una lite fra due o più minori, che abbiano uno stesso tutore, questi non può difendere alcuno dei suoi minori, ma dovrà fare istanza al Giudice, che a ciascuno di loro venga deputato un curatore speciale.
- d Riguardo a quelli, che non sono ancorà nati, si deputa il curatore o per la posterità in genere, o per la prole già esistente nell'utero della madre. Nel primo caso il curatore provvede, che l'eredità destinata ai posterì non soggiaccia a detrimento; nel secondo che sian conservati i diritti della prole nascitura.
- e La deputazione di un curatore per gli assenti, ovvero per gl'interessati in un qualche affare, ignoti al Giudice, ha luogo, quando essi non abbiano lasciato un procuratore costituito nelle forme, senza del quale i loro diritti fossero in pericolo pel ritardo, o venisse impedito l'esercizio dei diritti altrui. S'è noto il luogo di dimora dell'assente, il curatore dee informarlo dello stato de' suoi affari, e se null'altro viene disposto intorno ai medesimi, averne cura come di quelli di un minore (§§ 271. 272. 274. e 276. Cod. civ.).

§. 14.

L'istanza personale del curando ha di regola anche il diritto di deputare il curatore sotto le medesime cautele,

A quale istanza compete la nomina del curatore.

e secondo i medesimi principj, coi quali viene costituito il tutore. Quindi

a Essa può deputare in curatore chiunque ha i requisiti necessarj per la tutela; e sono comuni alla curatela gli stessi motivi di scusa, e le stesse prerogative, e diritti determinati per la tutela.

b L'istanza personale non può deputare il curatore, quando lo stabile, ch'esso dovrebbe amministrare, sia soggetto alla competenza di un altro giudice, appartenendo in tal caso a quest'ultimo la nomina del curatore (§§. 280. e 281. Cod. civ.).

§. 15.

Diritti ed ob-
blighi del cu-
ratore.

Siccome la legge assomiglia di regola i curatori ai tutori, così anche i diritti e le obbligazioni dei primi, sia poi ad essi affidata o la sola amministrazione dei beni, o con questa anche la cura della persona soggetta a curatela, sono determinati da quanto le leggi prescrivono per i tutori (§. 282. Cod. civ.).

§. 16.

Quando si e-
stingue la cu-
ratela.

La curatela cessa di regola, quando sono ultimati gli affari commessi al curatore, ovvero quando cessano i motivi, che avevano impedito alla persona sottoposta a curatela di amministrare da se le cose proprie; quindi cessa la curatela,

a Cessando il difetto corporale o di spirito, e però ricuperando il mentecatto, o l'imbecille l'uso della ragione, ovvero correggendosi il prodigo veramente e perseverantemente; il che dovrà giudicarsi mediante un accurato esame delle circostanze, e dalla non interrotta esperienza; anzi riguardo agl'imbecilli, ed ai mente-

catti, dalla testimonianza de' medici delegati dal Giudice. Cessa del pari la curatela,

b Terminando il tempo della pena, cui fu assoggettato il condannato;

c Ritornando l'assente, ovvero venendo dal medesimo costituito un procuratore nelle forme;

d Terminando le differenze tra i minori, ed i loro genitori, od il loro tutore, ovvero tra i minori sottoposti al medesimo tutore (§. 283. Cod. civ.).

CAPO DECIMOSESTO.

DEL LIBRO PUPILLARE, E DELLE TABELLE PUPILLARI.

§. 1.

Che cosa sia
il libro pupil-
lare.

Acciocchè ogni istanza pupillare sappia, che cosa sia avvenuto durante il corso dell'età minore de' suoi pupilli, e durante la curatela di quelli d'età maggiore, ai quali la legge o non accordò mai l'amministrazione de' proprj affari, ovvero la levò loro, ed acciocchè ogni pupillo o curando al termine della tutela o della curatela possa venire in cognizione di quanto è avvenuto durante il tempo dell'una o dell'altra, egli è prescritto, che presso ogni istanza pupillare debba tenersi con tutto l'ordine ed esattezza il così detto libro pupillare o tutelare, in cui dovrà annotarsi brevemente, e riportandosi al luogo, ove si può trovare il di più tanto ogni tutela e curatela, quanto ogni altra cosa avvenuta nel principio, nella continuazione, e nel fine della tutela o della curatela (§. 207. e 208. Cod. civ.).

§. 2.

Quali rubriche
debba contenere
il libro
pupillare.

Questo libro pupillare dovrà quindi contenere le seguenti rubriche :

1. Il nome, e l'età del pupillo, ossia del curando.
2. Il nome del tutore, curatore, ossia amministratore.
3. Il luogo, ove dimorerà il minore, o curando, ed il modo, con cui viene educato.

4. Il patrimonio del pupillo .
5. Se, ed in qual giorno il tutore o curatore abbia reso, e legittimato li conti dell'amministrazione dell'anno precedente .
6. Tutte le approvazioni, ossia assensi accordati dall'istanza pupillare durante la minore età .
7. La divisione del patrimonio , posseduto in comune da più pupilli .
8. L'estinzione della tutela , e
9. La dichiarazione che fosse seguita dell'incapacità del minore di conseguire l'esercizio dei diritti dell'età maggiore (Instruz. 9. settembre 1785. Sez. II. §. 52.) .

§. 3.

141

Nome del minore, ossia curando.	Divisione del patrimonio.	Fine della tutela.	Dichiarazione d'incapacità del pupillo di esercitare i diritti dell'età maggiore.

Libro Pupillare.

141

Nome del minore, ossia curando.	Nome del tutore, curatore o amministratore.	Dimora, ed educazione del pupillo.	Patrimonio del pupillo.	Legittimazione dei conti.	Assensi dell'istanza pupillare.	Divisione del patrimonio.	Fine della tutela.	Dichiarazione d'incapacità del pupillo di esercitare i diritti dell'età maggiore.

CAPO DECIMOSESTO.

DEL LIBRO PUPILLARE, E DELLE TABELLE PUPILLARI.



§. I.

Che cosa sia
il libro pupil-
lare.

Acciocchè ogni istanza pupillare sappia, che cosa sia avvenuto durante il corso dell'età minore de' suoi pupilli, e durante la curatela di quelli d'età maggiore.

4. Il patrimonio del pupillo.
5. Se, ed in qual giorno il tutore o curatore abbia reso, e legittimato li conti dell'amministrazione dell'anno precedente.
6. Tutte le approvazioni, ossia assensi accordati dall'istanza pupillare durante la minore età.
7. La divisione del patrimonio, posseduto in comune da più pupilli.
8. L'estinzione della tutela, e
9. La dichiarazione che fosse seguita dell'incapacità del minore di conseguire l'esercizio dei diritti dell'età maggiore (Instruz. 9. settembre 1785. Sez. II. §. 52.).

§. 3.

Il formulario di un libro pupillare; i di cui fogli a risparmio di scritturazione, ed a facilitazione della cosa potranno stamparsi, è il seguente :

Formulario del
libro pupillare.

§. 4.

Come si riempiano le rubriche di questo libro pupillare.

Acciocchè le anzidette rubriche, distribuite in altrettante colonne, ossia finchè del libro pupillare possano di anno in anno debitamente riempirsi, ogni decreto relativo al minore, ossia al curando, sarà munito, come lo abbiamo rimarcato nella prima parte di quest'opera, della formola: *et vide computisteria*, ovvero libro pupillare, acciocchè la medesima, cui spetta di tenere questo libro possa ogni volta incaricare l'ufficiale ragionato, ovvero la persona destinata a tenere questo libro di notare nel medesimo ognuno dei detti decreti. Egli è per questo motivo, che ad ogni relazione della suggellazione, in cui si tratti anche di minori; ad ogni costituzione o dimissione del tutore o curatore; ad ogni approvazione giudiziale di qualche atto riguardante un minore; ad ogni ventilazione, o consegna si debbono in fine aggiungere le parole: *et vide computisteria*, o libro pupillare, acciocchè il computista, o altra persona a ciò deputata possa riempire le rubriche 1. 2. 3. 6. 8. 9. del libro pupillare. I conti pupillari, che vengono trasmessi alla computisteria, le porgeranno il destro di riempire la 4. e 5. colonna, ed il libello di divisione la 7.

§. 5.

Che cosa sono le tutele pupillari.

Acciocchè poi, trattandosi di pupilli ricchi, ed anche di quelli più poveri, si abbia un sicuro controllo, e si possa quindi tenere a dovere in ogni sua parte il libro pupillare, la legge impone ad ogni tutore il dovere di presentare ogni anno le così dette tabelle pupillari, onde, quantunque il tutore fosse dispensato dall'annuale rendimento dei conti, risulti nulladimane da queste tabelle, in qual maniera venga educato il pupillo, s'esso abbia dei beni, ed a quale somma ammonti il totale dei medesimi. (§. 238. Cod. civ.).

iche
on-
tele

io
le

[illegible]

§. 6.

Ognuna di queste tabelle pupillari dee contenere le seguenti rubriche :

Quali rubriche
ossia finchè
debbono con-
tenere le tutele
pupillari .

1. Il nome, la condizione, ed il giorno della morte del testatore .
2. Il nome, la condizione, e l'abitazione del tutore .
3. Il nome del pupillo .
4. L'età del pupillo .
5. Il luogo di dimora del pupillo .
6. Come venga mantenuto il pupillo .
7. In quale scienza, arte, o mestiere venga instruito il pupillo .
8. Se il pupillo posseda dei beni, in caso quali, e ove questi si trovino, e come vengano amministrati .
9. Se il tutore sia tenuto al rendimento dei conti pupillari, e fino a qual'epoca gli abbia resi .
10. Se il tutore abbia riportato l'assolutorio riguardo al rendimento dei conti, ovvero quali conti restino ancora da rendersi .

§. 7.

Ecco un controscritto formolario delle tabelle pupillari :

Formolario
delle tabelle
pupillari .

§. 8.

Come si con-
segnino al tu-
tore queste ta-
belle pupillari.

Col decreto, con cui viene ingiunto al tutore di assumere la tutela, gli viene anche spedito un formolario stampato della tabella pupillare. Egli se ne farà annualmente una copia, riempirà ogni rubrica della medesima, la segnerà, e la presenterà al protocollo degli esibiti dell'istanza pupillare.

§. 9.

Quale decreto
segua in vista
di questa tabel-
la.

Se questa tabella è riempita a dovere, l'istanza pupillare decreterà sopra la medesima quanto segue: „ Sia riportata nel libro pupillare, e passi agli atti - ovvero - „ passi agli atti; et vid. computisteria, ossia libro pupillare. ”

§. 10.

Continuazione.

Se la tabella non è fatta a dovere, il tutore viene citato a presentarsi in una sessione, nella quale egli correggerà i difetti o mancanze della medesima, e poscia l'istanza pupillare decreterà come sopra: „ Sia riportata nel libro pupillare, e passi agli atti. ”

§. 11.

Continuazione.

Dalle rubriche della tabella pupillare la computisteria ovvero l'impiegato a ciò destinato estrarrà quanto è necessario per riempire quelle sopraindicate del libro pupillare, giacchè ognuna di queste tabelle dee passare per un tale effetto alla computisteria giusta il decreto dell'istanza pupillare.

CAPO DECIMOSETTIMO.

DEI VARJ MEZZI DI SOLLECITARE LE PARTI, I TUTORI, ED I CURATORI AL LORO DOVERE, OSSIA DEGLI URSORJ E DEL PROTOCOLLO DA TENERSI IN PROPOSITO.

§. I.

Quando le parti, i tutori, od i curatori non adempiono le loro incumbenze, il Giudice dee stimolarli, e sollecitarli all'adempimento delle medesime.

Quando le parti, i tutori, ed i curatori debbano essere sollecitati.

§. 2.

Egli eseguisce ciò, facendo intimare un decreto alla parte negligente, al tutore, o al curatore, col quale ingiunge loro di condurre al suo termine l'affare non peranco ultimato. Ai tutori, ed ai curatori minaccerà di sottometterli in caso di non adempimento ad una benevisa pena, ed alle altre parti di passare a loro spese alla costituzione di un curatore.

In quale maniera ciò si faccia.

§. 3.

Supponiamo, che una persona lasci trascorrere più di un anno senza passare alla ventilazione dell'eredità, quantunque essa sia erede, ed abbia forse anco fatto la dichiarazione di erede. In tale caso il giudice le farà intimare il seguente decreto:

Esemplare di un tale decreto contro una parte.

Di fuori :

A Giacomo Langfeld , Calzolajo , abitante al N. . .

Di dentro :

„ Entro otto giorni dall'intimazione del presente decreto esso Giacomo Langfeld dovrà presentare la domanda per la ventilazione (consegna) dell'eredità di Francesco Schmid , fornajo , morto li 10. gennajo dell'anno scorso , o giustificare l'impedimento , che a ciò si oppone , altrimenti , e ciò esso non facendo , si passerà alla deputazione di un curatore a di lui spese .

§. 4.

Formulario di
un decreto per
un curatore .

Se un curatore mancasse di presentare quanto è prescritto per impetrare p. e. la ventilazione , la consegna , una sentenza classificatoria , di scomparto , e simili , gli si farebbe intimare un decreto presso a poco del seguente tenore .

Di fuori :

Al signor dottor Lang .

Di dentro :

„ Entro 8. giorni dall'intimazione del presente decreto esso signor dottor Lang , come curatore della massa ereditaria Sprinz , dovrà sotto pena di fior. 3. valuta di Vienna , domandare la ventilazione (consegna) della detta eredità , o giustificare l'impedimento , che in caso si opponesse a questo effetto .

§. 5.

Supponiamo, che un tutore trascurasse di rendere i conti pupillari, di depositare, o mettere in sicurezza una somma di denaro; il Giudicio gli spedirà un decreto presso a poco concepito, come segue:

Formulario
di un tale decreto da intimarsi al tutore.

Di fuori:

A Giovanni Klein, oriunolajo, abitante al N. . .

Di dentro:

„ Come tutore di Edoardo Prok esso Giovanni Klein
„ si farà carico di presentare entro 8. giorni dall'intima-
„ zione del presente decreto sotto pena di fior. 3. valuta
„ di Vienna, il conto pupillare dell'anno 1810., ovvero
„ di giustificare i motivi, per i quali non può aver luogo
„ questo rendimento dei conti.

§. 6.

Intimato un tale decreto alla persona, cui esso è diretto, essa o eseguirà le incumbenze prescritte entro il tempo in esso stabilito, o domanderà una prolungazione del termine, spiegando nel ricorso analogo il motivo, pel quale non potè fino allora eseguire l'ordine ingiuntole.

Come si debba
procedere in
seguito di un
tale decreto.

§. 7.

Il formulario di una tale domanda potrebbe essere il seguente:

Formulario
della detta de-
manda.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il dottor Lang, come curatore della massa ereditaria di Francesco Sprinz,

Domanda una proroga di otto giorni per la consegna dell'eredità.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

In forza del decreto compulsivo A il sottoscritto dovrebbe entro 8. giorni domandare l'immissione nell'eredità. Siccome però egli ha presentato soltanto avanti pochi giorni il libello di divisione per riportarne la ratifica, e siccome prima che il medesimo non sia stato esaurito, non può essere presentata la domanda per la immissione, così egli prega l'inclito Magistrato, che gli piaccia di accordargli una proroga di otto giorni.

. . . li . . .

Dottor Lang.

§. 8.

Continuazione.

Nel caso, che il Giudicio sia disposto di accordare la domandata proroga, pronunzierà il seguente decreto: „ Si accorda al ricorrente il domandato termine di otto „ giorni sotto la prescritta pena all'effetto di domandare „ l'immissione nell'eredità; ed il presente decreto verrà „ riportato nel protocollo degli ursorj.

§. 9.

Se il padre
abbia l'usufrutto
dei beni del
figlio.

Onde poter contare sull'adempimento di quanto venne ingiunto alle anzidette persone negligenti, ed averne un controllo, il Giudicio terrà un così detto protocollo degli ursorj, ossia di prenotazione. Questo protocollo avrà quattro rubriche, la prima delle quali porterà il nome della persona, che viene spronata all'adempimento del suo dovere; la seconda l'oggetto dell'ursorio; la terza la pena minacciata, od il mezzo, con cui si sprona il negligente; e finalmente la quarta il termine, entro il quale dee seguire l'adempimento dell'ordine.

Ecco il formulario di un tal protocollo.

Nome della persona che viene sollecitata.	Oggetto dell'ur-sorio.	Pena od altro mezzo.	Termine.
Giacopo Langfeld, calzolaio, abitante al N. erede di Francesco Schmid.	La ventilazione dell'eredità.	Sotto la minaccia di passare alla deputazione di un curatore.	Fino al 14. marzo anno corrente.
Dott. Lang, curatore della massa ereditaria di Francesco Sprinz.	L'immissione nell'eredità.	Sotto pena di F. 3. valuta di Vienna.	Pei 18. detto.
Giovanni Kleim, come tutore di Edoardo Prok.	Conto pupillare.	Sotto la stessa pena.	Pei 20. detto.

§. 10.

Continuazione. Avendo nell'addotto caso il dottor Lang, come curatore Sprinz, ottenuto una proroga di otto giorni per domandare la consegna dell'eredità, nell'anzidetto protocollo si farà nota anche di questa proroga, vale a dire si cancellerà dalla quarta colonna, ossia rubrica la data dei 18., e vi si sostituirà in vece quella dei 26., ch'è appunto il giorno, in cui spira la proroga.

§. 11.

Come si procede poscia.

Se mai il Giudicio, riandando il protocollo degli ursorj, rilevasse, che una o l'altra delle parti lasciò trascorrere il termine prescrittole senza avere adempiuto alle proprie incumbenze, eseguirà la minaccia fattale, vale a dire passerà immediatamente alla deputazione di un curatore, se nell'ursorio avrà dichiarato di passare ad un tal mezzo nel caso, che la parte non adempia i suoi doveri, e prescriverà a questo curatore un termine proporzionato per eseguire quel tanto, che formerà l'oggetto di una tale curatela.

§. 12.

Continuazione. Il decreto di nomina di un tal curatore potrebbe essere concepito secondo il seguente formolario :

Di fuori :

Al signor dottor N. N.

Di dentro :

„ Per parte di questo Magistrato (Giudicio) esso sign.
„ dottor N. N. vienè nominato curatore della massa ere-

„ditaria, lasciata dal fornajo Francesco Schmid, morto li
 „10. gennajo anno corrente, ingiungendogli di passare
 „regolarmente alla ventilazione dell'eredità li 29. cor-
 „rente, e di adempiere in tutto e da per tutto quanto
 „prescrivono le leggi vigenti.

§. 13.

All'opposto se una o l'altra delle parti fu solamente *Continuazione.*
 spronata all'adempimento di una qualche sua incumben-
 za colla minaccia di una pena, il Giudicio farà esigere la
 penale, e spedirà alla parte negligente un nuovo ursorio,
 in cui le prescriverà un altro termine per il detto adem-
 pimento sotto pena di un doppio importo della multa, cui
 fu sottoposta. Supponendo dunque, che il dottor Lang
 avesse lasciato trascorrere il termine del giorno 18. pre-
 scrittogli nel primo ursorio senza avere presentato la do-
 manda dell'immissione nell'eredità, o domandato una
 proroga, il Giudice, che dal protocollo degli ursorj avrà
 rilevato questa mancanza, gli spedirà il seguente de-
 creto:

Di fuori:

Al signor dottor Lang.

„Entro 8. giorni dall'intimazione del presente decre-
 „to esso dottor Lang, qual curatore della massa eredita-
 „ria di Francesco Sprinz, presenterà sotto pena di fior. 6.
 „valuta di Vienna, la domanda per l'immissione nella
 „eredità, o indicherà l'ostacolo, che a ciò si frappone,
 „e pagherà al servo d'ufficio, incaricato di questa ese-
 „cuzione con decreto speciale la multa di fior. 3., nella
 „quale esso dottor Lang è incorso.

§. 14.

Formulario del
decreto da ri-
lasciarsi al ser-
vo d'ufficio
per incassare
la multa.

Al servo d'ufficio verrà rilasciato ad un di presso il se-
guente decreto :

Di fuori :

A N. N. servo d'ufficio .

„ S'ingiunge al medesimo di esigere dal signor dottor
„ Lang, come curatore della massa ereditaria Sprinz, la
„ multa di fior. 3. valuta di Vienna dal medesimo incor-
„ sa, di rimetterla a chi si dee, e di farne rapporto .

§. 15.

Il servo d'ufficio si presenterà al signor dottor Lang,
esigerà da lui la multa, e poscia darà il seguente rap-
porto :

Di fuori :

N. N. servo d'ufficio .

Riferisce di avere esatto una multa dal signor dottor
Lang .

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio) .

In esecuzione dell'ordine A il sottoscritto esigette dal
signor dottor Lang, come curatore Sprinz, la multa di
fior. 3. valuta di Vienna, e come giustifica colla lett. B,
ne fece la consegna dell'importo .

. . . li . . .

N. N. servo d'ufficio .

§. 16.

Il decreto sopra di questo rapporto sarà il solito, cioè:,, Continuazione.
,, Passi agli atti, e sopra istanza se ne spediscano copie.

§. 17.

Noi abbiamo esaurito la materia delle tutele, e delle curatele. Siccome però incombe ai genitori, e specialmente al padre, qualora sia in vita, e non esista contro di lui alcuno degli ostacoli, di cui fa menzione il §. 176. Cod. civ., di educare il suo figlio minore, e di amministrare i di lui beni, e siccome, diventando in tal guisa il genitore tutore e curatore de' suoi figli, ne nascono tra questi e lui nuovi diritti e nuove obbligazioni, sottoposte all'ispezione ed alla direzione superiore dello Stato, così non sarà cosa inutile di dedicare un apposito capo a questa materia dei diritti e dei doveri dei genitori riguardo all'educazione dei figli, ed all'amministrazione dei loro beni; come intendiamo di farlo nel capo seguente.

Passaggio al
Capo 18.

CAPO DECIMOTTAVO.

DEI DIRITTI E DELLE OBBLIGAZIONI DEI GENITORI RELATIVAMENTE ALL'EDUCAZIONE DEI FIGLI, ED ALL'AMMINISTRAZIONE DEI LORO BENI.



§. 1.

Essendo i figli o legittimi, o illegittimi, noi tratteremo prima dei diritti e delle obbligazioni dei genitori relativamente all'educazione, ed all'amministrazione dei beni dei loro figli legittimi, e poscia di quegli' illegittimi.

§. 2.

Quali sono i figli legittimi.

Si presumono legittimi i figli, che nascono dalla moglie nel settimo mese dopo conchiuso il matrimonio, ovvero nel decimo dopo la morte del marito, o dopo il pieno scioglimento del vincolo matrimoniale (§. 138. Cod. civ.).

§. 3.

Dovere dei genitori di educare i figli legittimi,

I genitori sono obbligati in generale di educare i loro figli legittimi, vale a dire di aver cura della loro vita e della loro sanità, di somministrare loro un decente mantenimento, fino a che siano capaci di procacciarselo da se, di coltivare le facoltà loro spirituali e corporali, e di

gittare il fondamento della futura loro prosperità coll'istruirli nella religione, e nelle utili cognizioni. La cura del corpo e della salute incumbe principalmente alla madre, e, morendo il padre, spetta pure ad essa la cura della loro educazione (§§. 139. 140. 141. e 143. Cod. civ.).

§. 4.

Fino a tanto che i figli non sono giunti alla pubertà, il padre può educarli a quel genere di vita, che reputa ad esso loro conveniente; ma giunto il figlio alla pubertà, cioè compiuto l'anno 14., può determinarsi ad un genere di vita più adattato alle sue inclinazioni ed alla sua capacità, e manifestare al padre questa sua determinazione. Se il padre non volesse acconsentirvi, il figlio, ovvero secondo il §. 178. Cod. civ. uno de' suoi congiunti, o chiunque ne avesse cognizione potrà dirigersi all'istanza personale del padre, la quale esaminerà d'ufficio la cosa, e deciderà, avuto riguardo alla condizione, al patrimonio, ed alle opposizioni del padre (§. 148. Cod. civ.).

Diritti del padre riguardo alla scelta dello stato de' suoi figli.

§. 5.

Il formulario di una tale domanda sarebbe per modo di esempio il seguente:

Formulario di una tale domanda.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Pietro Renz, sarte, abitante al N. . . . domanda una sessione con Francesco Keil per il fine, che indica.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Giuseppe Keil , che giusta l' annessa fede battesimale, lett. A, ha compiuto l'anno 15., ed è congiunto del sottoscritto , avendo mostrato fino dai primi anni dell' affezione per lui, e frequentato quindi la sua casa, diede a divedere fino dalla sua più tenera età di avere molta inclinazione per il mestiere di sarte. Il di lui padre però , Francesco Keil , fornajo di qui , lo vuole avviare per quello di fornajo , al quale il figlio dice di avere molta avversione. Tanto esso , quanto il sottoscritto abbiamo fatto replicate istanze al padre , acciocchè accondiscendesse alle brame del figlio ; anzi il sottoscritto si è perfino determinato di ricevere gratuitamente in casa sua questo suo congiunto minorenni , e d' insegnargli l' arte del sarte . Siccome però tutte le preghiere e tutte le rappresentanze fatte al padre riuscirono inutili , così il sottoscritto si trova costretto di sottoporre la cosa alla decisione del tribunale , pregandolo , che gli piaccia di stabilire preliminarmente una sessione coll' intervento di Francesco Keil e di suo figlio .

. . . li . . .

Pietro Renz .

§. 6.

Come si proceda in vista di una tale domanda .

Il Giudice in vista di questa domanda fisserà una sessione , assumerà a protocollo le opposizioni del padre , ed a seconda che le medesime sono , o non sono appoggiate a buone ragioni , non che avuto riguardo alla condizione , ed al patrimonio del padre , pronunzierà il suo decreto .

Nel caso, ch'esso creda di dover acconsentire alla domanda presentatagli, dirà p. e. nel suo decreto: „ Senti, „ to il padre, ed il minore, Giuseppe Keil, si accorda, „ che il ricorrente possa ricevere, ma però gratuitamente, in casa sua il detto minore per anni . . . , ed insegnargli il mestiere di sarte. La presente domanda passerà agli atti, e questo decreto verrà intimato tanto al ricorrente, quanto a Francesco Keil. Et vid. Computisteria (ossia libro pupillare).

§. 7.

Tutto ciò, che i figli legittimi acquistano in qualunque modo legittimo, è di loro proprietà, ma finchè essi sono sotto la patria potestà, il padre ne ha l'amministrazione, e dalle rendite di questo patrimonio del figlio il padre potrà desumere, in quanto ch'esso sia bastante, le spese dell'educazione (§. 149. e 150. Cod. civ.).

Che cosa sia di diritto riguardo ai beni dei figli legittimi.

§. 8.

Essendo dunque il padre amministratore legittimo del patrimonio de' suoi figli legittimi, ne segue per conseguenza, che, fino a tanto che i medesimi sono sotto la patria potestà, non possono contrarre validamente alcuna obbligazione relativa a questo patrimonio senza il consenso espresso, o almeno tacito del padre; e siccome rispetto agli atti risguardanti la loro persona od i loro beni sono essi assomigliati ai minori costituiti sotto tutela, così egli è applicabile ad essi tutto ciò, che abbiamo detto di sopra nei capitoli della tutela, e della curatela (§. 152 Cod. civ.).

Continuazione.

§. 9.

Nel caso, in cui per volontà della persona, dalla quale pervengono i beni nei figli, sia riservato al padre l'usufrutto dei medesimi, le rendite rimangono sempre obbligate al sostentamento dei figli conveniente alla loro con-

Se il padre sia tenuto al rendimento dei conti.

dizione, e non possono in pregiudizio loro essere sequestrate dai creditori del padre (§. 150. Cod. civ.).

§. 10.

Se il padre sia tenuto al rendimento dei conti.

Il padre è tenuto, come ogni altro tutore, di rendere annualmente il conto dell' amministrazione de' beni dei proprj figli, e di mettere a frutto l'avanzo delle rendite, detratte le spese dell'educazione. Se questo avanzo però fosse tenue, il padre potrà ricorrere al Giudicio, onde sia esentato dal rendimento di conto, e lasciato l'avanzo a libera di lui disposizione. Il Giudicio, esaminata la cosa, e ponderate tutte le circostanze, o lo esimerà dal rendimento del conto, o gliene farà un dovere indispensabile (§. 150. Cod. civ.).

§. 11.

Formulario di una tale domanda.

Il formulario di una tale domanda sarebbe p. e.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio)

Pietro Kurz, oste, abitante al N. . . . domanda di essere assolto dal rendimento dei conti relativi al patrimonio de' suoi figli, Giovanni, ed Anna.

Di dentro.

Inclito Magistrato (Giudicio).

I miei due figli, Giovanni, ed Anna, che sono presso di me, ed il primo dei quali è dell'età d'anni 8., e l'altra d'anni 7., ereditarono dalla defunta loro madre Teresa Kurz ciascuno fior. 6000., e quindi in tutto fior. 12000., i quali, come lo prova l'estratto dell'ufficio dei depositi,

lett. A, furono convertiti in obbligazioni di banco fruttanti il 2. per 100., e dei quali giusta il decreto della ventilazione degli atti ereditarj, lett. B, deggio rendere conto annualmente. Siccome gl'interessi di queste obbligazioni importano fior. 240. all'anno, e quindi non bastano per coprire le spese della educazione, così prego, che l'inclito Magistrato sia contento di dispensarmi, come loro padre legittimo e naturale, dal dovere di rendere conto dell'amministrazione dei beni dei detti miei due figli, Giovanni, ed Anna.

. . . . li

Pietro Kurz.

§. 12.

Se dagli allegati prodotti dal ricorrente, ovvero dalla natura della cosa non risultasse a pieno convincimento del tribunale, che i beni dei figli non bastino per supplire alle spese della loro educazione, o che l'avanzo fosse assai tenue, verrà indetta preliminarmente una sessione, acciocchè il Giudicio possa nella medesima procacciarsi i lumi e gli schiarimenti necessarj, e poscia nel caso, che sia per accondiscendere alla domanda, pronunzierà ad un di presso il seguente decreto: „ Si dispensa il ricor., rente dal rendimento dei conti relativi all'indicato patrimonio dei suoi due figli, Giovanni, ed Anna Kurz. Et „ vid. Computisteria (ossia libro pupillare). ”

Come si proceda in vista di questa domanda.

§. 13.

Egli può avvenire, che, quantunque il padre sia ancora in vita, venga costituito un altro per tutore, o curatore dei di lui figli.

Se vivendo il padre, possa deputarsi anche un altro tutore, o curatore.

1. I casi, nei quali vita durante del padre si costituisce un tutore ai di lui figli, sono:

- a* Se il padre perde l'uso della ragione;
- b* Se sia dichiarato prodigo; ovvero
- c* Se sia stato condannato per delitto al carcere per più di un anno;
- d* Se di proprio arbitrio sia emigrato;
- e* Se sia assente oltre un anno senza aver fatto conoscere il luogo della sua dimora.
- f* Se trascura del tutto di mantenere e di educare i propri figli.

Nei primi cinque casi viene nominato un tutore interinale, il quale cessa dalla tutela, cessando gl'impe-
dimenti, pel quale fu costituito tutore, e quindi il padre rientra nell'esercizio dei diritti della patria potestà. Nell'ultimo caso però il padre perde per sempre la patria potestà (§§. 176. e 177. Cod. civ.).

2. I casi, nei quali viene deputato un curatore per l'amministrazione dei beni dei figli, quantunque il loro padre si trovi ancora in vita, sono:

- a* Se il padre è incapace di amministrare il patrimonio de' suoi figli;
- b* Ovvero s'è stato escluso dall'amministrazione da quelle persone, dalle quali pervengono i beni ai figli (§. 149. Cod. civ.).

§. 14.

Quando si estingue la patria potestà.

La patria potestà cessa immediatamente dopo la maggiore età dei figli, vale a dire dal giorno, in cui essi hanno compiuto l'anno 24., a meno che il padre non avesse un giusto motivo di domandare al Giudicio l'ulteriore continuazione della medesima (§. 172. Cod. civ.).

§. 15.

Causa legittima della continuazione della patria potestà:

Le cause, per le quali il padre può domandare al Giudice la continuazione della patria potestà anche dopo che il di lui figlio ha compiuto l'anno vigesimoquarto, sono:

- a* Se il figlio, benchè maggiore di età, non possa per difetto di corpo, o di mente mantenersi da se, e provvedere alle cose proprie;
- b* Se durante l'età minore egli siasi involuppato in debiti considerevoli; ovvero
- c* Siasi dato a travimenti tali, per cui sia d'uopo di tenerlo più lungamente sotto la stretta vigilanza del padre (§. 173. Cod. civ.).

§. 16.

Una tale domanda si potrebbe fare p. e. secondo il seguente formulario :

Formulario
di una tale
domanda.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, possidente della casa N. . . .
domanda la continuazione della patria podestà riguardo al suo figlio maggiore Giuseppe.

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Quantunque mio figlio, Giuseppe, sia per attignere quanto prima l'età maggiore, come lo prova la fede battesimale, lett. A, nullaostante risulta dall'attestazione medica, lett. B, che le di lui forze di spirito sono così debili, ch'egli è incapace di provvedere da se alle cose sue. Io prego dunque l'inclito Magistrato (Giudicio), che gli piaccia di non dichiararlo maggiorenne, ma di permettermi in vece di continuare sopra di lui la patria podestà, nulla-

ostante la di lui età maggiore, e di far quindi pubblicare gli editti necessarj a tal uopo.

li

Francesco Schwarz.

§. 17.

Come si proceda sopra di questa domanda.

Qualora il Giudice e dall'esposizione stessa del ricorrente e dagli allegati da lui addotti non si convincesse della necessità di accondiscendere alla di lui domanda, ordinerà una sessione coll'intervento del padre e del figlio, onde procurarsi nella medesima i necessarj schiarimenti, ed indi passerà a pronunziare il suo decreto. Se questo è favorevole alla domanda, potrà essere concepito nei seguenti termini: „ Si accorda al ricorrente la continuazione della patria potestà sopra il suo figlio, Giuseppe, divenuto fisicamente maggiorenne, a motivo della „ di lui debilezza di spirito, e si rilasceranno quindi gli „ editti opportuni. Per altro passi la presente domanda „ agli atti, e sia intimato al ricorrente il presente decreto. Et vid. Computisteria.

§. 18.

Continuazione.

Per formulario dell'editto sopracennato, mutando ciò, che dev'essere mutato, potrà servire quello da noi riferito al capo 15. §. 7.

§. 19.

Se il padre possa emancipare i suoi figli legittimi prima dell'anno 24.

I figli legittimi possono emanciparsi anche prima che abbiano compiuto l'anno 24., vale a dire essi possono essere sciolti dalla patria potestà,

a Se il padre coll'approvazione del Giudice espressamente gli emancipa; ovvero

6 S'egli permette al figlio, giunto all'età di 20. anni, la direzione di una propria economia (§. 174. Cod. civ.).

§. 20.

Maritandosi la figlia minorenni, essa passa bensì rispetto alla sua persona sotto la podestà del marito, ma quanto ai beni il padre conserva i diritti, e gli obblighi di curatore fino alla di lei maggiore età. Se il marito muore durante la di lei minore età, essa ritorna sotto la podestà del padre (§§. 91. 92. e 175. Cod. civ.).

§. 21.

Se il padre abusa della patria podestà in modo che ne siano lesi i diritti dei figli, o trascuri gli obblighi annessi alla medesima, può essere implorata l'autorità del Giudice non solo dagli stessi figli, ma da chiunque, che venga in cognizione di un tale abuso, e specialmente dai più prossimi congiunti. Il Giudice, esaminato l'oggetto, darà le provvidenze adattate alle circostanze. Un esempio di un tal caso (*actionis popularis*), e della procedura riguardo al medesimo ce lo porgono i §§. 4. e 5. del capo presente (§. 178. Cod. civ.).

§. 22.

I figli illegittimi non godono generalmente dei diritti di famiglia, e della tutela; essi non possono pretendere al nome di famiglia del padre, nè alla nobiltà, nè alle armi gentilizie, nè ad altre prerogative de' genitori; ma assumono soltanto il nome di famiglia della madre. Ciò nondimeno anche il figlio illegittimo ha diritto di esigere dai genitori alimenti, educazione, e collocamento in proporzione delle loro sostanze. I diritti dei genitori sopra i figli illegittimi si estendono a tutto ciò, che lo scopo dell'educazione richiede. Fino a tanto che la madre può, e vuole educare ella stessa i suoi figli illegittimi in modo conveniente alla futura loro destinazione, niuno

Che cosa segua se una figlia si marita prima dell'anno 24.

Rimedi contro l'abuso della patria potestà.

Chi debba educare i figli illegittimi.

può levarle questo diritto dell' educazione; e solamente nel caso, che l' educazione materna esponesse a pericolo il ben essere del figlio illegittimo, il padre ha il diritto ed il dovere di separarlo dalla madre, e di collocarlo o presso di se, o in altro luogo sicuro, e conveniente (§. 165-169 Cod. civ.).

§. 23.

Chi sopporta le spese del mantenimento della prole illegittima.

Sia poi che la prole illegittima venga educata presso alla madre, presso al padre, ovvero in altro luogo, di regola è tenuto il padre di sopportare le spese dell' educazione, e quando egli non ne abbia i mezzi, questa obbligazione si devolve alla madre (§. 167. e 168. Cod. civ.).

§. 24.

Se i genitori della prole illegittima possano tra di loro convenire intorno all' educazione della medesima.

Possono i genitori convenire tra di loro rapporto al mantenimento, all' educazione, ed al collocamento della prole illegittima; ma queste convenzioni non possono pregiudicare ai diritti della medesima, come p.e. se una delle parti contraenti nullastante questa convenzione non fosse in istato di fornire la somma necessaria pel mantenimento del figlio, la medesima potrebbe sempre ripetersi dall' altra (§. 170. Cod. civ.).

§. 25.

Se l' obbligo di educare e collocare la prole illegittima passi agli eredi.

L' obbligo di alimentare, e collocare i figli illegittimi passa, come ogni altro debito, agli eredi dei genitori, essendo esso inerente alla massa ereditaria stessa, e quindi trovandosi riguardo a questo punto le cose nello stesso stato, come se vivesse il testatore (§. 171. Cod. civ.).

§. 26.

Chi amministri i beni dei figli illegittimi.

Siccome i figli illegittimi non sono propriamente sotto la patria potestà di chi gli ha generati, ma vengono assistiti e rappresentati da un tutore, così dovrà il medesimo amministrare nello stesso tempo i beni del figlio illegittimo, ed osservare riguardo a questa amministrazione tut-

to ciò, ch'è prescritto riguardo ai tutori dei figli legittimi (§. 166. Cod. civ.).

§. 27.

Quindi trattandosi di una approvazione giudiziale tanto riguardo alla persona, quanto riguardo ai beni del figlio illegittimo, si dovrà sentire la di lui madre ed il di lui tutore, e la domanda per una tale approvazione verrà diretta al Giudicio, alla di cui giurisdizione è sottoposto il minore (§. 189. Cod. civ.).

Trattandosi di una qual'è approvazione giudiziale pel figlio illegittimo, chi debba sentirsi.

§. 28.

I figli, che da principio sono da riguardarsi come illegittimi, possono nei seguenti casi venire legittimati, cioè dichiarati legittimi.

Riguardo ai figli legittimati.

a Se fu tolto l'impedimento matrimoniale, che esisteva tra di quelli, che hanno procreato la prole; o almeno

b Se per l'uno, o l'altro dei conjughi militasse un'ignoranza scusabile dell'impedimento medesimo.

c Se furono legittimati col matrimonio susseguente, ovvero

d Per favore del principe. In tutti questi casi essi vengono contemplati per figli legittimi, e sarà quindi applicato a loro riguardo rapporto alla loro educazione, ed all'amministrazione dei loro beni tutto ciò, che abbiamo detto di sopra dei figli legittimi, ad eccezione però, che essi non possono portare alcun pregiudizio ai diritti dei figli nati prima da un legittimo matrimonio, nè avere alcun diritto sopra quei beni, che dagli statuti di famiglia sono specialmente riservati ai discendenti legittimi (§. 160. 161. e 162. Cod. civ.).

Fine del Volume secondo.


I N D I C E

DEL VOLUME SECONDO.

Capo primo. <i>Della Tutela, e della Curatela in genere</i>	Pag. 5
Capo secondo. <i>Della Tutela testamentaria</i>	8
Capo terzo. <i>Della Tutela legittima</i>	11
Capo quarto. <i>Della Tutela dativa</i>	16
Capo quinto. <i>Delle Cause che scusano dalla Tutela</i>	20
Capo sesto. <i>Dei diritti, e dei doveri del tutore in genere</i>	24
Capo settimo. <i>Delle varie specie dell' approvazione giudiziale, ossia dell' istanza pupillare</i>	32
Capo ottavo. <i>Dell' amministrazione del patrimonio pupillare per mezzo del tutore</i>	66
Capo nono. <i>Dei Conti pupillari</i>	78
Capo decimo. <i>Della Responsabilità del tutore</i>	108
Capo undecimo. <i>Della sicurezza dei beni pupillari per mezzo dei tutori, e dell' istanza pupillare</i>	111
Capo duodecimo. <i>Dei Tutori interinali, ed onorarj</i>	114
Capo decimoterzo. <i>Delle pene, e delle ricompense dei tutori</i>	116
Capo decimoquarto. <i>Del termine della tutela</i>	120
Capo decimoquinto. <i>Delle varie specie della curatela</i>	131
Capo decimosesto. <i>Del Libro pupillare, e delle Tabelle pupillari</i>	140


Capo decimosettimo . *Dei varj mezzi di sollecitare le parti, i tutori, ed i curatori al loro dovere, ossia degli ursorj, e del protocollo da tenersi in proposito* 145

Capo decimottavo . *Dei diritti e delle obbligazioni dei genitori relativamente all' educazione dei figli, ed all' amministrazione dei loro beni* 154



10835





Università di Padova





FÜGER

UFFICIO

NOBILE



2



Proc. Civ

XXV

f-1

II



Decreto sopra
questa doman-
da.

Il decreto da emanarsi sopra questa domanda sarà concepito ad un di presso nei seguenti termini. „ Si accorda „ al ricorrente il permesso di passare giusta la domanda „ ad una transazione con Giorgio Kell, colla quale egli „ si obbligherà di pagare in rate di tre mesi con fior. 50. „ per rata li fior. 200. da lui dovuti al defunto Giuseppe „ Schwarz, non che quello d'incassare queste rate. In „ cassata una di queste rate, e quindi passati quattro „ mesi „ qua „ a fru „ lo de

Continuazione.

Tos
fare il
d'imp
bliche
addita

Formolario per
domandare il
permesso di
prendere un
imprestito sen-
za ipoteca.

Egli
a prest
ne il co
che il s
e che,
ta di fa
altresì
si poss
median



per ottenere il tutore. In questo caso egli dovrebbe pre-
sentare la seguente domanda.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, qual tutore dei figli di Giuseppe Schwarz, abitante al N. domanda il permesso di



ei figli di
ni, è del-
medicina, e,
la prima
zione lusi-
a quale mo-
farà fortu-
aro neces-
buon ami-
o di qui,
gabili in 4.
o impresti-
rovvedersi
come non
o quattro
non è te-
e siccome
sotto ogni